



Università degli Studi di Padova

Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario

Corso di Laurea Magistrale in
Giurisprudenza
a.a. 2021/2022

La tutela penale contro il maltrattamento degli animali

Relatore: Prof. Giovanni Caruso

Studente: Filippo Siani
Matricola N. 523496



Università degli Studi di Padova

Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario

Corso di Laurea Magistrale in
Giurisprudenza
a.a. 2021/2022

La tutela penale contro il maltrattamento degli animali

Relatore: Prof. Giovanni Caruso

Studente: Filippo Siani
Matricolola N. 523496

LA TUTELA PENALE CONTRO IL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

<i>Premessa</i>	<i>1</i>
-----------------------	----------

CAPITOLO I

PER LA COSTRUZIONE DI UNA TUTELA PENALE DEGLI ANIMALI

§ 1 I momenti più rilevanti del dibattito filosofico e giuridico sulla questione animale.....	5
§ 2 Il delitto di uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.).....	10
§ 3 Le associazioni animaliste e la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale.....	14
§ 4 La legge quadro 14 agosto 1991, n. 281 in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.....	17
§ 5 Tutela degli animali e diritto dell'Unione europea. L'art. 13 del Trattato di Lisbona.....	21
§ 6 La Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia e la l. 4 novembre 2010, n. 201.....	28

CAPITOLO II

IL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI NEL CODICE PENALE

§ 1 La tutela degli animali dal codice Rattazzi alla l. 20 luglio 2004, n. 189.....	39
§ 2 Il delitto di uccisione di animali (art. 544- <i>bis</i> c.p.).....	46
§ 3 Il delitto di maltrattamento di animali (art. 544- <i>ter</i> c.p.).....	51
§ 4 Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544- <i>quater</i> c.p.).....	58
§ 5 Divieto di combattimenti tra animali (art. 544- <i>quinqies</i> c.p.).....	65
§ 6 Abbandono di animali (art. 727 c.p.).....	74
§ 7 La tutela delle specie animali e vegetali selvatiche protette.....	81

CAPITOLO III

LA TUTELA PENALE DEGLI ANIMALI NEL REGNO UNITO

§ 1 L' <i>Animal Welfare Act 2006</i> , la sua struttura e il suo ambito di applicazione..	93
§ 2 I reati di crudeltà contro gli animali.....	99
§ 3 Promozione del benessere.....	111
Conclusioni.....	117
Bibliografia.....	123

PREMESSA

La legislazione italiana ha sempre manifestato una particolare attenzione nei confronti degli animali. I codici Zanardelli e Rocco, quest'ultimo nella sua originaria formulazione, inquadravano l'incrudelimento nei confronti degli animali e il loro immotivato maltrattamento tra le contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi. Figlie di una cultura antropocentrica, tali codificazioni offrivano, tuttavia, alle bestie una tutela solo indiretta, incriminando le offese al sentimento di pietà e di mitezza che l'Uomo nutre nei confronti delle stesse.

Nella seconda metà del XX secolo, dietro l'influsso di importanti documenti internazionali, primo fra tutti la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale, si è sviluppata l'idea che non si dovessero più considerare le bestie come cose e come mero oggetto materiale del reato e che le si dovessero, invece, ritenere esseri sensibili al dolore che non debbono subire violenze. Nella citata Dichiarazione viene, infatti, affermato che tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno lo stesso diritto all'esistenza e che all'Uomo, in quanto specie animale, non è concesso di sterminare gli altri esseri o di sfruttarli calpestando quel diritto. La nuova prospettiva di tutela delle specie animali diverse dall'uomo ha, dunque, stimolato un mutamento della disciplina del reato di maltrattamento di animali, mutamento che è avvenuto con la l. 22 novembre 1993, n. 473, la quale ha imposto il rispetto delle leggi naturali e biologiche, fisiche e psichiche, di cui ogni bestia, nella sua specificità, è portatrice.

Le modifiche del '93 al testo dell'art. 727 c.p. non sono, tuttavia, riuscite ad accontentare la società d'allora che nutriva un rispetto sempre più profondo per le bestie e che per quelle auspicava una tutela più forte e completa. Agli inizi di questo secolo, dunque, il legislatore, con la l. 20 luglio 2004, n. 189, veniva incontro ai desiderata della società, introducendo nel libro II del codice penale il Titolo IX-bis "Dei delitti contro il sentimento per gli animali".

Di fronte all'affermazione della natura senziente dell'animale nell'art. 13 TFUE e alla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, redatta a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata dall'Italia con la l. 4 novembre 2010, n. 201, la protezione offerta alle bestie dal nostro ordinamento presenta, tuttavia, ancora delle lacune. Sebbene dopo la l. 189/2004, che rievoca il bene giuridico del

sentimento per gli animali, non sembrano più ammissibili letture conservatrici delle norme poste a protezione delle bestie che spostino l'asse del sistema di tutela verso beni e parametri umani, è sorta l'idea che una effettiva tutela degli animali possa ottenersi solo attraverso il riconoscimento della loro soggettività nella Costituzione.

Ebbene, nel primo capitolo di questo elaborato si intenderà ripercorrere, concentrando l'attenzione sui più importanti atti normativi di diritto interno, internazionale e comunitario che ne rappresentano le tappe fondamentali, le prime riflessioni filosofiche sul rapporto uomo-animale. E, a fronte di detta analisi, come la cd. questione animale dal piano della morale sia traslata su quello del diritto tanto da orientare l'attuale assetto della protezione giuridica delle bestie.

Nel capitolo secondo verranno, invece, analiticamente esaminate le principali disposizioni contenute nel codice penale che tutelano gli animali. Oltre ai citati delitti del Titolo IX-bis e alla nuova contravvenzione di abbandono di animali, che occupa l'art. 727, particolare attenzione sarà dedicata ai reati previsti dagli artt. 727-bis e 733-bis che, introdotti dal d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121 che ha recepito le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, tutelano, rispettivamente, l'ambiente sotto il peculiare aspetto dello stato di conservazione delle specie animali e vegetali selvatiche protette e gli habitat delle creature a rischio d'estinzione. Non saranno, infine, trascurate le previsioni extra codicem, come, ad esempio, il delitto di traffico illecito di animali da compagnia, che è diretto a contrastare lo sfruttamento delle bestie per ragioni economiche da parte delle organizzazioni criminali.

Nella convinzione che ulteriori miglioramenti della protezione riconosciuta alle bestie in Italia potranno scaturire anche dall'osservazione delle norme giuridiche predisposte dagli altri Paesi in difesa degli animali, il capitolo conclusivo di questo elaborato verrà dedicato alla tutela penale degli animali nel Regno Unito. L'attenzione sarà, quindi, rivolta all'Animal Welfare Act 2006, fondamentale testo di legge che disciplina in modo compiuto e sistematico il rapporto tra uomo e animale, contemplando disposizioni attinenti al diritto penale sostanziale, penale procedurale e amministrativo, e che riceve piena applicazione in Inghilterra e nel Galles. In particolare, oggetto di studio saranno i Titoli II e III dell'Atto che, raccogliendo, rispettivamente, i cd. reati di crudeltà e i cd. reati connessi al benessere animale,

accolgono norme che puniscono condotte in gran parte sovrapponibili a quelle incriminate anche dal nostro codice penale.

CAPITOLO I

PER LA COSTRUZIONE DI UNA TUTELA PENALE DEGLI ANIMALI

§ 1 I momenti più rilevanti del dibattito filosofico e giuridico sulla questione animale

Fin dai tempi antichi l'Uomo ha indagato e cercato di disciplinare il rapporto tra esseri umani e animali. Se Pitagora viene ricordato tra i primi pensatori ad essersi espresso contro la violenza sugli animali, Socrate avrebbe richiesto nell'*agorà* una pesante pena per un giovane ateniese che si era divertito ad accecare una rondine, sostenendo che costui non sarebbe mai stato un buon cittadino perché chi manifestava istinti crudeli verso le creature più deboli mancava sicuramente delle capacità di convivenza e di rispetto della vita civile¹. Gli antichi filosofi, tuttavia, affermavano la superiorità dell'Uomo sugli animali ora sulla base di argomenti meramente fisici (posizione eretta e possesso delle mani, secondo Platone), ora sulla base del fatto che solo l'Uomo è capace di razionalità (così Aristotele), ed erano pochi i pensatori a riconoscere la sensibilità degli animali².

L'antropocentrismo è stato abbracciato anche dalla riflessione cristiana: per Tommaso d'Aquino solo l'uomo è dotato dell'anima e ciò testimonia la sua superiorità sulle altre creature³.

In quanto incapaci di ragionare e privi di consapevolezza, Cartesio assimila gli animali a delle macchine. Per il filosofo francese gli stessi, anche quando sembrano manifestare sofferenza, in realtà reagiscono meccanicamente ad una stimolazione materiale come quando sfiorando la molla di un orologio le sue lancette si muovono⁴.

1 V. RESCIGNO F., *Gli esseri animali quali "res senzienti"*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, Essays, anno 2019, fasc. 2S Special Issue, pagg. 679 ss.

2 Si ricordano Dicerco e Teofrasto, discepoli di Aristotele, e Plutarco, il quale nei due discorsi *De esu carniarum* criticò aspramente l'efferatezza di chi imbandiva banchetti con animali morti e fatti a pezzi.

3 La sensibilità della Chiesa nei confronti degli animali è mutata nel corso dei secoli: nella lettera enciclica *Sollicitudo rei socialis* Giovanni Paolo II ammonisce i fedeli a prendere sul serio la creazione e a custodire quanto Dio gli ha consegnato. V. *Sollicitudo rei socialis*, in particolare, par. 29, 30 e 34 al seguente url: http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30121987_sollicitudo-rei-socialis.html

4 Cfr. DESCARTES R., *Discorso sul metodo*, trad. it., Cubeddu I., Roma, 1996, pagg. 59 ss., in <https://www.liberliber.it>

Progressivamente nel pensiero filosofico l'antropocentrismo è stato messo in dubbio e si è avvertita la necessità di estendere la considerazione morale agli animali: nel 1755, Étienne Bonnot de Condillac scrive, infatti, nel *Trattato sugli animali* che le bestie nel compiere le loro azioni quotidiane sono guidate da un certo grado di razionalità. Le prime riflessioni filosofiche animaliste, elaborate nella metà del '700, conciliavano, tuttavia, il riconoscimento della natura senziente degli animali con la posizione di superiorità intellettuale dell'Uomo e ponevano in capo a quest'ultimo dei doveri di cura dei primi. La morale della simpatia non ha riconosciuto, dunque, agli animali dei diritti preesistenti ai doveri di cura dell'Uomo e legati ad una realtà soggettiva.⁵

Supera l'Illuminismo razionalistico e astratto l'Utilitarismo di Jeremy Bentham che sostituisce al criterio della ragione quello più concreto dell'utilità, quest'ultima intesa come equilibrio tra frustrazione e soddisfazione di ogni individuo. Considerando la possibilità degli animali di soffrire⁶, il filosofo e giurista inglese afferma che così come rappresenta un dovere morale il preoccuparsi dei piaceri e delle sofferenze degli esseri umani, allo stesso modo deve essere per gli esseri animali.⁷

Rappresenta uno sviluppo contemporaneo dell'Utilitarismo la riflessione del c.d. Neoutilitarismo, corrente filosofica che vede in Peter Singer il suo fondatore. Il Neoutilitarismo teorizza l'applicazione del principio di uguaglianza al rapporto uomo-animale e in tal modo abbatte lo specismo, subdola forma di discriminazione⁸. Il filosofo australiano in *Liberazione animale* opera, tuttavia, una distinzione tra il maltrattamento e l'uccisione degli animali: l'autocoscienza, che scarseggia negli animali, è irrilevante davanti all'inflizione del dolore, dal momento che la capacità di soffrire è legata al solo fatto di esistere, ma acquista rilevanza quando si tratta di decidere se salvare o togliere la vita; le vite non hanno tutte un pari valore, quella di un essere autocosciente ha un valore superiore. Per Singer deve, dunque, essere

5 V. BOSCOLO CONTADIN L., *La tutela giuridica degli animali e il loro valore come categoria protetta*, Vicalvi, 2017, pag. 200.

6 L'Utilitarismo si preoccupa della condizione degli animali ma non di quella della piante perché solo i primi sono dotati di un sistema nervoso che gli permette di provare dolore o piacere: v. BOSCOLO CONTADIN L., *La tutela giuridica degli animali e il loro valore come categoria protetta*, cit., pag. 202.

7 Cfr. BENTHAM J., *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Londra, 1789, in RESCIGNO F., *Gli esseri animali quali "res senzienti"*, cit., pag. 683.

8 Cfr. SINGER P., *In difesa degli animali*, trad. it., Nesi Sirgiovanni S., Roma, 1987 e ID., *Liberazione animale. Il manifesto di un movimento diffuso in tutto il mondo*, trad. it., Ferreri E., Milano, 2003, in RESCIGNO F., *Gli esseri animali quali "res senzienti"*, cit., pag. 683.

rispettata allo stesso modo la vita di esseri con identiche capacità⁹, mentre è immorale e delinea un sistema discriminatorio giustificare l'uccisione degli animali solo per il fatto che essi non appartengono alla specie *homo sapiens*.¹⁰

Il principio dell'uguaglianza tra uomini e animali ha incontrato numerose resistenze che gli utilitaristi hanno cercato di superare attraverso convincenti argomenti. A quanti hanno affermato che gli animali non sono dotati di una struttura neuropsichica complessa quanto quella degli esseri umani e che per questo avvertono il dolore meno dell'Uomo o che la struttura affettivo-sociale degli animali è talmente rudimentale da non essere fonte di sofferenze per gli stessi o, ancora, che gli animali, a differenza dell'Uomo, non hanno consapevolezza della propria esistenza e non provano angoscia per il proprio futuro, gli utilitaristi hanno replicato che anche nella specie umana ci sono condizioni in cui il livello di elaborazione psichica della sofferenza o della percezione esistenziale o dell'angoscia è minimo o nullo. A quanti, poi, hanno sostenuto che non avesse senso rispettare norme che per primi gli animali non rispettano gli utilitaristi hanno ribattuto che i comportamenti bestiali degli animali non possono essere assunti come guida morale.¹¹

La riflessione filosofica non si è fermata all'applicazione del principio di uguaglianza al rapporto uomo-animale ed è arrivata a teorizzare la necessità di riconoscere specifici diritti soggettivi agli esseri animali, diritti ai quali corrispondono veri e propri obblighi giuridici del genere umano. La teoria del valore di Tom Regan riconosce diritti agli esseri animali in quanto "soggetti di una vita", dotati, come gli esseri umani, di facoltà intellettive, ricordi, desideri e interessi meritevoli di tutela¹².

9 Questa affermazione di Singer apre ad una nuova considerazione della vita umana, superando l'idea di una sua preservazione in qualsiasi circostanza.

10 Cfr. BOSCOLO CONTADIN L., *La tutela giuridica degli animali e il loro valore come categoria protetta*, cit., pagg. 205 e s.

11 V., diffusamente, BOSCOLO CONTADIN L., *La tutela giuridica degli animali e il loro valore come categoria protetta*, cit., pagg. 203 ss. e 206 s.

12 Cfr. REGAN T., *I diritti animali*, trad. it., Rini R., Milano, 1990, in BATTELLI E., *La relazione fra persona e animale, tra valore economico e interessi non patrimoniali, nel prisma del diritto civile: verso un nuovo paradigma*, in *CULTURA E DIRITTI. Per una formazione giuridica*, anno 2018, fasc. 1-2, pagg. 35 ss., e ivi in nota 23, e in RESCIGNO F., *Gli esseri animali quali "res senzienti"*, cit., pag. 683 e s. Nel saggio il filosofo statunitense così definisce il soggetto di una vita: «Gli individui sono soggetti-di-una-vita se sono in grado di percepire e ricordare; se hanno credenze, desideri e preferenze; se sono in grado di agire intenzionalmente in vista del soddisfacimento dei propri desideri e del conseguimento dei propri obiettivi; se sono senzienti e hanno una vita emozionale; se hanno il senso del futuro e, in particolare, del proprio futuro; se hanno un'identità psicofisica nel tempo e se sono in grado di avere esperienze di benessere individuale in un senso indipendente dalla loro utilità per gli altri e dal loro essere oggetto dell'interesse altrui».

Muovendo dalla considerazione del valore inerente degli esseri animali, il quale è all'origine dei diritti che dovrebbero essere a loro riconosciuti, una parte del pensiero filosofico ha evidenziato la schizofrenia del diritto occidentale che tutela alcuni animali ma continua a riconoscerli lo *status* giuridico di mera proprietà. Il filosofo e attivista del movimento per i diritti animali Gary Lawrence Francione ha denunciato che l'assistenzialismo nei confronti degli animali nasconde una prospettiva di utilità e di sfruttamento e che per assicurare una reale tutela agli esseri animali occorre riconoscerli lo status giuridico di soggetti anziché quello di oggetti¹³.

Oggi il rapporto uomo-animale si configura diversamente per il protezionismo animale (o *welfarism*), il quale sollecita l'elaborazione di un sistema di tutela degli animali basato sul loro benessere e ammette un uso degli animali compatibile con tale regolamentazione, e per l'abolizionismo che, invece, sostiene che gli esseri umani non abbiano alcun diritto morale né dovrebbero avere diritti legali di utilizzare gli animali¹⁴.

Va, però, evidenziato che le conclusioni del pensiero abolizionista sono difficilmente conciliabili con la centralità dell'Uomo nella costruzione giuridica¹⁵. Gli ordinamenti giuridici mostrano, infatti, un approccio sostanzialmente antropocentrico alla questione animale basandosi sulla convinzione che gli animali siano esseri mancanti di razionalità e che non possano comprendere e utilizzare a proprio vantaggio eventuali riconoscimenti giuridici¹⁶.

Per una certa dottrina costituirebbe un ostacolo al riconoscimento della soggettività animale la difficoltà di individuare i diritti ascrivibili agli esseri animali. Autorevole

13 Cfr. FRANCIONE G.L., *Animals, Property and the Law*, Filadelfia, 1995, in RESCIGNO F., *Gli esseri animali quali "res senzienti"*, cit., pag. 684.

14 La teoria del benessere e quella favorevole al riconoscimento della soggettività giuridica degli animali convergono, tuttavia, sul fatto che dagli interessi degli animali scaturisca un "dover fare" degli uomini per assicurarne la soddisfazione: cfr. VALASTRO A., *La tutela giuridica degli animali e i suoi livelli*, in *Quaderni cost.*, anno 2006, fasc. 1, pagg. 67 ss., in particolare pag. 72.

15 Il pensiero abolizionista resta confinato sul piano della morale dal momento che per modificare lo *status* giuridico degli animali dovrebbe confrontare le sue affermazioni con le possibilità giuridiche riferibili agli stessi: v. RESCIGNO F., *Gli esseri animali quali "res senzienti"*, cit., pag. 685 e ivi nota 20. Secondo VALASTRO A., *La tutela giuridica degli animali e i suoi livelli*, cit., pag. 70, la soggettività giuridica degli animali potrebbe affermarsi estendendo ad essi il concetto di persona, come è avvenuto per enti ed associazioni.

16 Questa convinzione è molto pericolosa in quanto è capace di privare della tutela giuridica gli esseri umani che difettano della consapevolezza di sé. Secondo VALASTRO A., *La tutela giuridica degli animali e i suoi livelli*, cit., pag. 70, la mancanza di consapevolezza dei propri diritti e l'incapacità di rivendicarli non sono argomenti sufficienti per negare i diritti animali dal momento che tali condizioni sono comuni a svariate categorie di esseri umani, ai quali gli ordinamenti moderni riconoscono ugualmente diritti e apprestano forme di rappresentanza legale.

dottrina ritiene, però, che questo problema possa essere superato limitando l'elenco dei diritti ad alcuni tra quelli della personalità, i quali si legano ad interessi di cui sono portatori anche gli esseri umani privi delle facoltà intellettive tipiche della specie e tra i quali spicca il diritto alla vita che trova il suo fondamento nei desideri, negli scopi e nelle diverse propensioni e preferenze che appartengono ad ogni essere vivente¹⁷.

Nel nostro Paese, il riconoscimento dei diritti al di là della barriera della specie non ha trovato finora effettiva realizzazione attraverso la legislazione ordinaria, nemmeno con quella più progredita che mantiene un'impostazione antropocentrica o al massimo protezionistica. L'ordinamento giuridico si è certo evoluto in punto di trattamento riservato agli animali, progressivamente manifestando una maggiore attenzione per i loro bisogni, tuttavia tale evoluzione non è riuscita ad affermare una reale soggettività giuridica animale.

Per consentire agli animali di passare da *res* a soggetti (e il superamento delle mere politiche protezionistiche) una strada potrebbe essere quella dell'affermazione costituzionale della dignità animale: la soluzione normativa conferirebbe senza dubbio un convincente substrato giuridico alla soggettività animale¹⁸. Il riconoscimento costituzionale della dignità animale consentirebbe la realizzazione del principio di uguaglianza tra le diverse specie animali, secondo un'ottica biocentrica, identificando però qualcosa di differente dalla dignità umana¹⁹. Inoltre, una volta assunta la soggettività animale nel catalogo dei beni fondamentali, la tutela degli animali costituirebbe il frutto di un'attività legislativa fisiologica e non sarebbe più il prodotto episodico di un legislatore sensibile²⁰.

Si segnala che dal 2003 sono stati presentati ai due rami del Parlamento numerosi disegni di legge di revisione costituzionale volti ad introdurre nell'art. 9 la tutela degli animali²¹. La tutela degli animali nella Costituzione suscita, tuttavia, alcuni dubbi: si

17 V. RESCIGNO F., *Gli esseri animali quali "res senzienti"*, cit., pag. 687; ID., *Una nuova frontiera per i diritti esistenziali: gli esseri animali*, in *Giur. cost.*, anno 2006, fasc. 4, pagg. 3183 ss., in particolare par. 2, dove l'autrice ricorda il carattere non assoluto del diritto alla vita degli animali, il quale in alcuni casi può cedere di fronte agli interessi umani.

18 Che l'idea di riconoscere la senzietà animale nella Costituzione non costituisca un azzardo giuridico è dimostrato dal fatto che la strada è già stata percorsa dalla Confederazione Elvetica, dalla Germania, dall'Austria, dalla Francia e dall'India.

19 V. RESCIGNO F., *Gli esseri animali quali "res senzienti"*, cit., pagg. 694 e s.

20 V. VALASTRO A., *La tutela giuridica degli animali e i suoi livelli*, cit., pag. 78.

21 Sebbene alla base del pensiero costituzionalistico vi siano le prime riflessioni favorevoli al rispetto del mondo animale e al superamento della totale separazione tra Uomo e animale, nella Costituzione non c'è un preciso richiamo alla tutela degli animali (v. GEMMA G., *Costituzione e diritti degli animali*, in *Quaderni cost.*, anno 2004, fasc. 3, pagg. 615 ss.). Si leggono riferimenti,

teme che la dilatazione del testo dell'art. 9 comporti un affievolimento del suo effetto precettivo²²; già esiste, poi, una normativa che tutela il benessere degli animali, sicché non è necessario prevedere una loro esplicita tutela costituzionale²³; una eventuale tutela costituzionale degli animali, infine, paralizzerebbe la ricerca biomedica e comporterebbe una severa contrazione dell'industria alimentare²⁴.

Ad oggi non è stata ancora riconosciuta agli esseri animali una tutela costituzionale. Il sistema giuridico del nostro Paese resta così incentrato sui bisogni umani e gli esseri animali rimangono *res*, sia pure dalla riconosciuta senzietà, messe a disposizione dell'Uomo²⁵.

§ 2 Il delitto di uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)

Trova collocazione nel Capo I (“Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone”) del Titolo XIII (“Dei delitti contro il patrimonio”) del libro II del Codice penale l'art. 638 rubricato “Uccisione o danneggiamento di animali altrui”²⁶.

più in generale, alla tutela dell'ambiente nell'art. 9, che afferma: « i. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. ii. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.».

22 Cfr. LEONE A., MADDALENA P., MONTANARI T., SETTIS S., *Costituzione incompiuta. Arte, paesaggio, ambiente*, Torino, 2013, in BOSCOLO CONTADIN L., *La tutela giuridica degli animali e il loro valore come categoria protetta*, cit., pagg. 12 e s.

23 Cfr. VERONESI P., *Gli animali nei recinti della Costituzione, delle leggi e della giurisprudenza*, in *Quaderni cost.*, anno 2004, fasc. 3, pagg. 618 ss., ove si sostiene che, con un po' di fantasia, la necessità di tutelare gli animali può rinvenirsi anche nell'attuale assetto della Costituzione. L'autore, inoltre, evidenzia che è stata elaborata una copiosa legislazione a tutela degli animali e che i giudici hanno già avuto occasione di pronunciarsi in loro favore.

24 V. GRIGNOLIO A., *Animali fuori dalla Costituzione*, in *Il Sole-24 Ore*, 4 gennaio 2015, n. 3, pag. 23

25 Si segnala, tuttavia, che è attualmente all'esame del Parlamento un d.d.l. recante modifiche agli artt. 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente. Il d.d.l. inserisce tra i principi fondamentali del nostro ordinamento la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Introduce, inoltre, una riserva di legge nell'art. 9 della Carta costituzionale, stabilendo che il legislatore nazionale definisca i modi e le forme di tutela degli animali.

26 Art. 638 c.p. - Uccisione o danneggiamento di animali altrui.

i. Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309.

ii. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.

Come la collocazione tra i delitti contro il patrimonio suggerisce, l'art. 638 c.p. non offre una tutela penale diretta al benessere degli animali o al sentimento di umanità nei loro confronti. D'altro canto, che l'art. 638 c.p. tuteli direttamente il benessere degli animali o il sentimento di umanità nei loro confronti si esclude per la presenza nella disposizione normativa dell'inciso "salvo che il fatto costituisca più grave reato", inciso che allude alle norme incriminatrici del Titolo IX bis, le quali sono quelle che direttamente proteggono il benessere degli animali²⁷ e il sentimento di umanità nei loro confronti.

Non c'è da stupirsi, dunque, se la dottrina, pacificamente, ritiene che l'oggetto della tutela penale in relazione al delitto in esame sia il patrimonio zootecnico nazionale e la proprietà degli animali.²⁸

Gli animali vengono, quindi, protetti dalla norma incriminatrice in parola in quanto oggetti di un diritto di proprietà e, se da reddito, in quanto funzionali all'economia pubblica²⁹.

Di fronte all'affermazione che l'art. 638 c.p. tuteli il diritto di proprietà sugli animali va fatta, però, una precisazione: il legislatore del 1930 con i delitti del Titolo XIII ha voluto riconoscere una tutela penale non solo al diritto di proprietà, ma anche ai diritti reali limitati, al possesso di fatto separato dalla proprietà e a taluni diritti di obbligazione (in sostanza a tutti quei rapporti giuridici di natura patrimoniale che fanno capo ad una persona e che costituiscono il suo patrimonio).³⁰

iii. Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.

27 Si ritiene che la l. 20 luglio 2004, n. 189, la quale ha introdotto nel Codice penale il Titolo IX bis, superando l'impostazione tradizionale che protegge gli animali in via mediata tutelando il sentimento di pietà nutrito dall'Uomo nei loro confronti, arrivi a tutelare gli animali quali autonomi esseri viventi, dotati di sensibilità psicofisica e capaci di reagire agli stimoli del dolore che superino la normale tollerabilità. Cfr. sul punto DI DIO F., *Gli ambiti (talora angusti) del processo penale per la tutela dei diritti degli animali*, in *Dir. giur. agr. amb.*, anno 2008, nn. 7-8, I, pagg. 500 e s., e giurisprudenza ivi citata.

Per un esame dettagliato della l. 20 luglio 2004, n. 189 si rinvia al Capitolo II

28 V. CRESPI A., STELLA F., ZUCCALA' G., *Commento all'art. 638 c.p.*, in *Commentario breve al codice penale*, CEDAM, Padova, 1999, pag. 1836

29 La funzione sociale che la Costituzione riconosce alla proprietà modifica il concetto di patrimonio penalmente rilevante allontanandolo dalla dimensione individuale di complesso dei rapporti giuridici patrimoniali che fanno capo alla singola persona e avvicinandolo alla dimensione solidale di economia pubblica. Cfr. sul punto CRESPI A., STELLA F., ZUCCALA' G., *Nota introduttiva ai delitti contro il patrimonio*, in *Commentario breve al codice penale*, CEDAM, Padova, 1999, pagg. 1765 e s.

30 V. CRESPI A., STELLA F., ZUCCALA' G., *Nota introduttiva ai delitti contro il patrimonio*, cit., pag. 1765

Sentenza dopo sentenza i giudici hanno definito il contenuto e i confini della norma incriminatrice in parola. La Cassazione con la sentenza n. 44822 del 24 ottobre 2007³¹ ha detto che l'art. 638 c.p. tutela la proprietà privata sugli animali e che la consapevolezza dell'agente circa il fatto che gli animali uccisi o danneggiati appartengano ad altri è un elemento costitutivo del reato, e così ha distinto la norma incriminatrice in esame da quelle del Titolo IX bis del Codice penale che tutelano il benessere degli animali e il sentimento per gli animali.

Alla luce della appena riferita interpretazione della disposizione normativa, l'art. 638 c.p. non si applica ai casi di uccisione o di danneggiamento di animali che non appartengono ad alcuno.

Do adesso conto di un fatto, relativo al rapporto tra reati, per il quale i casi di uccisione o di danneggiamento di animali altrui vengono sussunti in una norma che nemmeno parla di animali: qualora un soggetto uccida animali che in precedenza ha rubato si ravvisa il delitto di furto mentre è irrilevante l'uccisione. Autorevole dottrina ritiene, però, che si debbano distinguere i casi nei quali l'uccisione costituisce il modo per trarre profitto dalla cosa rubata dai casi nei quali l'uccisione ha piena autonomia oggettiva e soggettiva, e che solo quando vi sia un rapporto di mezzo a fine tra il fatto principale (il furto) e il fatto successivo (l'uccisione degli animali) l'agente possa essere assolto per il delitto di uccisione di animali altrui. Sulla scorta della dottrina appena riferita, nell'ipotesi in cui l'uccisione degli animali sia anteriore all'impossessamento ma sia allo stesso finalizzata si integra il delitto di furto e non quello di uccisione di animali altrui.³²

Quanto all'elemento oggettivo, integra il delitto in esame l'uccisione, il danneggiamento o il deterioramento di un animale altrui senza necessità.

Integra il reato un qualsiasi deterioramento giuridicamente apprezzabile della qualità dell'animale, non necessariamente permanente ed insanabile. Ciò distingue il delitto da quello di maltrattamento di animali previsto dall'art. 544 ter c.p., il quale punisce

31 Cass., Sez. III, 24 ottobre 2007, n. 44822, Borgia C., in *Dir. giur. agr. amb.*, anno 2008, nn. 7-8, I, pagg. 497 ss., con nota di DI DIO F.

Sul punto vedi anche la conforme e più recente Cass., Sez. II, 26 marzo 2010, n. 24734, Zanzurino Silvio, in *Cass. Pen.*, anno 2012, fasc. 3, sez. 4_1, pagg. 982 ss., con nota di PIRAINO E.

32 V. Cass., Sez. II, 26 aprile 1983, n. 7451, Lo Nardo, in *Cass. Pen.*, anno 1985, fasc. 2-3, pagg. 355 e s. ed ivi nota 2

chi causa all'animale una malattia che comporti un'alterazione anatomica o funzionale, anche non definitiva, dell'organismo.³³

La dottrina prevalente ritiene che l'inciso "senza necessità" dell'art. 638 c.p. vada configurato come una particolare causa di non punibilità fondata su una presunzione legislativa che ritiene presente l'esimente quando la prevalenza dell'interesse del danneggiatore risulti conforme alle esigenze sociali.³⁴ Il concetto di "necessità" dell'art. 638 c.p. comprende, dunque, non solo lo stato di necessità dell'art. 54 c.p., ma anche ogni altra situazione che induce all'uccisione o al danneggiamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o l'aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona, propria o altrui, o ai beni, quando l'agente ritiene tale danno non altrimenti evitabile.³⁵

Dunque, l'esimente trova applicazione anche se l'animale non è offeso nel momento in cui arreca il danno, essendo sufficiente che il danno o il pericolo di danno sia imminente e che non possa essere evitato con mezzi meno drastici dell'uccisione o del danneggiamento dell'animale.

Una causa speciale di non punibilità è, poi, prevista dal terzo comma della disposizione normativa in esame per consentire di proteggere la produzione agricola dall'azione dannosa dei volatili. Trovando giustificazione nell'esigenza di protezione dei fondi ed essendo ispirata sia dalla finalità di far cessare un danno che da quella di prevenirlo, questa causa di non punibilità trova applicazione anche se l'animale non è offeso nell'esatto momento in cui arreca il danno.

Occorre, infine, ricordare che affinché il delitto in esame si configuri sono necessarie la coscienza e la volontà del soggetto attivo di uccidere o danneggiare l'animale altrui e la sua consapevolezza di agire senza necessità. Lascia, invece, residuare unicamente una responsabilità di ordine civile il danneggiamento colposo di animali altrui.

33 V. Cass., Sez. II, 30 novembre 2011, n. 47391, G. C. D., in *C.e.d.*, n. 252055

34 V. CRESPI A., STELLA F., ZUCCALA' G., *Commento all'art. 638 c.p.*, cit., pag. 1836

35 V. LATTANZI G., *Commento all'art. 638 c.p.*, in *Codice penale annotato con la giurisprudenza*, Giuffrè editore, Milano, 2013, pag. 1829

§ 3 Le associazioni animaliste e la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale

Sebbene ragionate manifestazioni di sensibilità nei confronti del benessere degli animali risalgano addirittura all'età antica, quello delle associazioni animaliste è un fenomeno dell'epoca moderna.

Risale al 1891 la fondazione ad opera del riformatore sociale inglese Henry S. Salt della Humanitarian League, movimento che si opponeva ad ogni forma di crudeltà nei confronti di un essere senziente, compresa quella perpetrata dall'uomo ai danni delle altre specie³⁶. L'anno successivo alla fondazione del movimento Salt pubblicava la sua opera più celebre *Animal's rights: considered in relation to social progress*, nella quale denunciava la crudele condizione degli animali d'allevamento.

In Italia, la prima società per la protezione degli animali è stata la Reale Società Torinese Protettrice degli Animali, fondata da Giuseppe Garibaldi e Lady Anna Winter nel 1871 e alla quale si fanno risalire le origini dell'Ente Nazionale Protezione Animali. La Reale Società Torinese Protettrice degli Animali nasceva per difendere gli animali dai maltrattamenti che subivano soprattutto per mano di guardiani e conducenti. I soci avevano il compito di ammonire gli autori delle violenze e di denunciarli alle autorità. Tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo molte altre società zoofile furono costituite in Italia.

Nel corso del XX secolo l'attività delle associazioni animaliste si intensifica. Il 26 gennaio 1978 veniva presentata a Bruxelles la Dichiarazione Universale dei Diritti

36 Recitava il manifesto della Humanitarian League che alla base del sistema morale, della cui promulgazione si avvertiva la necessità, andava posto il comprensibile e coerente principio di umanità seguente: «*that it is iniquitous to inflict suffering, directly or indirectly, on any sentient being, except when self-defence or absolute necessity can be justly pleaded*». Così nel manifesto veniva dichiarata la missione di protezione degli animali del movimento: «*the Humanitarian League... will protest not only against the cruelties inflicted by men on men..., but also (in accordance with the same sentiment of humanity) against the wanton ill-treatment of the lower animals*». In base alla lettera del manifesto, nel perseguimento della sua missione ed alla luce della crescente evidenza della sufficienza di una dieta priva di carne «*the Humanitarian League will aim at the prevention of the terrible sufferings to which countless numbers of highly-organised animals are yearly subjected through the habit of flesh-eating, which is directly responsible for the barbarities of the cattle-traffic and the shambles, and will advocate, as an initial measure, the abolition of private slaughter-houses, ...admitted to be a cause of widespread demoralisation*». Dando prova di grande coerenza, il movimento riteneva la vivisezione e l'inflizione di sofferenze per sport o per ragioni di moda, profitto o carriera incompatibili con i principi di umanità di cui si faceva promotore e con la scienza.

dell'Animale, redatta dal biologo prof. Georges Heuse e da altre personalità del mondo delle associazioni animaliste.

Nonostante la proclamazione avvenuta il 15 ottobre 1978 a Parigi presso la sede dell'UNESCO, la Dichiarazione non ha un valore giuridico e costituisce una semplice dichiarazione di intenti. La Dichiarazione assume allora i lineamenti di un codice etico la cui osservanza garantisce il rispetto di qualsiasi forma di vita. Di forte impatto in quanto assegna un pari valore alla vita degli uomini e degli animali è il combinato disposto dagli artt. 1 (Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all'esistenza) e 2 lett. a e b primo allinea (a. Ogni animale ha diritto al rispetto; b. l'uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali o di sfruttarli violando questo diritto). A tutela della vita, della salute e della dignità degli animali si ergono gli artt. 3 (a. Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli; b. se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere istantanea, senza dolore, né angoscia), 10 (a. Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo; b. le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell'animale) e, relativamente agli animali impiegati in attività di lavoro, 7 della Dichiarazione (Ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di durata e intensità di lavoro, ad un'alimentazione adeguata e al riposo). Il divieto di maltrattamento è previsto anche rispetto agli animali da macello dall'art. 9 della Dichiarazione (Nel caso che l'animale sia allevato per l'alimentazione deve essere nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso senza che per lui ne risulti ansietà e dolore). La Dichiarazione, agli artt. 4 e 5, riconosce il diritto degli animali di vivere secondo le condizioni tipiche della specie di appartenenza (questo vale anche per gli animali domestici: v. art. 6). La Dichiarazione definisce un biocidio, cioè un delitto contro la vita, ogni atto che comporti l'uccisione di un animale senza necessità (art. 11), e un genocidio, cioè un delitto contro la specie, ogni atto che comporti l'uccisione di un gran numero di animali selvaggi (art. 12). La Dichiarazione si mostra critica nei confronti della sperimentazione animale: la sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica o psichica è incompatibile con i diritti dell'animale, che si tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale; tecniche sostitutive devono essere utilizzate e sviluppate. La Dichiarazione affida la protezione degli animali all'uomo

(l'uomo ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli animali; ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell'uomo: v. art. 2), anche attraverso le sue formazioni sociali, e alla legge, la quale deve difendere i diritti degli animali con la stessa intensità con cui difende quelli umani (art. 14)³⁷.

In seguito alla proclamazione della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale in Europa e nel Nord America si sono moltiplicati gli interventi normativi a tutela del benessere degli animali, intendendosi per tale quello stato di completa sanità fisica e mentale che consente all'animale di vivere in armonia con il suo ambiente³⁸. Hanno rivolto la loro attenzione alla protezione degli animali anche il Consiglio d'Europa, in seno al quale sono state siglate numerose convenzioni per la loro tutela (Convenzione europea sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale del 13 dicembre 1968 riveduta il 6 novembre 2003, Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti del 10 marzo 1976 e protocollo di emendamento del 6 febbraio 1992, Convenzione europea sulla protezione degli animali da macello del 10 maggio 1979, Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa del 19 settembre 1979, Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici del 18 marzo 1986 emendata il 2 dicembre 2005, Convenzione europea per

37 La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale è scaricabile dal sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Per degli approfondimenti riguardo alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale si veda DE MORI B., *Che cos'è la bioetica animale*, Roma, 2007, p. 78.

38 Il problema del benessere animale ha suscitato un diffuso interesse in seguito alla pubblicazione del libro *Animal machines* di Ruth Winsten, avvenuta in Gran Bretagna nel 1964. Con l'opera l'autrice, attivista nella battaglia per il riconoscimento dei diritti degli animali, aveva puntato la luce contro le ombre dell'allevamento intensivo. L'anno successivo il rapporto Brambell metteva in risalto il legame esistente tra strutture d'allevamento e benessere degli animali ospitati. Per il comitato tecnico presieduto dallo zoologo irlandese e incaricato dal governo inglese di studiare la condizione degli animali negli allevamenti intensivi alla base del benessere animale stanno cinque libertà: i. libertà dalla sete, dalla fame e dalla cattiva nutrizione raggiunta garantendo all'animale un facile accesso all'acqua potabile, fresca e pulita, e una dieta che ne assicuri lo stato di salute; ii. libertà dal disagio e dal malessere raggiunta grazie ad un ambiente adeguato alle necessità e alle dimensioni dell'animale e comprendente un riparo ed una zona di riposo confortevole; iii. libertà da malattie, ferite e traumi raggiunta attraverso la prevenzione o la rapida diagnosi e la pronta terapia; iv. libertà di manifestare le caratteristiche comportamentali della specie d'appartenenza, potendo contare su locali adeguati e sulla compagnia di altri esemplari della stessa specie; v. libertà da paura e stress raggiunta risparmiando all'animale situazioni che sono fonte di sofferenza psicologica. Risale, invece, solo al 1976 la definizione di benessere animale dell'etologo B.O. Hughes nei termini, appunto, di stato di completa sanità fisica e mentale che consente all'animale di vivere in armonia con il suo ambiente. Sul concetto di benessere animale, dal 1976 più volte ripensato, si veda, oltre HUGHES B.O., *Behaviour as an index of welfare, Proceedings of Vth European Poultry Conference*, Malta, 1976, pagg. 1005 ss., anche D'ARONCO L., *Il benessere degli animali negli allevamenti e la normativa europea. Il caso delle galline ovaiole*, Vicalvi, 2018.

la protezione degli animali da compagnia del 13 novembre 1987)³⁹, e l'Unione Europea⁴⁰.

§ 4 La legge quadro 14 agosto 1991, n. 281 in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo

A fronte di una maggiore sensibilità verso gli animali, il mondo occidentale si concentra sul problema del randagismo. Le procedure di cattura e di soppressione dei randagi, ad esempio, sono divenute motivo di turbamento e di sdegno anche tra gli Italiani, che le ritengono una diseducativa dimostrazione di violenza mentre si cerca di sensibilizzare le nuove generazioni all'amore per la natura.

Si avverte anche l'esigenza di una corretta gestione del territorio in tutte le sue componenti, tra le quali gli animali non possono essere trascurati. Sotto questo profilo i randagi costituiscono un pericolo per la sicurezza delle persone e degli animali e un problema ecologico. Il pericolo sanitario di un'infezione rabica è così elevato che l'Organizzazione mondiale della sanità ha promosso diverse iniziative di contrasto al randagismo sia a livello mondiale che a livello mediterraneo.

Alla fine degli anni ottanta in Italia il randagismo, anche per lo scarso rigore degli enti locali nell'applicazione delle leggi relative al controllo delle nascite e alla cattura, raggiunge proporzioni così grandi da non rimanere inosservato dalle associazioni naturalistiche, le quali, anche in considerazione della gravità dei problemi sollevati dal fenomeno, evidenziano l'opportunità di adottare delle misure di contrasto di carattere legislativo.

Per curare la piaga del randagismo tra il 1987 e il 1988 sono, quindi, presentate alla Camera tre proposte di legge⁴¹, le cui previsioni sono confluite nella legge n. 281 del 14 agosto 1991, Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo⁴².

39 I trattati possono essere consultati sul sito del Consiglio d'Europa, Ufficio dei Trattati <http://conventions.coe.int>.

40 Relativamente alla tutela degli animali prevista dal diritto UE v. *infra* § 5.

41 Si tratta delle proposte di legge nn. 60 presentata il 2 luglio 1987, 784 presentata il 9 luglio 1987 e 2796 presentata il 1 giugno 1988, che possono essere consultate su Normattiva: il portale della legge vigente, all'indirizzo www.normattiva.it

42 Pubblicata in GU 203, 30 agosto 1991.

Ritenendo il randagismo indice e conseguenza di una conformazione del rapporto tra uomo e animale non corretta, il legislatore interviene sulla gestione dell'animale domestico in generale. Dice, infatti, l'art. 1 della l. 281/1991: «Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente».

È decisa, innanzitutto, l'istituzione di un'anagrafe degli animali d'affezione alla quale sarebbero dovuti essere iscritti i cani provvisti di tatuaggio identificativo⁴³. L'anagrafe avrebbe permesso di restituire gli animali che si sono persi ai proprietari, di perseguire coloro che abbandonano il proprio animale domestico, di contrastare il mercato illecito degli animali d'affezione e di eseguire capillari controlli sanitari per prevenire le antropozoonosi. L'anagrafe e l'abolizione dell'imposta sui cani (sulla quale v. *infra* in questo paragrafo) erano già state sperimentate in Francia dove avevano determinato una sensibile riduzione del randagismo e fatto registrare positivi risultati nella lotta alle antropozoonosi.

La L. n. 281/1991 considera, poi, la sterilizzazione una misura idonea a limitare il randagismo attraverso il contenimento delle cucciolate accettabile sotto il profilo umanitario. Alla soppressione dei randagi non si sarebbe più potuto procedere se non, con modo eutanasico, quando gli stessi fossero stati gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.

Per raggiungere gli obiettivi perseguiti dalla legge statale si ritiene fondamentale l'opera delle Regioni, degli enti locali e delle associazioni attive nel campo della difesa degli animali e dei beni ambientali. Tra i compiti dello Stato ci sono quelli di attivazione dell'anagrafe canina nazionale e di ripartizione annuale del fondo istituito per garantire l'attuazione della l. 281/1991. Rientrano, invece, tra le competenze delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano: l'emanazione delle leggi e dei regolamenti applicativi della normativa nazionale in materia di animali d'affezione e contrasto al randagismo e alle sue problematiche; l'istituzione dell'anagrafe canina regionale; l'elaborazione di un programma di prevenzione del randagismo; l'adozione di un piano operativo annuale degli interventi per la tutela degli animali da compagnia e d'affezione; la determinazione dei requisiti strutturali,

⁴³ Mentre l'iscrizione all'anagrafe è obbligatoria per i cani, per gli altri animali è facoltativa ma diviene necessaria per acquisirne il passaporto.

delle modalità di gestione e delle procedure di accreditamento delle strutture delle quali gli enti locali intendono avvalersi quali canili sanitari e canili rifugio; la ricerca di un accordo con le aziende farmaceutiche per la concessione alle strutture di ricovero pubbliche e private senza fini di lucro di agevolazioni sull'acquisto di medicinali destinati alle cure degli animali ospitati; la ripartizione dei contributi statali fra gli enti locali. Sono, infine, compiti dei Comuni e delle Comunità montane la costruzione dei canili sanitari (questi sono le strutture dove gli animali catturati vengono tenuti sotto osservazione per un certo periodo di tempo trascorso il quale, previa valutazione favorevole del veterinario, vengono trasferiti ai canili rifugio) e dei canili rifugio (questi sono le strutture che ospitano gli animali provenienti dai canili sanitari e che si adoperano per la loro adozione) e il ricovero, la custodia e il mantenimento degli animali presso i canili rifugio. Emerge così la volontà del legislatore di riservare agli enti locali lo svolgimento di un "servizio pubblico obbligatorio"⁴⁴.

I Comuni, singoli o associati, e le Comunità montane possono gestire i canili direttamente o possono affidare il servizio di canile alle associazioni animaliste o a privati esperti nella protezione degli animali. Qualora i Comuni e le Comunità montane scelgano di non gestire direttamente il servizio di canile devono, tuttavia, consentire a tutti gli operatori economici di concorrere per l'affidamento del servizio, predisponendo un bando di gara o un avviso per manifestazione di interesse, e questo dal momento che l'azione amministrativa è improntata ai principi di imparzialità e di parità di trattamento e, con particolare riferimento al settore dei contratti pubblici, di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, concorsualità e rotazione tra gli operatori economici⁴⁵.

44 Definiscono in questi termini l'attività svolta dagli enti locali sulla base della l. 281/1991 LOTTINI M., *La tutela degli animali d'affezione tra diritto italiano ed europeo*, in *Rivista Quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente*, anno 2017, fasc. 1, pagg. 100 ss., e la giurisprudenza ivi citata.

45 In passato è accaduto che canili siano stati gestiti per molti anni sulla base di convenzioni con associazioni animaliste o con organizzazioni private tacitamente prorogate alla scadenza. A giustificazione delle gestioni, che nella sostanza integravano degli affidamenti di un servizio in forma diretta, veniva addotto che l'interruzione del servizio di canile in assenza di proroga delle convenzioni avrebbe determinato una violazione dell'art. 340 c.p. (Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica utilità). I giudici amministrativi hanno, però, chiarito che, per effetto dei principi europei che considerano la proroga o il rinnovo di un contratto quale contratto nuovo che soggiace a regole competitive, è vietata la proroga tacita e che, per evitare l'interruzione di un servizio pubblico o di pubblica utilità, la proroga può essere concessa con provvedimento espresso solo per il tempo necessario a consentire l'espletamento di una gara.

Le associazioni di volontariato possono partecipare alle gare per l'affidamento del servizio di canile se l'attività oggetto della gara è funzionale al loro scopo associativo e compatibile con il loro statuto⁴⁶. Grava, infatti, sull'affidatario del servizio la responsabilità della corretta gestione dello stesso.

La possibilità di affidare ai privati il servizio di canile porta con sé la necessità di bilanciare l'esigenza di non sottrarre all'applicazione delle regole di mercato l'affidamento del servizio con quella di garantire il miglior trattamento degli animali. Le due istanze si ritengono oggi bilanciate quando sono presenti all'interno delle organizzazioni private soggetti provenienti dal mondo del volontariato animalista e, quindi, particolarmente attenti ai problemi degli animali ed esperti nella loro cura.

Le proposte di legge presentate tra il 1987 e il 1988 chiedevano tutte l'abolizione dell'imposta comunale che a quei tempi, salvo qualche eccezione, colpiva annualmente i possessori di cani. Diverse ragioni militavano a favore dell'abolizione dell'imposta: l'imposta incentivava l'abbandono dei cani e colpiva il portafoglio del cittadino che, adottando un randagio, dava un concreto apporto nella lotta al randagismo e alla soluzione dei problemi, anche economici, legati al fenomeno; l'imposta generava un reddito irrilevante per l'erario ed inferiore al costo di riscossione sicché appariva conveniente una sua abolizione e la compensazione del mancato gettito con quello derivante da un inasprimento delle pene pecuniarie previste per chi maltratta e abbandona gli animali.

Il legislatore, infine, ha ritenuto che la tutela degli animali da compagnia non potesse poggiare unicamente sulla punizione dei responsabili dei maltrattamenti e degli abbandoni e, dunque, ha affiancato alla repressione degli illeciti campagne di informazione e di sensibilizzazione all'amore per gli animali rivolte a tutti i cittadini e, in particolare, ai giovani.

Per concludere, merita in questa sede di essere ricordata la figura del Garante degli animali che di recente ha fatto ingresso nel nostro ordinamento. Il Garante degli animali nasce per assicurare la corretta attuazione ed applicazione della normativa in materia di tutela degli animali, creando dei momenti di raccordo tra autorità nazionali,

⁴⁶ In questo senso si è espresso anche Cons. Stato, Sez. V, 25 gennaio 2016, n. 230 che ha ritenuto l'attività di utilizzo degli animali per l'esecuzione di progetti in favore dei disabili svolta da un'associazione compatibile con la funzione di recupero dei randagi svolta dai canili.

Per un'analisi dell'argomento dell'affidamento ad associazioni o ad altri enti privati del servizio di canile v. SINISI M., *Appalti pubblici e contrasto al randagismo*, in *CULTURA E DIRITTI. Per una formazione giuridica*, anno 2018, fasc. 1-2, pagg. 89 ss.

organizzazioni di volontariato, imprenditori e cittadini. Tra i compiti del Garante si annoverano quelli: di supportare gli uffici comunali e la polizia locale nella gestione dei casi di maltrattamento di animali; di vigilare sulla corretta applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela di animali, ricevendo reclami e segnalazioni; di segnalare l'opportunità di adottare provvedimenti normativi, talvolta dettati dalla necessità di adeguare il diritto nazionale alle indicazioni dell'Unione europea; di formulare proposte e progetti finalizzati a migliorare le condizioni di vita degli animali; di convocare periodicamente tavoli di confronto con le associazioni animaliste che operano sul territorio; di promuovere campagne di informazione e di sensibilizzazione al rispetto degli animali.

Il fallimento dei diversi tentativi, che si sono susseguiti a partire dal 2009, di istituire un Garante degli animali a livello nazionale ha stimolato l'autonoma iniziativa dei Comuni, i quali, con loro regolamenti, hanno creato dei garanti talvolta interni alle amministrazioni comunali e dotati dei poteri tipici delle amministrazioni di riferimento, altre volte esterni alle amministrazioni comunali e con funzioni meramente propositive e consultive.⁴⁷

Sia integrato nell'amministrazione comunale oppure no, il Garante degli animali si presenta come una figura di garanzia del benessere degli animali e, pertanto, il suo ufficio deve essere ricoperto da un soggetto particolarmente sensibile ai problemi che affliggono il mondo animale ed esperto nel settore dei diritti degli animali.

§ 5 Tutela degli animali e diritto dell'Unione Europea. L'art. 13 del Trattato di Lisbona

L'Unione Europea non è rimasta indifferente alla questione del benessere animale che ha conquistato una posizione di primo piano nel dibattito giuridico negli anni settanta del secolo scorso.

⁴⁷ Per approfondimenti sui tentativi di istituire un Garante degli animali con legge dello Stato e sull'esperienza italiana dei Garanti comunali v. il saggio di LOTTINI M. e GALLO G., *Le iniziative a garanzia del benessere degli animali tra ordinamento interno e ordinamento europeo: la EU Platform on animal welfare e il Garante degli animali*, in *CULTURA E DIRITTI. Per una formazione giuridica*, anno 2018, fasc. 1-2, pagg. 103 ss.

Nel 1988 la Comunità economica europea ha ratificato la Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti del 10 marzo 1976, la quale protegge gli animali da reddito rivolgendo l'attenzione alle condizioni di ricovero, all'alimentazione e alle cure. La direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 che dà attuazione ai principi contenuti nella Convenzione è uno dei più importanti atti delle istituzioni europee in materia di benessere degli animali negli allevamenti⁴⁸.

Dal giugno 2004 l'Unione Europea è parte della Convenzione europea sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale aggiornata nei contenuti a distanza di oltre trent'anni dalla convenzione originaria. La Convenzione del 20 febbraio 1971 voleva porre fine alle tribolazioni alle quali erano soggetti gli animali da reddito durante il trasporto, fissando spazi minimi da rispettare e requisiti di adeguatezza, ventilazione ed igiene dei mezzi di trasporto, disponendo in ordine alla nutrizione, all'abbeveramento e all'assistenza veterinaria degli animali durante il viaggio, e regolando le operazioni di carico e di scarico dei mezzi; le sue norme, che nel frattempo si sono evolute recependo le più recenti conoscenze in materia, si applicano oggi al trasporto internazionale degli animali di ogni specie.

Tutela degli animali vuol dire anche tutela della fauna selvatica, che l'Unione Europea assicura sin dal 1979 quando ha firmato la Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa e attraverso altri atti normativi⁴⁹.

La Comunità economica europea figura anche tra i primi firmatari della Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici del 18 marzo 1986, la quale non solo dissuade le Parti dall'effettuare esperimenti sugli animali quando non siano necessari ed incoraggia la ricerca di

48 La direttiva 98/58/CE, gli altri atti legislativi e le proposte legislative delle istituzioni europee, i trattati e la giurisprudenza dell'UE possono essere consultati su EUR-Lex, la banca dati del diritto dell'Unione europea all'indirizzo eur-lex.europa.eu.

49 Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione del 3 marzo 1973, che riceve applicazione nella UE dal 1 gennaio 1984, e Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, che ha sostituito il Regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982 relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione. Una traduzione non ufficiale della Convenzione di Washington del 3 marzo 1973 è reperibile al seguente url: https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/Convenzione_di_Washington_del_3_marzo_1973.pdf. Relativamente al Regolamento (CEE) n. 3626/82 e al Regolamento (CE) n. 338/97 che l'ha sostituito v. nota 48.

metodi alternativi, ma anche le obbliga a prendersi cura degli animali da laboratorio e ad evitargli ogni inutile sofferenza⁵⁰.

Un riferimento al benessere degli animali è contenuto nella Dichiarazione sulla protezione degli animali⁵¹ allegata all'atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il Trattato di Maastricht. Si risolve, pertanto, in una presa di posizione di natura politica l'invito rivolto al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri della CE a tenere pienamente conto, nell'elaborazione e nell'attuazione della legislazione comunitaria nei settori della politica agricola comune, dei trasporti, del mercato interno e della ricerca, delle esigenze in materia di benessere degli animali.

50 Esprime perfettamente lo spirito della Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici ed anzi rafforza la tutela degli animali il Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici, il quale, stando all'interpretazione che la CGUE ha offerto delle sue norme, si preoccupa di vietare l'*animal testing* degli ingredienti dei prodotti cosmetici anche quando serva ad escluderne la pericolosità per la salute umana e limita fortemente l'importazione e la commercializzazione nell'UE di prodotti ottenuti svolgendo test sugli animali. Il regolamento in parola risulta, tuttavia, pregiudizievole per i produttori europei impossibilitati a vendere i propri prodotti nei Paesi extraeuropei che non sono disposti a fare a meno della sperimentazione animale a discapito della salute umana e rende necessario un intervento politico atto a scongiurare l'incomerciabilità dei prodotti comunitari in quei Paesi terzi.

Sul Regolamento (CE) n. 1223/2009 e sulle sue implicazioni si veda, più ampiamente, LOTTINI M., *Benessere degli animali e diritto dell'Unione Europea*, in *CULTURA E DIRITTI. Per una formazione giuridica*, anno 2018, fasc. 1-2, pagg. 11 ss. e la bibliografia ivi richiamata.

S'ispira al principio delle tre R (*replacement, reduction, refinement*) elaborato dagli zoologi W.M.S. Russell e R.L. Burch e che preme per una riduzione degli esperimenti sugli animali e per lo sviluppo di metodi di ricerca alternativi, oltre che per il miglioramento del trattamento degli animali da laboratorio, anche la Direttiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 contenente le linee guida per la sperimentazione medico-farmaceutica in Europa. Il recepimento della Direttiva nel nostro Paese mediante il d.lgs. 26/2014 ha generato problemi non di poco conto: il divieto di allevare sul suolo nazionale cani, gatti e primati non umani destinati alla sperimentazione ha portato i ricercatori ad avvalersi di animali cresciuti in altri Paesi, magari poco sensibili alla problematica del benessere animale, e costretti a subire lo stress connesso al loro trasporto in Italia.

Nel settore della ricerca biomedica il legislatore italiano ha cercato di riconoscere agli animali una tutela più forte di quella immaginata dal legislatore europeo. Tuttavia, la Commissione europea, auspicando una disciplina idonea a bilanciare le esigenze della ricerca scientifica con quelle della protezione degli animali, ha ritenuto la normativa italiana non conforme alla Direttiva e ha avviato contro l'Italia una procedura di infrazione.

Il principio delle tre R è enunciato nel saggio di RUSSELL W.M.S e BURCH R.L., *The Principles of Human Experimental Technique*, London, 1959.

Sulla Direttiva 2010/63/UE e sulle questioni sollevate dal suo recepimento in Italia si veda, tra i tanti, PAVONE I.R., *Animal Experimentation and Animal Welfare in the Context of the European Union: Reflections on the Directive 2010/63/EU and its Transposition in Italy*, in *BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto*, Essays, anno 2015, fasc. 3, pagg. 75 ss.

51 Pubblicata in GUCE, C 191, 29 luglio 1992.

Gli animali vengono definiti “esseri senzienti” per la prima volta in un atto giuridico con il Trattato di Amsterdam⁵², che alla protezione e al benessere degli animali ha dedicato un Protocollo. A quanto affermato dal Trattato di Amsterdam a livello di preambolo il Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa⁵³ ha cercato di riconoscere la giusta importanza. La mancata ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, dovuta alla sua bocciatura nei referendum popolari di Francia e Olanda, ha portato all’approvazione del Trattato di Lisbona⁵⁴ che modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e che è entrato in vigore l’1 dicembre 2009.

La natura senziente degli animali viene, dunque, sancita dall’art. 13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea⁵⁵ con le seguenti parole: «Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale».

Va segnalato che né il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, né i trattati che lo hanno preceduto si sono cimentati in una definizione di “essere senziente”, ma viene spontaneo pensare ad un animale sensibile e che soffre nell’adattarsi all’ambiente che lo circonda⁵⁶.

52 V. nota 48.

53 V. nota 48.

54 V. nota 48.

55 V. nota 48.

56 Amplessima diffusione in ambito scientifico e legislativo ha la definizione di “benessere animale” come “stato dell’animale in relazione ai tentativi di far fronte al proprio ambiente”, proposta dal prof. D.M. Broom. Secondo il biologo inglese il benessere dell’animale dipende sia dalle condizioni di salute che dalle emozioni generate nell’animale dal processo di adattamento all’ambiente che lo circonda e si misura valutando gli sforzi che l’animale è in grado di compiere per raggiungere le condizioni di vita ideali. Dunque, il concetto di benessere animale è strettamente legato a quelli di adattamento e di stress, quest’ultimo da intendersi come una condizione avversa determinata dall’incapacità dell’animale di adattarsi ad uno stressore. Da quanto detto emerge che uno stesso ambiente di vita determina nei singoli animali un diverso grado di benessere.

Sul concetto di “benessere animale” secondo Broom si veda BROOM D.M., *Indicators of poor welfare*, in *British Veterinary Journal*, Issue 6, novembre-dicembre 1986, vol. 142, pagg. 524 ss.

Per una applicazione del concetto di “benessere animale” elaborato da Broom all’allevamento dei bovini da carne v. MEO ZILIO D., *Il Benessere animale*, in *Rivista di Agraria.org*, 1 maggio 2007, n. 38.

Alcuni aspetti della formulazione dell'art. 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sembrano tradire la sua collocazione tra i principi e tra le disposizioni di applicazione generale ed hanno l'effetto di ridurre la protezione offerta agli animali dalla disposizione normativa. Il fatto che occorra contemperare le esigenze di benessere degli animali con il rispetto delle disposizioni legislative o amministrative e delle consuetudini degli Stati membri, in particolare, per quanto riguarda i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale stride con la collocazione della disposizione normativa che protegge gli animali tra i principi e determina una tutela degli animali non appagante se solo si pensa ai pali, alle corride o alle altre manifestazioni locali in cui gli animali vengono brutalizzati o vengono esposti a pericolo di morte. Per quanto il mercato interno costituisca il cuore della costruzione europea, il dover tenere conto del benessere degli animali solo in alcuni settori che sono oggetto delle politiche dell'UE è incoerente con la qualificazione di disposizione di applicazione generale dell'articolo 13 e limita l'ambito della tutela degli animali.

Al Trattato di Lisbona va, dunque, riconosciuto il merito di aver conferito effettiva rilevanza giuridica ad un concetto, quello della natura senziente degli animali, fino ad allora non adeguatamente valorizzato; ciò nonostante la tutela degli animali che emerge dal Trattato risulta essere troppo aperta al compromesso.⁵⁷

Che la protezione del benessere degli animali possa essere considerata un principio generale del diritto europeo è escluso anche da una giurisprudenza costante della CGUE⁵⁸. Nella sentenza Jippes del 12 luglio 2001 la CGCE, pronunciandosi sul ricorso di una signora olandese avverso il rifiuto, oppostole dalle autorità nazionali, di vaccinare contro l'afta epizootica alcuni capi di bestiame che la stessa aveva allevato come animali da compagnia, ha espressamente detto che garantire il benessere degli animali non costituisce un principio generale del diritto europeo o un obiettivo del Trattato che istituisce la Comunità europea che non è stato espressamente dichiarato. Che la protezione degli animali non costituisca un principio generale del diritto europeo emerge inequivocabilmente nell'ambito della politica agricola comune dove

57 Cfr. LOTTINI M., *Benessere degli animali e diritto dell'Unione Europea*, cit., pagg. 11 ss.

58 CGUE, 23 aprile 2015, *ZuchtviehExport*, C-424/13; CGCE, 18 giugno 2008, *Nationale Raad Van Dierenkwekers*, C-219/07; CGCE, 17 gennaio 2008, *Viamex Agrar Handel e ZVK*, cause riunite C-37 e 58/06; 12 luglio 2001, CGCE, 12 luglio 2001, *H. Jippes et al. Vs Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij*, C-189/01; CGCE, 23 febbraio 1988, *Regno Unito c. Consiglio*, C-131/86.

soltanto un provvedimento manifestamente inidoneo a realizzare gli obiettivi prefissati dal legislatore europeo è illegittimo, per nulla importando che tale provvedimento sia rispettoso del benessere degli animali⁵⁹. Nella sentenza *Compassion in World Farming*⁶⁰ del 19 marzo 1998 la CGCE aveva già avuto modo di escludere che un principio generale di protezione del benessere degli animali trovasse fondamento nella Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti.

La CGUE, però, non ha mai negato l'interesse manifestato dall'Unione nei confronti della salute e della protezione degli animali: il benessere degli animali è uno degli interessi da prendere in considerazione nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione, ma non costituisce un interesse da perseguire ad ogni costo. Sia ben chiaro, però, che non un qualunque interesse può prevalere su quello al benessere degli animali, il quale può essere sacrificato solo per tutelare un bene giuridico di valore superiore.⁶¹ Influenzano il bilanciamento di interessi i principi fondamentali del diritto dell'UE della necessità e della proporzionalità.

Come emerge dalle pronunce della CGUE, la tutela del benessere degli animali non rappresenta un principio generale del diritto europeo e sono, quindi, rimaste deluse le aspettative generate dal Trattato di Lisbona che afferma la natura senziente degli animali. L'art. 13 TFUE rappresenta, tuttavia, più che un punto di arrivo una vera e propria base di partenza per dare impulso alla costituzionalizzazione del diritto degli animali⁶² perché la qualificazione degli animali come esseri senzienti pone dei

59 L'ampia discrezionalità del legislatore europeo nella politica agricola comune è stata ridimensionata sul finire degli anni ottanta, quando la CGCE ha detto che «il perseguimento delle finalità della politica agricola comune... non può prescindere da esigenze di interesse generale, come la tutela... della salute o della vita... degli animali». Cfr. CGCE, 23 febbraio 1988, Regno Unito c. Consiglio, cit., par 17.

60 CGCE, 19 marzo 1998, *Compassion in World Farming*, C-1/96.

61 Stabilisce l'art. 36 TFUE che le disposizioni in materia di libera circolazione delle merci lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Nel corso degli anni la CGUE ha esteso l'applicazione dell'interesse limite della tutela della salute e della vita degli animali in settori diversi dalla circolazione delle merci.

Limita la portata dell'art. 36 TFUE quanto stabilito dalla CGCE nella sentenza *Compassion in World Farming*: lì si dice che non è possibile introdurre misure restrittive delle esportazioni giustificate da ragioni di tutela della salute e della vita degli animali se è stata adottata una Direttiva di armonizzazione che tiene conto del benessere degli animali.

62 Si parla dell'art. 13 TFUE in questi termini in BARZANTI F., *La tutela del benessere degli animali nel Trattato di Lisbona*, in *Dir. Un. eur.*, anno 2013, fasc. 1, pagg. 49 ss.

problemi di ordine etico-giuridico dei quali il legislatore, europeo e nazionale, e i giudici non possono non farsi carico.

La costituzionalizzazione della tutela degli animali e l'affermazione della loro natura senziente nell'art. 13 TFUE hanno prodotto dei cambiamenti negli ordinamenti giuridici degli Stati membri anche in quei settori, come il diritto penale o civile, non direttamente regolati dal diritto europeo: dal momento che gli animali non possono più essere visti come beni da gestire secondo logiche aziendali ispirate al minor costo ma devono essere considerati esseri senzienti con proprie caratteristiche etologiche da tutelare, la II Sezione Penale del Tribunale di Brescia con la sentenza n. 210 del 23 gennaio 2015⁶³ ha condannato i vertici di Green Hill 2001 S.r.l. per i delitti di maltrattamento e di uccisione di animali, disponendo anche la confisca di tutti gli animali e la pena accessoria della sospensione dell'attività di allevamento per due anni; nonostante la visione tradizionale, basata sul dato letterale del Codice Civile e del Codice di Procedura civile, che equipara gli animali ai beni mobili, un decreto del 13 marzo 2013 della IX Sezione Civile del Tribunale di Milano⁶⁴, richiamando espressamente il Trattato di Lisbona, ha stabilito che l'animale non può più essere collocato nell'area semantica concettuale delle "cose" ma deve essere riconosciuto come "essere senziente" e, pertanto, che è legittima facoltà dei coniugi separandi decidere con chi dei due l'animale domestico andrà a vivere.

L'art 13 TFUE ha prodotto anche delle conseguenze di ordine politico, tra le quali si segnala la ratifica ed esecuzione nel nostro Paese della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia del 13 novembre 1987 avvenuta nel 2010⁶⁵ e, nonostante la norma imponga di temperare la tutela del benessere degli animali con il rispetto delle disposizioni legislative o amministrative e delle consuetudini degli Stati membri in particolare relative ai riti religiosi, alle tradizioni culturali e al patrimonio regionale, l'approvazione nel 2015 da parte del Parlamento europeo di un emendamento che ha cancellato dal bilancio dell'Unione Europea i sussidi per gli allevatori di tori da combattimento.

63 Tribunale di Brescia, Sez. II pen., 23 gennaio 2015, Gotti, Rondot, Bravi e Graziosi, in http://www.consiglioregionale.piemonte.it/dwd/organismi/garante_animali/2017/sentenze/sentenza_green_hill_1_grado.pdf

64 Tribunale di Milano, Sez. IX civ., decreto 13 marzo 2013, in *Dir. famiglia*, anno 2013, fasc. 3, I, pagg. 1005 ss.

65 Sulla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia e sulla l. 4 novembre 2010, n. 201 con cui è stata ratificata in Italia v. *infra* § 6.

Nel corso degli anni le istituzioni europee sono passate dall'emanare nuove normative che tutelano gli animali all'adottare misure che assicurano la corretta attuazione ed applicazione di quelle esistenti. Sono perciò state create delle reti tra istituzioni europee e autorità nazionali allo scopo di favorire l'attuazione delle norme che proteggono gli animali e di agevolare la risoluzione delle controversie sorte tra operatori economici o cittadini ed amministrazioni e che coinvolgono animali, sono stati imposti obblighi di informazione e sono stati individuati luoghi deputati alla discussione su argomenti collegati alla vita e alla salute degli animali.

Nasce per promuovere la corretta ed efficiente applicazione della normativa vigente che riguarda gli animali la EU Platform on animal welfare (EUPAW), un comitato di esperti istituito da una Decisione della Commissione europea del 24 gennaio 2017⁶⁶ e che permette lo scambio di informazioni, conoscenze scientifiche e buone pratiche ed il dialogo tra autorità europee e nazionali, imprenditori, società civile e mondo accademico.⁶⁷

§ 6 La Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia e la l. 4 novembre 2010, n. 201

Agli inizi degli anni ottanta il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha invitato il Comitato intergovernativo di esperti per la protezione degli animali (CAHPA) ad affrontare con uno o più atti di diritto internazionale i problemi evidenziati dalla Raccomandazione 860 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sui pericoli della sovrappopolazione degli animali domestici per la salute e per l'igiene dell'Uomo e sui metodi umani per limitare tali pericoli⁶⁸.

66 Decisione della Commissione del 24 gennaio 2017 che istituisce il gruppo di esperti della Commissione "Piattaforma sul benessere degli animali", 2017/C 31/12 in GUE, C 31, 31 gennaio 2017.

67 Che l'EUPAW non avrebbe discusso l'adozione di nuove normative ma avrebbe reso possibile una sinergia tra autorità europee e nazionali, imprese, società civile e mondo accademico per garantire una migliore applicazione delle normative esistenti che si occupano di animali e si preoccupano del loro benessere è stato precisato nella prima riunione dell'organismo.

Sulla composizione e sulle prime iniziative dell'EUPAW v. LOTTINI M., GALLO G., *Le iniziative a garanzia del benessere degli animali tra ordinamento interno e ordinamento europeo: la EU Platform on animal welfare e il Garante degli animali*, cit., pagg. 103 ss.

68 La Raccomandazione dell'Assemblea Parlamentare può essere consultata al seguente url: pace.coe.int/en/files/14894

Convinto della necessità di riconoscere una protezione di diritto internazionale agli animali da compagnia con un apposito atto, il CAHPA era dell'idea che tale protezione dovesse basarsi sulla salvaguardia della salute e del benessere animale, sul modello di quanto avvenuto con le convenzioni già elaborate a tutela degli animali in seno al Consiglio d'Europa. Gli inconvenienti causati dagli animali randagi e il pericolo che questi rappresentano per la salute e la sicurezza dell'Uomo sono, dunque, solo alcune delle questioni considerate dalla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia.⁶⁹

L'art. 1 della Convenzione redatta a Strasburgo il 13 novembre 1987⁷⁰ fornisce una serie di definizioni che delineano l'ambito di applicazione delle disposizioni pattizie e compongono un vocabolario comune ad uso degli Stati che adottano norme a tutela degli animali. In particolare, per "animale da compagnia" si intende «ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia», mentre con il termine "randagio" si fa riferimento ad «ogni animale da compagnia senza alloggio domestico o che si trova all'esterno dei limiti dell'alloggio domestico del suo proprietario o custode e che non è sotto il controllo o la diretta sorveglianza di alcun proprietario o custode».

L'ambito di applicazione della Convenzione è limitato agli animali da compagnia, categoria che non comprende gli animali da reddito, quelli da laboratorio e quelli tenuti nei circhi e negli zoo. E' comunque riconosciuta alle Parti la facoltà di estendere l'applicazione delle disposizioni della Convenzione a categorie di animali che non sono espressamente menzionate dallo strumento di diritto internazionale (v. art. 2, comma 3).

Le disposizioni della Convenzione non riguardano neppure gli animali selvatici per non incoraggiarne il prelievo dall'ambiente naturale al fine di tenerli come animali da compagnia⁷¹. Dispone, anzi, l'art. 2, comma 2 che «Nessuna disposizione della presente Convenzione è intesa a pregiudicare l'attuazione di altri strumenti per la protezione degli animali o per la preservazione delle specie selvatiche in pericolo».

69 Cfr. par. 9 e 10 dell'*Explanatory Report to the European Convention for the Protection of Pet Animals*, pubblicato sul sito del Consiglio d'Europa, Ufficio dei Trattati coe.int/it/web/conventions/

70 La Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia può essere consultata sul sito del Consiglio d'Europa, Ufficio dei Trattati.

71 V. *Explanatory Report to the European Convention for the Protection of Pet Animals*, par. 16.

Le Parti possono adottare norme più rigorose di quelle contenute nella Convenzione per assicurare una protezione più forte agli animali da compagnia.

Nel secondo capitolo della Convenzione sono fissati i principi per il mantenimento degli animali da compagnia, la cui osservanza garantisce loro una vita libera da ingiustificabili dolori e sofferenze, da angosce e dal timore di essere abbandonati. Ogni persona che tiene con sé un animale da compagnia o che ha accettato di occuparsene è resa responsabile della sua salute e del suo benessere, deve fornirgli acqua, cibo, cure e attenzioni secondo le necessità della specie e della razza di appartenenza e secondo i bisogni etologici, e deve impedirne la fuga (v. artt. 3 e 4). Gli animali da compagnia non devono essere addestrati con metodi che compromettano la loro salute e il loro benessere, né con strumenti che possano causare ferite, dolori o sofferenze (art. 7).

L'art. 8 della Convenzione si occupa delle attività di commercio, allevamento e custodia a fini commerciali degli animali da compagnia⁷², le quali devono essere dichiarate all'Autorità competente con indicazione della persona responsabile, che deve avere acquisito attraverso la formazione professionale e una sufficiente esperienza le nozioni e le capacità necessarie all'esercizio di tali attività, e delle strutture che sono o saranno utilizzate per il loro svolgimento, le quali devono garantire la salute e il benessere degli animali. Gli animali da compagnia non devono essere venduti ai minori di sedici anni senza il consenso esplicito dei genitori o delle persone che esercitano la responsabilità parentale poiché si dubita che delle persone nel migliore dei casi adolescenti se ne sappiano prendere adeguatamente cura (art. 6). L'Autorità competente controlla che le attività rispettino i requisiti stabiliti nell'interesse degli animali e, in caso contrario, ne vieta lo svolgimento. Questa disciplina si applica anche alla gestione dei rifugi per animali, i quali sono degli istituti a fini non di lucro nei quali gli animali da compagnia sono tenuti in congruo numero e che, se la legislazione nazionale lo consente, possono accogliere animali randagi.

⁷² Con l'espressione "commercio di animali da compagnia" ci si riferisce all'insieme delle transazioni effettuate in maniera regolare, per quantitativi rilevanti ed a fini di lucro che comportano il trasferimento di proprietà degli animali da compagnia (v. art. 1, comma 2). Per allevamento e custodia di animali da compagnia a fini commerciali si intendono l'allevamento e la custodia praticati principalmente a fini di lucro e per quantitativi rilevanti (art. 1, comma 3 della Convenzione).

L'art. 9 vieta l'utilizzo degli animali da compagnia nelle pubblicità, negli spettacoli, nelle esposizioni, nelle competizioni o nelle altre manifestazioni che mettano a repentaglio la loro salute o il loro benessere. E', pertanto, vietato somministrare all'animale sostanze o sottoporlo a trattamenti o procedimenti che elevano o diminuiscono il livello naturale delle sue prestazioni. Gli interventi chirurgici per scopi non curativi sono vietati a meno che il veterinario li ritenga necessari per ragioni di medicina veterinaria o vadano a beneficio dell'animale o servano ad impedirne la riproduzione. Sono, quindi, vietati il taglio della coda e delle orecchie, la recisione delle corde vocali, l'asportazione degli artigli e dei denti motivati da ragioni puramente estetiche o dall'esclusivo interesse del proprietario. Gli interventi che comportano significativi dolori per l'animale devono essere effettuati in anestesia da un veterinario o sotto il suo controllo; gli interventi che non richiedono anestesia possono essere praticati da una persona competente, compatibilmente alla legislazione nazionale (cfr. art. 10 della Convenzione).

Il terzo capitolo della Convenzione affronta il problema del randagismo che tanto ha preoccupato gli Stati membri del Consiglio d'Europa. Le Parti possono adottare misure per la riduzione del numero dei randagi, le quali non devono causare agli animali dolori, sofferenze o angosce che possono essere evitate (v. art. 12). In particolare, le Parti si impegnano a prendere in considerazione l'identificazione permanente dei cani e dei gatti con mezzi che causino all'animale solo sofferenze ed angosce di poco conto e passeggiere, come il tatuaggio abbinato ad un sistema di anagrafe, i quali permettono anche di restituire gli animali che si sono persi ai proprietari. Un'altra misura di contrasto al randagismo a cui le Parti possono ricorrere è la sterilizzazione degli animali.

L'uccisione di un animale da compagnia o di un randagio può essere praticata solo da un veterinario o da un'altra persona competente ed in modo tale da arrecare all'animale il minimo di sofferenze possibile. Solo nei casi di urgenza, ad esempio per porre fine alle sofferenze dell'animale, e quando non sia possibile ottenere rapidamente l'assistenza di un veterinario o di un'altra persona competente può procedere all'uccisione un soggetto non esperto, sempre cercando di risparmiare all'animale inutili sofferenze fisiche e psicologiche (cfr. art. 11 della Convenzione).

Nella lotta al randagismo e per promuovere il rispetto degli animali, le Parti si impegnano, inoltre, a sviluppare programmi di informazione ed educazione sulle norme contenute nella Convenzione, volti, in particolare, ad avvertire dei pericoli connessi all'inserimento di animali selvatici come animali da compagnia, a scoraggiare il dono di animali da compagnia e a segnalare le conseguenze negative del loro acquisto irresponsabile, che porta ad un aumento del numero degli animali non voluti ed abbandonati (v. art. 14).

La Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia è stata redatta a Strasburgo il 13 novembre 1987 ma è stata ratificata dall'Italia oltre vent'anni più tardi con la l. 4 novembre 2010, n. 201. Nonostante il nostro Paese abbia, nel frattempo, adottato delle normative che hanno dato attuazione alla maggior parte dei principi enunciati dall'accordo internazionale, talvolta superando le previsioni minime stabilite dallo stesso⁷³, quando è stato presentato alla Camera il d.d.l. n. 2836 di ratifica ed esecuzione della Convenzione⁷⁴ alcune disposizioni della stessa non avevano ancora ricevuto piena attuazione da parte della legislazione nazionale.

In origine, il d.d.l. n. 2836 prevedeva l'espunzione delle parole «per crudeltà» dagli artt. 544-bis e 544-ter c.p. che puniscono, rispettivamente, l'uccisione e il maltrattamento di animali. Nella prima delle disposizioni l'eliminazione delle parole, con le quali si sottolinea una particolare spinta nella condotta e cioè il suo essere preceduta da impulsi o sentimenti caratterizzati da assenza di pietà per l'animale o perfino da compiacimento per la sua morte, si giustificava pienamente non solo in considerazione del fatto che l'uccisione “per crudeltà” rappresenta una *species* dell'uccisione “senza necessità”, ma anche per porre fine ad un discusso atteggiamento della giurisprudenza che ravvisa nell'agente un dolo specifico quando la morte dell'animale è cagionata “per crudeltà” e un dolo generico quando la stessa è cagionata “senza necessità”⁷⁵. L'eliminazione del riferimento alla crudeltà, inoltre,

73 Ci si riferisce alla legge quadro 14 agosto 1991, n. 281 in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, all'Accordo Stato-Regioni sul benessere degli animali da compagnia e *pet-therapy*, recepito con d.P.C.M. del 28 febbraio 2003 e alla l. 20 luglio 2004, n. 189 che contiene disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.

74 Il d.d.l. n. 2836 di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia e recante norme di adeguamento dell'ordinamento interno può essere consultato al seguente url: documenti.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0029610.pdf

75 Cfr. Cass., Sez. II, 26 marzo 2010, n. 24734, Zanzurino Silvio, in *Dir. giur. agr. amb.*, anno 2011, n. 2, I, pagg. 136 s., con nota di MAZZA P.; Cass., Sez. III, 24 ottobre 2007, n. 44822, Borgia C., cit., pagg. 497 ss.; Cass., Sez. III, 5 dicembre 2005, n. 46784, Boventi G. E., in *Dir. giur. agr. amb.*,

ampliava la portata normativa dell'incriminazione che sarebbe stata esclusa solo quando la salvaguardia degli interessi umani non si sarebbe potuta realizzare se non con l'uccisione dell'animale. Nell'art. 544-ter c.p. il d.d.l. n. 2836 introduceva, inoltre, ulteriori modalità esecutive della condotta punita, consistenti nell'amputazione della coda o delle orecchie, nella recisione delle corde vocali, nell'asportazione delle unghie o dei denti e nella sottoposizione dell'animale ad interventi chirurgici per scopi non terapeutici. Veniva, però, esclusa la punibilità qualora gli interventi fossero eseguiti da un veterinario in quanto utili al benessere dell'animale o per impedirne la riproduzione. La conseguente applicazione a tutti gli animali di una norma concepita dalla Convenzione per i soli animali da compagnia si giustificava per la sensibilità maturata dalla società nei confronti di ogni specie animale e per il fatto che l'ampiezza della definizione di "animale da compagnia" offerta dalla Convenzione non consente di individuare con precisione gli animali interessati dalla norma⁷⁶. Le riferite variazioni delle disposizioni che puniscono l'uccisione e il maltrattamento di animali sono, però, state soppresse, nel corso dell'esame del disegno di legge, dal Senato, il quale per tali delitti si è limitato a stabilire degli aumenti di pena.

La L. 4 novembre 2010, n. 201 introduce nel nostro ordinamento, con l'art. 4, il delitto di traffico illecito di animali da compagnia. La scelta di non inserire il nuovo delitto nel Codice penale è stata dettata dalla presenza nella disposizione normativa di rinvii mobili a disposizioni comunitarie che disciplinano, per finalità sanitarie, le modalità degli scambi comunitari ed extracomunitari di animali⁷⁷. Il comma 1 dell'art. 4 punisce con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3000 a euro 15000 chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce nel territorio nazionale gli animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003⁷⁸, privi dei sistemi per

anno 2006, n. 10, I, pagg. 611 s., con nota di MAZZA P.

76 V. sul punto atto C. 2836, pag. 5, url: documenti.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0029610.pdf

77 V. sul punto atto C 2836, pag. 6.

78 Il Regolamento (CE) n. 998/2003, consultabile su EUR-Lex all'indirizzo eur-lex.europa.eu, determina le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti degli animali da compagnia, le quali sono diverse a seconda che l'animale provenga da uno Stato membro dell'UE oppure da un Paese terzo. Nel primo caso si richiede che l'animale sia identificato mediante microchip o tatuaggio e provvisto del passaporto rilasciato da un veterinario che attesti l'esecuzione delle

l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, del passaporto individuale. Viene, quindi, dalla disposizione normativa previsto un delitto comune, caratterizzato da dolo specifico e imperniato su una condotta che deve essere spesa reiteratamente o tramite attività organizzate. Dal momento che per l'integrazione del reato si richiede che la condotta sia ripetuta più di una volta nel tempo, ad intervalli, si ritiene che il legislatore abbia introdotto nel nostro ordinamento un reato abituale o a condotta plurima, nel quale il bene protetto è aggredito unicamente da una serie di atti cumulativamente considerati. Con l'espressione "tramite attività organizzate" dell'art. 4 sembrerebbe, invece, volersi richiedere per l'integrazione del reato l'esistenza di una struttura, sia pur minimale ma dotata di una certa stabilità, volta ad ordinare l'attività illecita. Il comma 2 dell'art. 4 dispone che la sanzione penale prevista nel primo comma si applichi anche a chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, trasporti, ceda o riceva a qualunque titolo gli animali da compagnia indicati nell'allegato I, parte A, del citato regolamento comunitario e introdotti nel territorio nazionale in violazione del primo comma. La norma, che contempla un dolo specifico, mira a stroncare le transazioni commerciali aventi ad oggetto tali animali. E', poi, previsto dal comma 3 dell'art. 4 un aumento di pena nell'ipotesi in cui gli animali illecitamente introdotti nel territorio nazionale siano cuccioli o provengano da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie proprie della specie. Ai sensi del comma 4, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per il delitto di traffico illecito di animali da compagnia è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. E', altresì, disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se il condannato svolge una di queste attività. In caso di recidiva, anche semplice, è disposta l'interdizione dell'esercizio delle stesse attività. Gli animali oggetto di sequestro o di confisca sono affidati alle associazioni o agli enti che ne fanno richiesta indicati nel decreto del Ministro della salute di cui all'art. 19-quater disp. att. e coord. c.p.; gli stessi animali possono essere assegnati agli enti affidatari una volta che il

vaccinazioni obbligatorie per legge. Nel secondo caso le misure di identificazione dell'animale e le precauzioni sanitarie variano in base al paese di provenienza dell'animale e allo Stato membro dell'UE in cui lo stesso viene introdotto.

provvedimento di confisca sia divenuto definitivo (v. commi 5 e 6 dell'art. 4, l. 201/2010). Per il mantenimento degli animali sequestrati o confiscati le associazioni e gli altri enti indicati nel citato decreto ministeriale possono contare sulle risorse derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla l. 201/2010. Dall'esame delle varie parti della disposizione normativa emerge con chiarezza lo scopo perseguito dal legislatore con il delitto di traffico illecito di animali da compagnia: rafforzare, con la minaccia della sanzione penale, la tutela offerta agli animali da compagnia e all'uomo di fronte al pericolo delle zoonosi e contrastare le organizzazioni criminali che trafficano in animali da compagnia.

La L. 201/2010 prevede, poi, all'art. 5, una serie di sanzioni amministrative per condotte simili a quelle previste dall'art. 4 ma che, in quanto realizzate da soggetti che non hanno approntato allo scopo un'attività organizzata, sono ritenute meno offensive⁷⁹. Ciò detto, ai sensi del comma 1 dell'art. 5, chiunque introduca nel territorio nazionale gli animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio privi dei sistemi per l'identificazione individuale è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 1000 per ogni animale introdotto. Una sanzione amministrativa più elevata (da 500 a 1000 euro per ogni animale introdotto) è, invece, stabilita, dal comma secondo, a carico di chi introduca nel territorio nazionale gli animali da compagnia indicati nel citato regolamento comunitario in violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente. Quest'ultima sanzione non viene, però, applicata se le violazioni sono regolarizzate. Il legislatore ha, poi, scelto di colpire tutte quelle condotte che ruotano attorno ad un'attività, quella di traffico illecito di animali da compagnia, alla quale non è estranea la criminalità organizzata: al comma 3 dell'art. 5 egli ha stabilito che alla sanzione del comma secondo sia assoggettato anche chiunque trasporti o ceda, a qualunque titolo, gli animali da compagnia di cui al citato regolamento comunitario che siano stati illecitamente introdotti nel territorio nazionale. Sono, infine, previste, dal comma quarto, sanzioni amministrative più severe (da 1000 a 2000 euro per ogni animale introdotto) qualora gli animali illecitamente introdotti nel territorio nazionale e, eventualmente, trasportati o ceduti siano cuccioli o provengano da zone sottoposte a provvedimenti restrittivi di polizia

⁷⁹ V. atto C 2836, pagg. 6 s.

veterinaria adottati per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie. Questa disposizione è, però, criticabile in quanto assoggetta ad una identica sanzione condotte che presentano un diverso disvalore.

In funzione deterrente, l'art. 6 della l. 201/2010 prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da uno a tre mesi dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività a carico del trasportatore o del titolare di un'azienda commerciale che, nell'arco di tre anni, commette almeno tre violazioni, accertate in modo definitivo, delle disposizioni dell'art. 5 e a carico del titolare di un'azienda commerciale che, nello stesso arco di tempo, commette almeno tre violazioni, accertate in modo definitivo, dell'art. 13-bis, comma 3, del d.lgs. 30 gennaio 1993, n. 28⁸⁰. Quando, però, il periodo intercorrente tra due violazioni è inferiore a tre mesi è applicata la durata massima della sospensione. Se, poi, le violazioni commesse nel periodo di tre anni e accertate in modo definitivo sono cinque o più è disposta la revoca dell'autorizzazione. La norma lascia perplesso l'interprete anzitutto perché non è conforme ai criteri generali di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative: pur disciplinando la reiterazione di un illecito amministrativo, la norma fa riferimento all'accertamento della violazione in modo definitivo ossia non più impugnabile, mentre dovrebbe trovare applicazione l'art. 8 bis della l. 24 novembre 1981, n. 689 che parla di accertamento della successiva violazione ad opera di un provvedimento esecutivo e non necessariamente definitivo. In secondo luogo, sorgono incertezze sul calcolo dell'intervallo temporale a cui si lega la massima durata della sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività: non si capisce se le due violazioni a cui fa riferimento la norma siano la prima e la seconda oppure la seconda e la terza. La disposizione normativa è completata dalla previsione che il trasportatore e il titolare dell'azienda commerciale colpiti dalla revoca non possono ottenere una nuova autorizzazione per l'esercizio dell'attività se non sono trascorsi almeno dodici mesi. Anche questa previsione presenta una criticità perché non specifica il momento dal quale far decorrere il termine.

80 Il d.lgs. 28/1993 dà attuazione alle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili agli scambi intracomunitari. Le direttive prevedono per chi effettua scambi di animali e di prodotti di origine animale un complesso sistema di registrazione preventiva e di convenzioni che sono fonte di obblighi.

Quanto all'attività di accertamento e di irrogazione delle sanzioni amministrative, l'art. 7 della l. 201/2010 richiama le disposizioni della l. 24 novembre 1981, n. 689. Preso atto che le violazioni sono spesso commesse da stranieri nei confronti dei quali l'esecuzione delle sanzioni amministrative pecuniarie può essere difficoltosa, il comma 2 dell'art. 7 stabilisce che quando l'introduzione illecita di animali da compagnia viene commessa utilizzando un veicolo immatricolato all'estero si applica l'art. 207 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada): se il trasgressore non paga immediatamente la sanzione nella misura ridotta deve versare all'agente accertatore una somma a titolo di cauzione, diversamente viene disposto il fermo amministrativo del veicolo. Dispone, infine, il terzo comma che gli animali illecitamente introdotti nel territorio nazionale sono ricoverati, a spese del responsabile dell'illecito, in un luogo che garantisce la tutela del loro benessere. Questa statuizione sembra, però, ignorare l'art. 19-quater disp. att. e coord. c.p. che prevede l'affidamento degli animali sequestrati o confiscati alle associazioni o agli enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno.

Per concludere, segnaliamo un conflitto tra le disposizioni della l. 4 novembre 2010, n. 201 e i commi 2 e 3 dell'art. 5 della l. 14 agosto 1991, n. 281 in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, i quali prevedono delle sanzioni amministrative a carico di chi non iscrive il proprio cane all'anagrafe canina od omette di sottoporlo al tatuaggio. Il legislatore del 2010 non ha, quindi, fatto chiarezza ed opera di coordinamento tra normative che sarebbe stata utile per una efficace tutela degli animali.

CAPITOLO II

IL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI NEL CODICE PENALE

§ 1 La tutela degli animali dal codice Rattazzi alla l. 20 luglio 2004, n. 189

La legislazione italiana si è da sempre dimostrata sensibile alla tutela degli animali. Imitando il regolamento toscano di polizia punitiva del 22 ottobre 1849 che prevedeva come contravvenzione il maltrattamento di animali⁸¹, il codice Rattazzi del 1859, nell'ambito delle contravvenzioni riguardanti l'ordine pubblico, con l'art. 685, n. 7 puniva «coloro che in luoghi pubblici incrudeliscono contro animali domestici».

Nel codice Zanardelli la contravvenzione cambiava significativamente sede e veniva inserita tra quelle concernenti la pubblica moralità. Nell'art. 491, che da solo costituiva il capo quarto “Dei maltrattamenti di animali”, venivano, tuttavia, soppresse le limitazioni della pubblicità del luogo e della natura domestica dell'animale⁸². Nella relazione ministeriale al progetto del Codice penale, Giuseppe Zanardelli affermava, infatti, che «le crudeltà verso gli animali devono essere condannate e proibite perché il martoriare con animo spietato esseri sensibili, recando loro fieri tormenti, non cessa di essere un male perché quelli che non ne soffrono sono privi dell'umana ragione»⁸³.

A conferma del fatto che l'oggetto della tutela penale fosse il sentimento di pietà nutrito dall'uomo nei confronti degli animali, l'art. 491 puniva le condotte di incrudelimento verso gli animali e di loro assoggettamento a fatiche manifestamente eccessive o a esperimenti raccapriccianti⁸⁴. Emblematica di un approccio

81 Cfr. MANZINI V., *Delitti contro il patrimonio*, in *Trattato di diritto penale italiano*, vol. IX, a cura di Nuvolone P., V ed., Torino, 1984, pagg. 831 ss.

82 Art. 491 r.d. 30 giugno 1889, n. 6133:

i. Chiunque incrudelisce verso animali o, senza necessità, li maltratta, ovvero li costringe a fatiche manifestamente eccessive, è punito con l'ammenda sino a lire cento.

ii. Alla stessa pena soggiace colui il quale, anche per solo fine scientifico o didattico, ma fuori dei luoghi destinati all'insegnamento, sottopone animali a esperimenti tali da destare ribrezzo.

83 Il passo della relazione ministeriale è tratto da MAZZA P., *I reati contro il sentimento per gli animali*, Lavis, 2012, pag. 162 s.

84 Degna di nota è la soppressione, nel secondo comma dell'art. 491, dell'aggettivo “dolorosi” riferito agli esperimenti, il quale era contenuto nel Progetto del codice penale per il Regno d'Italia del 1887, motivata dalla volontà di evitare qualsiasi pretesto di discussione intorno alla capacità di un esperimento di provocare dolore: v. MAZZA P., *I reati contro il sentimento per gli animali*, cit., pag. 163.

antropocentrico alla questione animale, l'espressione "senza necessità" imponeva, inoltre, la contestualizzazione di qualunque giudizio sul trattamento dell'animale: anche il sottoporre l'animale a fatiche manifestamente eccessive non avrebbe costituito reato se si fosse reso necessario per soddisfare un'esigenza umana.

Le numerose controversie giurisprudenziali insorte sulla qualificazione delle condotte di accecamento degli uccelli allo scopo di farne richiami per la caccia⁸⁵ hanno portato alla promulgazione della l. 12 giugno 1913, n. 611 (c.d. legge Luzzatti), la quale, all'art. 1, sanzionava nel modo previsto dall'art. 491 del codice penale allora vigente «gli atti crudeli su animali, l'impiego di animali che per vecchiezza, ferite o malattie non siano più idonei a lavorare, il loro abbandono, i giuochi che importino strazio di animali, le sevizie nel trasporto del bestiame, l'accecamento degli uccelli ed in genere le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie animale».

Questo impianto normativo era ben presente ai compilatori del codice Rocco, i quali con l'art. 727 hanno scelto di incriminare una serie di condotte lesive del sentimento di pietà e di compassione che l'uomo prova di fronte al dolore degli animali⁸⁶. Inserito tra le contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi, l'art. 727 del nuovo Codice penale intendeva superare le manifestazioni di ignoranza e di arretratezza culturale nei confronti degli animali, ma non li tutelava direttamente in quanto esseri capaci di avvertire il dolore.

Il codice Rocco contemplava la punizione di chi sottoponeva gli animali a torture, con questo termine facendo riferimento a quei mezzi che inducono atroci sofferenze e non ad ogni espressione soggettiva di crudeltà. Nella previsione normativa non può, però, scorgersi un'apertura verso una effettiva tutela della salute e del benessere degli animali alla luce dell'interpretazione della norma offerta da Guglielmo Sabatini, il quale nel 1937 così scriveva «non ogni strumento di dolore, quando sia diretto a

85 V. MAZZA P., *I reati contro il sentimento per gli animali*, cit., pag. 165.

86 Nella sua originaria formulazione l'art. 727 c.p., rubricato "Maltrattamento di animali", così disponeva:

i. Chiunque incrudelisce verso animali o senza necessità li sottopone a eccessive fatiche o a torture, ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per età, è punito con l'ammenda da lire cento a tremila.

ii. Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico o didattico, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, sottopone animali vivi a esperimenti tali da destare ribrezzo.

iii. La pena è aumentata, se gli animali sono adoperati in giuochi o spettacoli pubblici, i quali importino strazio o sevizie.

iv. Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, se il colpevole è un conducente di animali, la condanna importa la sospensione dall'esercizio del mestiere, quando si tratta di un contravventore abituale o professionale.

stimolare gli animali ai servizi che debbono prestare all'uomo, assurge a tortura punibile»⁸⁷.

Costituiva, infine, un'altra espressione della logica antropocentrica che dominava il codice Rocco nella sua originaria formulazione il sanzionare l'impiego di animali in lavori ai quali non fossero adatti per malattia o per età, condotta che è fonte di grandi sofferenze per l'animale e che difficilmente realizza lo scopo per il quale è posta in essere.

Nella seconda metà del XX secolo si è diffusa l'idea che non si potesse più considerare l'animale come una cosa e come mero oggetto materiale del reato e che lo si dovesse, invece, ritenere un essere sensibile al dolore che non deve essere maltrattato, ed è emersa l'incapacità dell'art. 727 c.p. di rispondere alla mutata sensibilità sociale. Si spiegano così le letture antropodecentrate della giurisprudenza, anche di Cassazione⁸⁸, e le modifiche che la disposizione normativa ha subito negli anni, dapprima relativamente al quadro sanzionatorio e successivamente con l'integrale riformulazione ad opera dell'art. 1 della l. 22 novembre 1993, n. 473⁸⁹.

Nella nuova visione del mondo animale si iscrivono tutte quelle normative che, agli inizi degli anni novanta, hanno disposto specifiche tutele contro le più disparate

87 Il passo, estrapolato da SABATINI G., *Delle contravvenzioni in particolare*, in AA. VV., *Trattato di diritto penale*, coord. da E. Florian, IV ed., Milano, 1937, è citato in MAZZA P., *I reati contro il sentimento per gli animali*, cit., pag. 168.

88 Emblematica dell'apertura alla tutela degli animali in quanto esseri senzienti è Cass., Sez. III, 14 marzo 1990, n. 6122, Fenati Loris, in *Cass. Pen.*, anno 1992, fasc. 4, pagg. 951 ss., con nota di PREZIOSI S.

89 In seguito alla riforma del 1993 l'art. 727 c.p. risultava così formulato:

i. Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni.

ii. La pena è aumentata se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

iii. Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.

iv. Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente all'attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dall'esercizio dell'attività svolta.

v. Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione

condotte aggressive del diritto degli animali ad una vita libera da ingiustificabili sofferenze, tra le quali si ricordano la l. 14 agosto 1991, n. 281 in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, il d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 116 in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici e la l. 12 ottobre 1993, n. 413 sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione.

Riconosciuta alla legge penale una funzione di promozione dell'educazione civile, tra il 1992 e il 1993 sono state avanzate quattro proposte di legge volte a rafforzare la tutela offerta agli animali⁹⁰ che sono, poi, sfociate nella novella del 22 novembre 1993.

Precisi indici lessicali contenuti nel nuovo testo dell'art. 727 c.p., come il richiamo alle caratteristiche etologiche dell'animale e l'incriminazione della detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, segnalavano che il bene giuridico tutelato dalla contravvenzione non era più soltanto la sensibilità dell'uomo verso gli animali, ma anche la sensibilità dell'animale stesso. A questo proposito va precisato che, a seguito della riconsiderazione del contenuto dell'art. 727 c.p., venivano assoggettati alla sanzione penale anche i comportamenti colposi di abbandono e di incuria degli animali⁹¹.

La nuova formulazione della contravvenzione in discorso induceva a ritenere che gli animali dovessero essere tenuti nel rispetto delle leggi naturali e biologiche e che gli si dovessero garantire condizioni di vita etologicamente compatibili⁹².

Nel nuovo art. 727 c.p., la disciplina del reato di maltrattamento di animali veniva, inoltre, esplicitamente coordinata con le normative speciali in materia di commercio, trasporto, allevamento e mattazione, attraverso la previsione di un aumento della pena nei casi in cui la sofferenza dell'animale fosse derivata dalle modalità di svolgimento di tali attività. Risultava, così, notevolmente ampliato l'ambito di applicabilità della contravvenzione, giungendo a comprendere anche le violazioni delle modalità di

della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi.

90 Si tratta delle proposte di legge nn. 432, 1522, 1739 e 2096, presentate alla Camera dei Deputati, rispettivamente, il 28 aprile 1992, il 28 agosto 1992, il 16 ottobre 1992 e l'11 gennaio 1993, e consultabili attraverso il portale Normattiva.

91 Cfr. Cass., Sez. III, 22 ottobre 1992, Geiser Alois Johann e Felderer Annalisa Gertrand, in *Cass. Pen.*, anno 1993, fasc. 12, pagg. 2835 ss.; Cass., Sez. III, 14 marzo 1990, n. 6122, Fenati Loris, cit., pagg. 951 ss.

92 Cfr. Pret. Bassano del Grappa, 12 luglio 1995, Guerra, Vanzo e Pigato, in *Foro it.*, anno 1996, vol. 119, n. 6, II, pagg. 364 ss., con nota di ZANCLA E.

esercizio di attività in sé lecite⁹³. Inoltre, nonostante l'aggravante non richiamasse tutti i settori che coinvolgevano gli animali e che erano regolati da norme speciali, la disposizione normativa recuperava ampiezza e organicità nel panorama dei comportamenti punibili grazie all'attività dei giudici, le cui pronunce hanno riguardato soprattutto l'attività venatoria, non espressamente contemplata dal testo normativo⁹⁴.

Tutelare gli animali in quanto autonomi esseri viventi dotati di sensibilità psicofisica segnava il superamento dell'impostazione tradizionale che proteggeva soltanto le specie animali nei cui confronti l'uomo nutriva un senso di compassione, escludendo, invece, dalla tutela penale quelle ritenute inferiori. Le innovazioni introdotte dalla l. 22 novembre 1993, n. 473 erano, però, anche il frutto dell'interesse alla difesa dell'ambiente che la società stava scoprendo: era, infatti, il rapporto tra uomo e animale che si iscriveva in un diverso equilibrio, nel contesto di un necessario rispetto di tutte le specie viventi.

La nostra società ha mostrato un rispetto sempre più profondo per le bestie al punto da invocare, agli inizi del nuovo secolo, un intervento del legislatore in materia penale per garantire alle stesse un trattamento davvero adeguato alla loro natura e ai loro bisogni.

Si auspicava, innanzitutto, che la condotta di maltrattamento fosse inquadrata nel novero dei delitti e trovasse una collocazione più adatta in un apposito statuto penale in materia di animali.

L'intervento legislativo avrebbe, poi, dovuto accogliere le istanze di ampliamento del campo applicativo dell'art. 727 c.p., che erano emerse dopo la riforma del 1993 e che erano determinate dalla volontà di riconoscere all'animale una piena ed efficace tutela penale. La tecnica normativa analitico-descrittiva allora adottata aveva consentito di individuare una serie di condotte offensive del diritto alla non sofferenza degli animali ma impediva, in aderenza ai canoni di determinatezza e tassatività che dominano la materia penale, di ricondurre nell'ambito di operatività del novellato art. 727 comportamenti ivi non espressamente enunciati e tuttavia aggressivi di quel diritto.

93 V. VALASTRO A., *La tutela giuridica degli animali e i suoi livelli*, cit., pag. 74.

94 V., ad esempio, Cass., Sez. III, 1 ottobre 1996, n. 601, Dal Prà, in *Cass. Pen.*, anno 1998, fasc. 4, pagg. 1111 ss., in cui la norma relativa alla detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, prevista dalla nuova contravvenzione di maltrattamento di animali, e quella relativa all'uso di uccelli come richiami per la caccia, contenuta nella l. 11 febbraio 1992, n. 157, sono state armonicamente applicate.

Affinché questo problema non si ripresentasse in futuro, al legislatore era rivolto l'invito ad abbandonare nella riforma il metodo casistico-esemplificatorio e a far ricorso ad un lessico chiaro, preciso e imperniato attorno ad un criterio generalizzante. Veniva, in particolare, richiesta la promulgazione di nuove norme dirette a punire l'impiego degli animali nei combattimenti e nelle competizioni non autorizzate, attività che generano lautissimi guadagni per la criminalità organizzata, sono fonte di grandi sofferenze per gli animali coinvolti e contrastano con il sentimento di pietà e mitezza che la nostra società nutre nei confronti degli animali.

Nel codice penale, inoltre, l'uccisione degli animali era contemplata solo come circostanza aggravante della contravvenzione di maltrattamento di animali e quale evento tipico del delitto di uccisione o danneggiamento di animali altrui di cui all'art. 638. Un simile quadro lasciava, quindi, priva di rilevanza penale l'uccisione immotivata dell'animale proprio o costituente *res nullius* realizzata senza le modalità tipiche del maltrattamento. La questione veniva portata all'attenzione della Corte costituzionale per il presunto contrasto dell'art. 727 c.p., nella parte in cui non puniva l'uccisione del proprio animale quando non fosse la conseguenza di crudeltà e sevizie, con gli artt. 3 e 10 della Costituzione, sanzionando il nostro ordinamento il meno grave maltrattamento di animali e avendo l'Italia assunto obblighi internazionali di tutela degli animali d'affezione. Con la sentenza 20 luglio 1995, n. 411 la Corte dichiarava, però, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dal momento che al giudice costituzionale non è dato di pronunciare una decisione dalla quale possa derivare la creazione di una nuova fattispecie penale e una eventuale pronuncia additiva sarebbe stata in contrasto con il principio di legalità di cui all'art. 25, comma secondo della Costituzione⁹⁵. Il vuoto di tutela sarà colmato solo dal legislatore del 2004 il quale, con la legge n. 189, ha introdotto nel codice penale l'art. 544-*bis* che non attribuisce rilievo alla titolarità di diritti sull'animale e configura un delitto che può commettersi con una qualsiasi condotta⁹⁶, anche non riconducibile a quelle di maltrattamento, purché determinata da crudeltà o, comunque, non necessaria.

Alle segnalate manchevolezze della normativa in materia di tutela degli animali cercava di porre rimedio la Camera dei Deputati, la quale il 15 gennaio 2003

95 La sentenza 20-27 luglio 1995, n. 411 può essere consultata sul sito della Corte costituzionale, www.cortecostituzionale.it.

96 La previsione di un delitto a forma libera dà ampio spazio alla configurabilità del tentativo ove si riscontrino l'idoneità degli atti e la loro direzione non equivoca a commettere il delitto.

approvava un disegno di legge⁹⁷ contenente cinque nuove fattispecie incriminatrici che venivano inserite nel libro secondo del codice penale, all'interno del Capo I "Dei delitti contro la vita e l'incolumità degli animali" del nuovo Titolo XII-*bis* "Dei delitti contro gli animali". Il disegno di legge riformulava, inoltre, l'art. 727 c.p. che, collocato in una nuova Sezione dedicata alle contravvenzioni concernenti gli animali, avrebbe punito la detenzione illecita e l'abbandono di animali.

Il Senato, però, riduceva notevolmente la portata innovativa del disegno di legge, mutandone l'intitolazione e prevedendo una diversa collocazione delle fattispecie incriminatrici⁹⁸. Veniva, così, promulgata il 20 luglio 2004 la l. 189 che ha introdotto nel codice penale il Titolo IX-*bis* "Dei delitti contro il sentimento per gli animali", nel quale hanno trovato posto alcune delle nuove figure di reato.

La collocazione delle fattispecie penali subito dopo il Titolo IX, che comprende i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, evidenzia come l'oggetto della tutela sia il comune sentimento di pietà verso gli animali⁹⁹. Un ulteriore limite alla portata della riforma emerge dall'art. 3, comma 1 della legge, che ha introdotto nelle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale l'art. 19-*ter* che esclude che le norme del Titolo IX-*bis* possano trovare applicazione nei casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione degli animali, sperimentazione scientifica sugli stessi, attività circense, giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali ed in occasione delle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla Regione competente. Sono stati, pertanto, traditi dal legislatore quegli orientamenti di pensiero che, a partire dagli anni Ottanta, spingevano per il riconoscimento agli animali di una tutela penale diretta. La logica alla base dell'intervento legislativo è, però, quella di contemperare la

97 Il d.d.l. in questione è il n. 1930 e può essere consultato al seguente url: <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00056755.pdf>.

98 V. atto Senato n. 1930-42-294-302-789-926-1118-1397-1445-1541-1542-1554-1783-B al seguente url: <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00291753.pdf>.

99 Secondo VALASTRO A., *La tutela giuridica degli animali e i suoi livelli*, cit., pagg. 81 s., il titolo "Dei delitti contro il sentimento per gli animali" di nuova creazione, sebbene riesumi un bene giuridico che nulla ha a che fare con la soggettività animale e rappresenti un passo indietro rispetto alla riforma del 1993 con cui sono state recepite le indicazioni sul concetto di "maltrattamento-dolore", non può affatto legittimare letture conservatrici che volessero spostare nuovamente l'asse del sistema di tutela verso beni e parametri umani anziché animali.

protezione degli animali con il soddisfacimento di interessi umani considerati dall'ordinamento prevalenti¹⁰⁰.

La l. 189/2004 ha, inoltre, sanzionato con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da cinquemila a centomila euro la produzione, la commercializzazione, l'esportazione e l'introduzione nel territorio nazionale di pelli e pellicce di cane e di gatto e il confezionamento di capi di abbigliamento e articoli di pelletteria ottenuti, in tutto o in parte, con le stesse pelli o pellicce. La contravvenzione, contenuta nell'art. 2 della legge e che oggi riguarda anche il commercio dei prodotti derivati dalla foca in violazione dell'art. 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, è obblabile ai sensi dell'art. 162-*bis* c.p. e comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione per un periodo da tre mesi ad un anno o, in caso di reiterazione della violazione, del ritiro della licenza commerciale, oltre alla confisca e alla distruzione dei prodotti vietati.

La l. 189/2004 prevede, poi, che gli animali maltrattati e oggetto di un provvedimento di sequestro o di confisca siano affidati alle associazioni animaliste e agli enti che ne facciano richiesta, individuati con decreto adottato dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'interno e ai quali è riconosciuto il potere di esercitare i diritti e le facoltà connessi alla tutela degli interessi protetti dalla l. 189/2004.

Infine, per educare le giovani generazioni al rispetto degli animali, la l. 189/2004 ha previsto la possibilità per lo Stato e per le Regioni, d'intesa, di integrare i programmi didattici delle scuole con l'insegnamento delle basilari nozioni di etologia¹⁰¹.

§ 2 Il delitto di uccisione di animali (art. 544-*bis* c.p.)

Il Titolo IX-*bis* "Dei delitti contro il sentimento per gli animali", inserito nel libro II del codice penale dalla l. 20 luglio 2004, n. 189, si apre con l'art. 544-*bis* che contempla l'uccisione di animali¹⁰².

100 In quest'ottica si spiegano l'art. 544-*bis* c.p., che punisce l'uccisione degli animali soltanto se cagionata per crudeltà o senza necessità, e l'art. 19-*ter* disp. att. e coord. c.p.

101 Sulla l. 20 luglio 2004, n. 189 in generale v. MAZZA P., *I reati contro il sentimento per gli animali*, in *Dir. giur. agr. amb.*, anno 2004, n. 12, I, pagg. 741 ss.

102 Art. 544-*bis* c.p. - Uccisione di animali.

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni.

Assecondando la richiesta della società a che fosse riconosciuta una tutela effettiva agli animali punendo la loro uccisione immotivata a prescindere dalla titolarità di diritti sui medesimi e anche quando la loro morte non fosse la conseguenza di maltrattamenti, il legislatore del 2004 ha configurato un delitto comune a forma libera. La nuova fattispecie delittuosa, da un lato, non prende in considerazione gli interessi patrimoniali sugli animali, dall'altro, esclude che il diritto di proprietà sugli stessi comprenda il potere di ucciderli senza ragione. Integra, poi, il delitto in parola qualsiasi comportamento umano, sia commissivo che omissivo, che ricadendo su di un animale vivo¹⁰³ ne cagioni la morte. Il reato di uccisione di animali può, dunque, essere anche l'esito di una condotta omissiva ma, in tal caso, occorre accertare che sull'agente gravi un obbligo giuridico di impedimento dell'evento, costituito dalla morte dell'animale, così che lo stesso risulti legato alla condotta da un nesso causale¹⁰⁴.

È espressione dell'impostazione antropocentrica della l. 189/2004, la quale persegue le offese al sentimento di pietà e di rispetto che l'uomo nutre nei confronti degli animali, il fatto che l'art. 544-*bis* c.p. punisca l'uccisione degli animali soltanto se realizzata per crudeltà o senza necessità. È, infatti, ammessa l'uccisione degli animali quando soddisfi interessi umani meritevoli di tutela, non ponendosi tale condotta in contrasto con la sensibilità tutelata dalla normativa in discorso.

In particolare, l'art. 544-*bis* c.p. punisce l'uccisione realizzata per crudeltà, cioè qualsiasi condotta, anche in sé non crudele, che cagioni la morte dell'animale e che sia spesa per un motivo abietto o futile. Integra il reato, inoltre, l'uccisione dell'animale che avvenga senza necessità, cioè in una situazione in cui non vi sia l'esigenza, che può trovare soddisfazione solo con la morte dell'animale, di realizzare apprezzabili interessi umani. A questo proposito si evidenzia che la dottrina e la giurisprudenza ritengono che la necessità possa essere determinata anche da pratiche, generalmente adottate, di una determinata industria, di un mestiere o di uno sport, sempre che il fatto non sia espressamente vietato da una norma giuridica speciale o non ecceda il consentito¹⁰⁵. Infine, l'espressione "per crudeltà o senza necessità"

103 Configura un'ipotesi di reato impossibile per inesistenza dell'oggetto materiale, ai sensi dell'art. 49, comma 2 c.p., l'uccisione di un animale già morto.

104 Cfr. Cass., Sez. III, 9 giugno 2011, n. 29543, Capozzi M. R., in *Dir. giust.*, anno 2011, 27 luglio.

105 V. Cass., Sez. III, 20 giugno 1986, n. 11281, Bianchi Gianni e Cappio Giorgio, in *Cass. Pen.*, anno 1988, fasc. 2, pagg. 286 ss., che, nel vigore dell'originario art. 727 c.p., esclude che integri maltrattamento di animali il sottoporre a fatiche eccessive delle volpi durante un'attività di

utilizzata nell'articolo in esame manifesta l'intenzione del legislatore di punire anche l'uccisione necessitata dell'animale che sia effettuata in maniera crudele¹⁰⁶.

Nella necessità che esclude la configurabilità del delitto si ritiene rientri ogni situazione che induca all'uccisione dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona, propria o altrui, o ai beni ritenuto altrimenti inevitabile¹⁰⁷. La necessità cui fa riferimento l'art. 544-bis c.p. non corrisponde, pertanto, allo stato di necessità dell'art. 54 c.p. ma, considerata la natura del reato e il suo oggetto materiale, individua un concetto più ampio.

Errando sull'uso della preposizione contenuta nell'inciso "per crudeltà o senza necessità" che compare negli artt. 544-bis e 544-ter c.p., la Cassazione richiede che l'agente sia animato da un dolo specifico quando l'uccisione o il maltrattamento dell'animale sono cagionati per crudeltà e da un dolo generico quando le stesse condotte delittuose sono spese senza necessità. Perché si possa parlare di dolo specifico è, però, necessario che il legislatore abbia assunto un determinato fine ad elemento costitutivo del reato, cosa che non è avvenuta nelle fattispecie penali appena menzionate nelle quali, pertanto, l'espressione "per crudeltà" sottolinea solamente una particolare spinta della condotta che, anche se realizzata con un mezzo in sé non crudele, è determinata da sentimenti caratterizzati da assenza di pietà per l'animale o, addirittura, da compiacimento per la sua morte¹⁰⁸. Anche sulla base della considerazione che l'uccisione e il maltrattamento "per crudeltà" possono essere ritenuti *species* dell'uccisione e del maltrattamento "senza necessità" in quanto la crudeltà implica la superfluità dei patimenti inflitti all'animale, la Camera dei deputati

addestramento di cani da caccia.

106 Cfr. Cass., Sez. III, 5 novembre 1993, n. 1208, Battocchio, in *Cass. Pen.*, anno 1995, fasc. 4, pag. 929; Pret. Legnano, 21 maggio 1984, Guerrini, Colombo e altri, in *Giur. mer.*, anno 1984, fasc. 6, II, pagg. 1153 ss., con nota di AGNOLI F.M.

107 L'uccisione dell'animale può essere necessitata anche se è l'agente ad aver dato causa al pericolo, ad esempio molestando l'animale, perché l'art. 544-bis c.p. non riproduce la riserva "pericolo dall'agente non volontariamente causato" che caratterizza lo stato di necessità previsto dall'art. 54 c.p.

108 Cfr. Cass., Sez. II, 26 marzo 2010, n. 24734, Zanzurino Silvio, cit., pagg. 136 s., con nota di MAZZA P.; Cass., Sez. III, 5 dicembre 2005, n. 46784, Boventi G. E., cit., pagg. 611 s., con nota di MAZZA P. La sostituzione dell'espressione "per fini di crudeltà", contenuta nel d.d.l. n. 1930 approvato dalla Camera dei deputati il 15 gennaio 2003 ed evocativa di un dolo specifico, con l'attuale espressione "per crudeltà" contenuta negli artt. 544-bis e 544-ter c.p. suggerisce di interpretare quest'ultima nonché l'espressione "senza necessità" come dei requisiti di illiceità speciale volti a connotare, in funzione di bilanciamento, le modalità tipiche del fatto: così per NATALINI A., *Colpiti i cacciatori: stop alle crudeltà - Il nuovo delitto è norma peggiorativa*, in *DeG - Dir. e giust.*, anno 2006, fasc. 6, pagg. 51 ss.

con il d.d.l. n. 2836 di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia proponeva di rafforzare la tutela offerta agli animali eliminando il riferimento alla crudeltà dagli artt. 544-*bis* e 544-*ter* c.p. e dando maggiore rilevanza all'assenza di necessità. Nell'esame del d.d.l. il Senato ha, però, soppresso tali modifiche al Codice penale e ha stabilito soltanto dei lievi aumenti di pena.

Il delitto di uccisione di animali è oggi punito con la reclusione da quattro mesi a due anni. Non può essere, però, disposta la pena accessoria della sospensione da tre mesi a tre anni o, in caso di recidiva, dell'interdizione dell'esercizio dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento di animali quando la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti *ex art.* 444 c.p.p. è pronunciata nei confronti di un soggetto che svolge una di quelle attività dal momento che, incomprensibilmente, l'art. 544-*sexies* c.p. non fa riferimento al delitto di uccisione di animali¹⁰⁹.

Sebbene la struttura a forma libera del delitto di uccisione di animali dia ampio spazio alla configurabilità del tentativo, non può aversi la confisca dell'animale in caso di condanna o di patteggiamento per tentata uccisione dello stesso dal momento che l'art. 544-*sexies* c.p. non fa riferimento all'art. 544-*bis* dello stesso codice.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 84 c.p., il delitto di uccisione di animali non concorre quasi mai con quello di maltrattamento di animali poiché l'art. 544-*ter* c.p., ultimo comma prevede un'aggravante speciale, che comporta un aumento di pena della metà, quando dal cagionare una lesione all'animale o dal sottoporlo a sevizie, a comportamenti, a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche ne consegue la morte. Il delitto di uccisione di animali concorre con quello di maltrattamento di animali soltanto quando la morte dell'animale è conseguenza dell'avergli somministrato sostanze stupefacenti o vietate o dell'averlo sottoposto a trattamenti che procurano un danno alla salute dal momento che queste ipotesi non configurano un'aggravante del delitto di maltrattamento di animali.

Sempre in base all'art. 84 c.p., il delitto in esame non concorre con quello di spettacoli o manifestazioni vietati, previsto dall'art. 544-*quater* c.p., che contempla una circostanza aggravante speciale, che comporta un aumento di pena da un terzo

109 Cfr. MAZZA P., *I reati contro il sentimento per gli animali*, cit., pagg. 741 ss., in particolare par. 7.

alla metà, quando dallo spettacolo o dalla manifestazione che comporta strazio o sevizie per l'animale ne deriva la morte.

È escluso, a norma dell'art. 84 c.p., anche il concorso tra il delitto a forma libera di uccisione di animali e la nuova contravvenzione contemplata dall'art. 727 c.p. quando la morte dell'animale è conseguenza della detenzione in condizioni incompatibili con la sua natura e produttive di gravi sofferenze.

Relativamente al rapporto tra il delitto in esame e quello di uccisione o danneggiamento di animali altrui, si osserva che la clausola di salvaguardia "salvo che il fatto costituisca più grave reato" inserita nell'art. 638 c.p., primo comma dalla l. 189/2004 comporta l'assoggettamento dell'uccisione non necessitata dell'animale d'altri al più severo trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 544-*bis* c.p. D'altra parte, non si deve dimenticare che l'art. 638 c.p. tutela principalmente gli interessi patrimoniali sugli animali.

Il delitto di uccisione di animali può concorrere con la contravvenzione prevista dall'art. 2 della l. 20 luglio 2004, n. 189 che sanziona la produzione, la commercializzazione, l'esportazione e l'introduzione nel territorio nazionale di pelli e pellicce di cane o di gatto e il confezionamento di capi di abbigliamento e di articoli di pelletteria ottenuti, in tutto o in parte, da quelle pelli e pellicce.

Restringe l'ambito di applicazione del delitto di uccisione di animali l'art. 19-*ter* disp. att. e coord. c.p., secondo cui le disposizioni del Titolo IX-*bis* del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali ed in occasione delle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla Regione competente. In base all'art. 19-*ter* disp. att. e coord. c.p., ad esempio, l'art. 544-*bis* c.p. non si applica all'uccisione di un animale avvenuta nell'esercizio dell'attività venatoria e nel rispetto della normativa che regola tale attività. Sempre sulla base dell'art. 19-*ter* disp. att. e coord. c.p., quando la condotta di uccisione dell'animale concretamente realizzata è sanzionata anche da una legge speciale in materia di animali il concorso apparente di norme è risolto in favore della disposizione prevista dalla legge speciale.

§ 3 Il delitto di maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.)

La l. 20 luglio 2004, n. 189 ha trasformato il maltrattamento di animali, fino a quel momento disciplinato dall'art. 727 c.p., da contravvenzione in delitto previsto e punito dall'art. 544-ter c.p.¹¹⁰. Nonostante l'adeguamento alla mutata sensibilità sociale che percepisce gli animali come co-creature della risposta punitiva dell'ordinamento, la riforma del 2004 ha deluso quanti auspicano un rafforzamento della tutela degli animali e, addirittura, ha indebolito quella che fino a quel momento veniva offerta poiché le nuove norme proteggono il sentimento di pietà e mitezza che l'uomo nutre nei confronti degli animali e nei delitti di nuovo conio la condotta vietata deve essere innervata dal dolo e non può essere sorretta da mera colpa.

L'art. 544-ter c.p., comma primo, punisce una serie di condotte aggressive del sentimento di pietà e di compassione che l'uomo prova di fronte alla sofferenza degli animali poste in essere "per crudeltà o senza necessità". Viene, in particolare, punito chiunque cagiona una lesione ad un animale o lo sottopone a sevizie o a comportamenti, fatiche o lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche per un impulso abietto o futile o senza l'esigenza di soddisfare un interesse ritenuto dall'ordinamento, anche sulla base di un criterio culturale¹¹¹, prevalente e che non può essere realizzato diversamente. L'art. 544-ter c.p., comma primo, punisce, inoltre, il maltrattamento dell'animale necessitato, ad esempio dall'esigenza di correggerne il comportamento, ma effettuato in maniera crudele¹¹².

110 Art. 544-ter c.p. - Maltrattamento di animali.

i. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

ii. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

iii. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

111 Ancora nel vigore dell'originario art. 727 c.p., la giurisprudenza ha precisato che la "necessità" richiesta per la liceità della condotta deve essere intesa come necessità non assoluta, ma relativa, cioè determinata anche da bisogni sociali o da pratiche, generalmente adottate, di una determinata industria, di un mestiere o di uno sport, quando il fatto non sia espressamente vietato da una norma giuridica speciale o non ecceda dal consentito: cfr. Cass., Sez. III, 20 giugno 1986, n. 11281, Bianchi Gianni e Cappio Giorgio, cit., pagg. 286 ss.

La necessità a cui fa riferimento l'art. 544-ter c.p., dunque, non corrisponde allo stato di necessità previsto dall'art. 54 c.p., ma individua un concetto diverso e più ampio, inerente alla speciale natura del reato e al suo specifico oggetto materiale.

112 Cfr. Cass., Sez. III, 24 gennaio 2007, n. 15061, Sarto G., in *Dir. giur. agr. amb.*, anno 2008, n. 10, II, pagg. 635 s., con nota di MAZZA P. Nella sentenza viene precisato che costituisce incrudelimento nei confronti degli animali, suscettibile di dare luogo quanto meno al reato di cui all'art. 727 c.p., ogni comportamento produttivo nell'animale di sofferenze che non trovano

Nell'ottobre del 2009, con il d.d.l. n. 2836 la Camera dei deputati proponeva una nuova formula per l'art. 544-ter c.p. dove veniva eliminato il riferimento alla crudeltà, considerato che la stessa può essere vista come una *species* della "assenza di necessità", così ponendo fine al già ricordato insostenibile atteggiamento della giurisprudenza che, inserendo nei lemmi "per crudeltà" e "senza necessità" un elemento di indagine psicologica, ravvisa nell'agente il dolo specifico quando la condotta è posta in essere per crudeltà ed un dolo generico quando la stessa è spesa "senza necessità". Il d.d.l., inoltre, allineava la fattispecie di reato al dettato della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia prevedendo un divieto di sottoporre gli animali all'amputazione della coda o delle orecchie, alla recisione delle corde vocali, all'asportazione delle unghie o dei denti e ad interventi chirurgici finalizzati a scopi non terapeutici o non destinati ad impedirne la riproduzione. Il Senato della Repubblica non ha, però, approvato nessuna delle proposte di modifica dell'art 544-ter c.p. appena illustrate e per il delitto di maltrattamento di animali è stato disposto solo un tenue aumento di pena.

Costituisce una novità rispetto alla vecchia contravvenzione di maltrattamento di animali la scelta di punire chi, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale. L'art. 544-ter c.p. delinea in questo caso un delitto a forma libera in cui assume rilevanza penale qualsiasi condotta umana, sia commissiva che omissiva, che cagioni l'evento lesione dell'animale. Si ricorda che per la punibilità del comportamento omissivo si richiede che in capo all'agente gravi un obbligo giuridicamente rilevante di impedimento dell'evento. Non è pacifica la definizione dell'elemento normativo della lesione: sebbene la fattispecie penale non aderisca perfettamente al delitto di lesioni personali previsto dall'art. 582 c.p. e la vecchia contravvenzione dell'art. 727 c.p. già sanzionasse i meri patimenti procurati all'animale¹¹³, recenti pronunce della Cassazione sostengono che per aversi la lesione occorre il verificarsi di una malattia atta a determinare un'alterazione anatomica o funzionale, anche non definitiva, dell'organismo dell'animale¹¹⁴.

giustificazione nell'esigenza di tutela, non altrimenti realizzabile, di valori giuridicamente apprezzabili, e che non vi è giustificazione nella convenienza ed opportunità di reprimere comportamenti molesti dell'animale che possono trovare adeguata correzione in trattamenti educativi etologicamente informati e privi di ogni forma di violenza o accanimento.

113 V. Cass., Sez. III, 24 gennaio 2006, n. 2774, Noferi, in *Dir. giur. agr. amb.*, anno 2007, n. 4, II, pagg. 262 s., con nota di MAZZA P.

L'art. 544-ter c.p. punisce, altresì, chiunque, per crudeltà o senza necessità, sottopone un animale a sevizie o a comportamenti, fatiche o lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. Queste condotte, che attribuiscono rilevanza al mero compimento di un'azione spesa per crudeltà o senza necessità, risultano già punite dalla vecchia contravvenzione di maltrattamento di animali, sicché l'operatore giuridico può giovare dell'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale che si è formata nel vigore del vecchio testo di legge¹¹⁵.

Con il termine "sevizie" si intende qualsiasi manifestazione di crudeltà nei confronti degli animali, anche quella legata all'uso di uno strumento produttivo di atroci sofferenze. Inoltre, con l'identificazione del maltrattamento nella violazione delle leggi naturali e biologiche, fisiche e psichiche, di cui l'animale è portatore, vengono fatte rientrare nelle sevizie anche quelle forme di crudeltà con cui è inflitta una sofferenza psichica¹¹⁶. La fattispecie penale vede, tuttavia, ridotto il proprio ambito di applicazione dall'estensione ai meri patimenti del concetto di lesione.

Con una formula ridondante, l'articolo in esame sanziona, poi, ogni ipotesi di costrizione dell'animale ad azioni od omissioni che, avuto riguardo alle caratteristiche etologiche, lo stesso non tollera. Un comportamento viene proibito se, nel momento in cui si costringe l'animale all'azione o all'omissione, risulta insopportabile per l'animale, tenuto conto delle sue peculiarità comportamentali, ricostruite secondo i dettami delle scienze naturali, del suo stile di vita, della sua età e dell'eventuale presenza di infermità. Riconoscendosi all'art. 544-ter c.p. anche una funzione di tutela diretta degli animali, non sono, dunque, vietati solo quei comportamenti ritenuti lesivi del sentimento di pietà e di mitezza che l'uomo nutre nei loro confronti: anche l'impiego degli animali in lavori che non comportano sforzo fisico è vietato se incompatibile con le caratteristiche etologiche degli stessi.

114 Cfr. Cass., Sez. II, 30 novembre 2011, n. 47391, G. C. D., cit. Secondo la dottrina dominante, infatti, nel delitto di lesioni personali, il quale ha ispirato la fattispecie penale in parola, solo apparentemente la lesione e la malattia costituiscono due eventi distinti, essendo, in verità, l'evento unico e rappresentato dalla malattia causata dalla condotta: cfr., sul punto, PISTORELLI L., *Fino a un anno di reclusione per l'abbandono*, in *Guida dir.*, anno 2004, n. 33, pagg. 21 ss.

115 V. MAZZA P., *I reati contro il sentimento per gli animali*, cit., pagg. 741 ss., in particolare par. 4.

116 V. Tribunale di Terni, ordinanza 29 giugno 2002, n. 322, in CAPORALE N.V. - DELVINO F., *La tutela degli animali sulla dottrina e nella legislazione*, Matelica, 2004, pagg. 17 ss.

Suggerisce di includere nelle sevizie quelle forme di crudeltà con cui è inflitta all'animale una sofferenza psichica l'interpretazione giurisprudenziale maturata attorno alla circostanza aggravante dell'art. 61 n. 4 c.p., la quale consiste "nell'aver adoperato sevizie verso le persone", secondo cui la nota circostanziale è integrata anche quando si infliggono alla vittima sofferenze morali con mezzi tormentosi: v. MAZZA P., *I reati contro il sentimento per gli animali*, cit., pagg. 97 s.

Dettato dalla necessità di reprimere condotte pericolose per la salute degli animali diffuse soprattutto nell'ambito delle competizioni sportive, l'art. 544-ter c.p., comma secondo, punisce con la stessa pena prevista dal comma primo chiunque somministri agli animali sostanze stupefacenti o vietate¹¹⁷ o li sottoponga a trattamenti che procurino un danno alla loro salute. Nella fattispecie non ha, però, rilevanza il fatto che la condotta sia spesa per crudeltà o senza necessità.

Dal momento che la disposizione normativa non dice quali siano le sostanze stupefacenti, devono ritenersi tali tutte quelle sostanze, naturali o sintetiche, che somministrate all'animale ne cagionino uno stato di alterazione, fisica o psichica, accertata dal giudice mediante perizia veterinaria. Non sembra, infatti, possibile attingere, per l'individuazione delle sostanze proibite, direttamente agli elenchi previsti dal T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, e dalla l. 14 dicembre 2000, n. 376, sulla tutela sanitaria delle attività sportive e sulla lotta contro il doping, considerato che le due leggi speciali non riguardano gli animali e che una stessa sostanza può avere effetti diversi sull'uomo e sulle bestie.

Sono, invece, sostanze vietate tutte quelle sostanze, diverse dagli stupefacenti, il cui uso è proibito da qualsiasi disposizione di legge.

Diversamente dalla condotta di somministrazione di sostanze stupefacenti o vietate, per la dottrina maggioritaria configura un reato d'evento quella di sottoposizione degli animali a trattamenti che procurano un danno alla loro salute. Con la fattispecie si è inteso punire tutte quelle operazioni praticate sugli animali, comprese le manipolazioni genetiche¹¹⁸, che abbiano prodotto un danno alla salute degli stessi.

Prevede, infine, una circostanza aggravante ad effetto speciale il terzo comma dell'articolo in esame, il quale dispone un aumento di pena della metà «se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale». Irragionevolmente, la circostanza

117 L'atteggiamento dell'ordinamento nei confronti della somministrazione di sostanze dopanti agli animali è mutato nel corso del tempo: inizialmente punita solo come frode nelle competizioni sportive, in quanto volta a raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, oggi la condotta integra anche il reato di maltrattamento di animali dal momento che mette a repentaglio l'integrità e la salute dell'animale. Cfr. Cass., 9 giugno 2017, n. 38647, G. N., in *Diritti animali*, 4 giugno 2018, con nota di GASPARRE A.; Cass., Sez. III, 3 aprile 2007, n. 16619, Trinchillo Pasquale, in *Cass. Pen.*, anno 2008, fasc. 2, pagg. 709 ss.

118 Per un approfondimento sui maltrattamenti genetici sanzionati dal previgente art. 727 c.p. v. VALIERI M., *Il nuovo testo dell'art. 727 del codice penale. Una rassegna giurisprudenziale*, in *Mat. st. cult. giur.*, anno 1999, fasc. 1, pagg. 233 ss., e in particolare pag. 251.

non opera qualora la morte dell'animale consegua ai fatti di cui al secondo comma dello stesso articolo¹¹⁹. L'evento morte dell'animale si aggiunge al reato di maltrattamento di animali, già integrato nelle sue note costitutive, e configura un delitto aggravato dall'evento. Secondo un orientamento l'evento, non voluto né accettato dall'agente in quanto diversamente si configurerebbe il delitto di uccisione di animali, è addebitato all'agente solo in forza del rapporto causale, così concretandosi un'ipotesi di responsabilità oggettiva¹²⁰. Per un diverso orientamento più rispettoso del principio di colpevolezza l'aumento di pena si avrà, invece, solo se l'evento rappresenta uno sviluppo prevedibile ed evitabile del reato di cui all'art. 544-ter c.p., comma primo, avendo riguardo alla normale diligenza di un uomo comune¹²¹. Quanto all'elemento soggettivo, il delitto di maltrattamento di animali è punibile a titolo di dolo, anche eventuale, il quale soprattutto anima le condotte di sottoposizione dell'animale a comportamenti, fatiche o lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche.

La dottrina esclude il concorso tra il delitto di maltrattamento di animali aggravato dalla morte dell'animale e quello di uccisione di animali o applicando la disciplina del reato complesso, prevista dall'art. 84 c.p., o sulla base del fatto che la morte dell'animale non è voluta nel primo delitto, mentre è voluta o accettata dall'agente nel secondo. Ravvisando una sorta di progressione nell'offesa di uno stesso bene giuridico, si ritiene, invece, integrato solamente il delitto di uccisione di animali quando la morte dell'animale è conseguenza non voluta della somministrazione di sostanze stupefacenti o vietate o della sua sottoposizione ai trattamenti dell'art. 544-ter c.p., comma secondo¹²².

Quanto al rapporto tra il delitto in esame e la contravvenzione di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, si segnala che quest'ultimo reato richiede l'esistenza di un rapporto tra l'agente e l'animale maltrattato e che la condotta incriminata dall'art. 727, comma secondo, c.p.

119 Secondo PISTORELLI L., *Fino a un anno di reclusione per l'abbandono*, cit., pag. 23, la mancata estensione dell'operatività dell'aggravante alle fattispecie del secondo comma, il quale è stato inserito nell'art. 544-ter c.p. dal Senato, è l'infelice risultato di un difetto di coordinamento nel corso delle navette parlamentari.

120 V. ARDIA P., *La nuova legge sul maltrattamento degli animali: sanzioni e ammende per i combattimenti clandestini e per chi abbandona*, in MAZZA P., *I reati contro il sentimento per gli animali*, cit., pag. 106.

121 V. MAZZA P., *I reati contro il sentimento per gli animali*, cit., pag. 106.

122 V. MAZZA P., *I reati contro il sentimento per gli animali*, cit., pag. 110.

sovente è espressione di insensibilità, di indifferenza e di incapacità di rapportarsi in termini di pietà, di mitezza e di attenzione verso il mondo animale e le sue leggi biologiche¹²³.

Il delitto di maltrattamento di animali si distingue, poi, da quello di uccisione o danneggiamento di animali altrui, previsto dall'art. 638 c.p., per la diversità del bene oggetto della tutela e per il fatto che la consapevolezza dell'appartenenza dell'animale ad un terzo-persona offesa è un elemento costitutivo solo del secondo delitto¹²⁴.

Alla luce dell'art. 19-ter disp. att. e coord. c.p., il quale recita «Le disposizioni del Titolo IX-bis del libro II del c.p. non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del Titolo IX-bis del libro II del c.p. non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla Regione competente.», si ritiene che i delitti introdotti dall'art. 1, comma primo, della l. 20 luglio 2004, n. 189 non si configurino in presenza di situazioni espressamente ammesse o sanzionate dalle normative speciali in materia di animali¹²⁵. Detto diversamente, una determinata condotta, astrattamente sussumibile sotto il rigore punitivo di una delle fattispecie delittuose introdotte dalla novella del 2004, non viene punita quando è espressamente prevista come lecita da una normativa speciale in materia di animali, mentre viene sanzionata secondo la normativa speciale quando costituisce illecito anche per la stessa.

Sulla base del principio appena illustrato, la Cassazione ha ritenuto integrato il delitto di maltrattamento di animali nel caso di uso di animali vivi come richiami per la caccia secondo modalità incompatibili con la loro natura, atteso che la l. 11 febbraio 1992, n. 157 di disciplina della caccia non esaurisce la tutela della fauna

123 V. MAZZA P., *L'abbandono di animali*, in *Dir. giur. agr. amb.*, anno 2010, n. 2, I, pagg. 75 ss., in particolare par. 6. Secondo DI DIO F., *Gli ambiti (talora angusti) del processo penale per la tutela dei diritti degli animali*, cit., pag. 501, l'art. 727 c.p., comma secondo, sanziona la violazione dei *boni mores* di custodia degli animali.

124 V. Cass., Sez. II, 26 marzo 2010, n. 24734, Zanzurino Silvio, cit., pagg. 982 ss., con nota di PIRAINO E.

125 L'inapplicabilità *ratione materiae* delle disposizioni contenute nel Titolo IX-bis del libro II del Codice penale viene esclusa sulla base di un emendamento al testo dell'art. 19-ter disp. att. e coord. c.p. che ha sostituito il riferimento alle "attività regolate" dalle leggi speciali con quello ai "casi previsti" dalle medesime leggi. Alla stessa conclusione si giunge considerando il riferimento alle attività di trasporto e di allevamento contenuto nell'art. 544-sexies c.p., riferimento che non avrebbe senso se a tali attività non si applicassero le disposizioni del Titolo IX-bis del libro II del c.p.

nell'espletamento delle pratiche venatorie¹²⁶. Nell'esercizio della caccia è, infatti, consentita qualsiasi attività sugli animali catturati o utilizzati come richiamo che non sia espressamente vietata dalla legge di settore e che non integri il reato di maltrattamento di animali¹²⁷.

Ancora, l'art. 19-ter disp. att. e coord. c.p. non esclude in ogni caso l'applicabilità dell'art. 544-ter e delle altre disposizioni del Titolo IX-bis del libro II del Codice penale all'attività circense, ma esclusivamente a quella svolta nel rispetto della normativa speciale che espressamente la disciplina¹²⁸.

Dalla metà degli anni Settanta e dietro la spinta degli atti delle istituzioni europee sono state elaborate normative speciali, sempre più articolate, che tutelano gli animali nelle materie richiamate dall'art. 19-ter disp. att. e coord. c.p. stabilendo pene o sanzioni amministrative per la loro violazione. Talvolta, però, le norme speciali contengono la clausola «salvo che il fatto costituisca (più grave) reato» mediante la quale assoggettano al rigore punitivo delle disposizioni del Codice penale le condotte maggiormente lesive del sentimento di compassione che l'uomo prova di fronte alla sofferenza degli animali¹²⁹.

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p. per il delitto di maltrattamento di animali, l'art. 544-sexies c.p. prevede, poi, la confisca obbligatoria dell'animale, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il fatto che la misura di sicurezza patrimoniale venga qui a ricadere su di un essere vivente e senziente ha indotto il legislatore a dettare una particolare disciplina dell'istituto che è racchiusa nell'art. 19-quater disp. att. e coord.

126 V. Cass., Sez. III, 5 dicembre 2005, n. 46784, Boventi G. E., cit., pagg. 51 ss., con nota di NATALINI A.

L'esercizio venatorio con l'uso di richiami vivi, previsto dall'art. 4 della l. 11 febbraio 1992, n. 157, deve ritenersi lecito sempre che non costituisca ipotesi di crudeltà, fatica eccessiva, ingiustificata tortura o non determini condizioni incompatibili con la natura dell'animale. I comportamenti vietati indicati nell'art. 21 lett. r della legge sulla caccia hanno, dunque, carattere esemplificativo e non esauriscono le condotte illecite integranti gli estremi del reato di maltrattamento di animali. Così, Cass., Sez. III, 11 novembre 1996, n. 10673, Calopaci, in *Cass. Pen.*, anno 1998, fasc. 4, pag. 1111.

127 V. Cass., Sez. III, 19 novembre 1996, n. 4703, Gemetto, in *Cass. Pen.*, anno 1998, fasc. 7-8, pag. 2014.

128 V. Cass., Sez. III, 6 marzo 2012, n. 11606, Calvaruso Vittorio, in *DPC*, 20 luglio 2012, con nota di GIACOMETTI T.

129 GIACOMETTI T., *Il maltrattamento di animali è configurabile nell'esercizio dell'attività circense. La Cassazione sull'ambito di operatività dell'art. 19-ter disp. coord. c.p.*, in *DPC*, 20 luglio 2012, riporta una diversa lettura dell'art. 19-ter disp. att. e coord. c.p. in base alla quale la disposizione, derogando al principio di specialità degli artt. 15 c.p. e 9 l. 681/1989, imporrebbe l'applicazione della sanzione di settore anche in presenza di una clausola di salvezza.

c.p.: gli animali oggetto dei provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati alle associazioni animaliste o agli enti che ne facciano richiesta e che siano stati previamente individuati con decreto del Ministro della salute adottato di concerto con il Ministro dell'interno. Il legislatore del 2004 ha, così, dato una nuova veste ad un istituto che era già previsto dal previgente art. 727 c.p. e del quale la giurisprudenza di merito si era già avvalsa, arrivando addirittura ad ammettere, con delle pronunce innovative, il sequestro preventivo dell'animale al fine di sottrarlo ai maltrattamenti¹³⁰.

L'art. 544-*sexies* c.p. commina, inoltre, le pene accessorie della sospensione da tre mesi a tre anni e, in caso di recidiva, della interdizione delle attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali qualora la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per il delitto di maltrattamento di animali sia pronunciata nei confronti di un soggetto che svolga una di quelle attività. Rispetto alla norma va, però, segnalato che secondo l'art. 19 c.p. la sospensione sarebbe pena accessoria solo delle contravvenzioni.

§ 4 Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-*quater* c.p.)

La l. 20 luglio 2004, n. 189 ha inserito nel codice penale l'art. 544-*quater*, rubricato "spettacoli o manifestazioni vietati"¹³¹, dove è confluita una parte del testo previgente dell'art. 727 c.p. e, in particolare, del suo quarto comma. Questo è per la giurisprudenza un segno della sussistenza di una continuità normativa tra la contravvenzione di maltrattamento di animali, come modificata dall'art. 1 della l. 22 novembre 1993, n. 473, e le fattispecie penali introdotte nel nostro ordinamento dalla citata legge del 2004¹³², e una siffatta lettura è sostenuta anche dalla dottrina secondo cui quest'ultimo intervento normativo avrebbe soltanto consolidato dei limiti del

130 V. Tribunale di Terni, ordinanza 29 giugno 2002, n. 322, cit., pagg. 17 ss.

131 Art. 544-*quater* c.p. - Spettacoli o manifestazioni vietati.

i. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

ii. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

132 V. Cass., Sez. III, 24 ottobre 2007, Borgia C., cit., pagg. 497 ss., con nota di DI DIO F.

rapporto uomo-animale già individuati, definendoli in maniera più analitica, e punito con maggiore severità rispetto al passato le distorsioni di tale rapporto¹³³.

In origine, l'art. 727 c.p. puniva genericamente, nel primo comma, chiunque adoperasse gli animali in lavori ai quali non fossero adatti per malattia o per età, e stabiliva, nel terzo comma, un aumento di pena qualora gli stessi fossero impiegati in giochi o spettacoli pubblici comportanti strazio o sevizie¹³⁴. Successivamente, l'art. 1 della l. 22 novembre 1993, n. 473 ha modificato profondamente la disposizione normativa: alla valutazione di inidoneità dell'animale al lavoro ha sostituito quella di insostenibilità dell'attività in considerazione della natura dell'animale, valutata anche alla luce delle sue caratteristiche etologiche, mentre rispetto alla previgente ipotesi aggravata ha soppresso l'aggettivo "pubblici" riferito ai giochi e agli spettacoli. Per quello che interessa in questa sede, in seguito alla riforma del 1993, l'art. 727 c.p. risultava così strutturato: nel primo comma veniva punito con un'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni chiunque adoperasse gli animali in giochi o spettacoli insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche; nel terzo comma era prevista l'interdizione dell'esercizio dell'attività di spettacolo nel caso di recidiva; nel quarto comma l'ammenda ed altre pene accessorie erano comminate a chiunque organizzasse o partecipasse a spettacoli o a manifestazioni che comportassero strazio o sevizie per gli animali. Occupava, inoltre, il secondo comma dell'art. 727 c.p. una disposizione che mal si conciliava con le altre e con la quale era previsto un aumento della pena qualora il maltrattamento venisse commesso attraverso uno spettacolo di animali, o se causasse la morte dell'animale. Infine, il quinto comma della contravvenzione prevedeva un inasprimento della pena nell'ipotesi in cui il maltrattamento degli animali fosse legato all'esercizio di scommesse clandestine¹³⁵.

133 Cfr. PISTORELLI L., *Così il legislatore traduce i nuovi sentimenti e fa un passo avanti verso la tutela diretta*, in *Guida dir.*, anno 2004, n. 33, pagg. 19 s.

134 L'aggravante riprendeva l'art. 70 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), in base al quale erano vietati gli spettacoli e i trattenimenti pubblici che potessero turbare l'ordine pubblico, che fossero contrari alla morale o al buon costume o che comportassero strazio o sevizie di animali. Un elenco non esaustivo dei trattenimenti vietati era, poi, contenuto nell'art. 129 r.d. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.). Queste disposizioni sono state abrogate dal d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480.

135 Sulle modifiche apportate all'art. 727 c.p. dalla l. 22 novembre 1993, n. 473 e sulle loro criticità v. VALIERI M., *Il nuovo testo dell'art. 727 del codice penale. Una rassegna giurisprudenziale*, cit., pagg. 233 ss.

L'odierno delitto di spettacoli o manifestazioni vietati è articolato in due commi: il primo comma, salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro chiunque organizzi o promuova spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali, mentre il secondo comma prevede un aumento della pena da un terzo alla metà se i fatti del primo comma siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarre un profitto per sé o per altri o se dagli stessi fatti derivi la morte dell'animale. L'art. 544-*quater* c.p. delinea, così, un'ipotesi speciale di maltrattamento di animali, isolata dalla fattispecie generale dell'art. 544-*ter* c.p., comma primo, per essere meglio definita e ricevere un adeguato trattamento sanzionatorio¹³⁶.

Nel primo comma viene, innanzitutto, sanzionata l'attività di coordinamento di uomini e mezzi per la realizzazione di uno spettacolo o di una manifestazione che comporti sevizie o strazio per gli animali. Sembra, poi, che il legislatore del 2004 abbia voluto arretrare la soglia di punibilità alla fase precedente l'organizzazione dello spettacolo o della manifestazione decidendo di punire il promotore, cioè il titolare dell'iniziativa, colui che da impulso all'impresa e induce altri a collaborare per la sua realizzazione¹³⁷. La norma non colpisce, invece, l'attività di pubblicizzazione di uno spettacolo o di una manifestazione già programmati¹³⁸. Va, infine, segnalato che, diversamente dalla previgente contravvenzione di maltrattamento di animali, la disposizione non contempla la condotta di partecipazione agli spettacoli o alle manifestazioni vietati¹³⁹.

136 Cfr. MAZZA P., *I reati contro il sentimento per gli animali*, cit., pagg. 127 s. MUSACCHIO V., *Luci ed ombre della nuova normativa penale contro il maltrattamento di animali*, in *Riv. pen.*, anno 2005, n. 1, pag. 15, critica la decisione del legislatore di inserire nel codice penale un articolo sugli spettacoli o manifestazioni vietati anziché aggiungere un comma all'art. 544-*ter* c.p. e dare forma ad un aggravamento della fattispecie di reato.

137 V. MAZZA P., *I reati contro il sentimento per gli animali*, cit., pag. 743, par. 5.

138 V. MAZZA P., *I reati contro il sentimento per gli animali*, cit., pag. 130.

139 Secondo PISTORELLI L., *Fino a un anno di reclusione per l'abbandono*, cit., pag. 23, nella successione delle norme penali si sarebbe verificato un fenomeno di *abolitio criminis*. VALIERI M., *Il nuovo testo dell'art. 727 del codice penale. Una rassegna giurisprudenziale*, cit., pag. 266, invece, evidenzia che, se avesse punito gli spettatori, l'art. 727 c.p. avrebbe violato il principio di offensività, incriminando un atteggiamento interiore di indifferenza o malvagio compiacimento per lo strazio o le sevizie spettacolarmente inflitti agli animali. Con il riferimento alla partecipazione agli spettacoli o alle manifestazioni, il legislatore ha, forse, voluto colpire qualsiasi forma di collaborazione alla loro realizzazione, anche se una tale incriminazione sarebbe potuta discendere dall'art. 110 c.p.

Spettacolo è qualunque forma di rappresentazione destinata ad un pubblico. Sono, pertanto, ad esempio, vietati le proiezioni cinematografiche, gli spettacoli circensi¹⁴⁰ e i programmi televisivi che comportino sevizie o strazio per gli animali. Rientra, invece, tra le manifestazioni qualsiasi evento destinato a richiamare un vasto pubblico, ma non le competizioni, le quali, se non autorizzate, sono punite dall'art. 544-*quinquies* c.p.

Un forte legame corre tra la norma in commento e l'art. 19-*ter* disp. att. e coord. c.p., articolo introdotto dalla l. 20 luglio 2004, n. 189 e che esclude l'applicabilità delle disposizioni del Titolo IX-*bis* del libro II del codice penale anche ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di attività circense¹⁴¹ e alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla Regione competente. Rispetto all'ultima clausola di esclusione si rileva un problema connesso all'intreccio delle competenze statali e regionali dal momento che, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, sono competenze legislative esclusive dello Stato la tutela dell'ecosistema, materia trasversale rispetto alla disciplina di fiere e manifestazioni affidata alla competenza legislativa residuale delle Regioni, e la disciplina dell'ordinamento penale e, quindi, anche delle cause di esclusione del reato¹⁴². In pratica, viene richiesta una previa autorizzazione della Regione allo svolgimento nel suo territorio delle manifestazioni di cui all'art. 19-*ter* disp. att. e coord. c.p., le quali devono esprimere una cultura locale risalente nel tempo, mentre è affidato all'Autorità giudiziaria il delicato compito di stabilire, in relazione a tali manifestazioni, se e quando troveranno applicazione il delitto di spettacoli o manifestazioni vietati e le altre disposizioni del Titolo IX-*bis* del libro II del codice penale.

140 STRIPPOLI V., *Circhi e animali: istruzioni per l'uso*, in *Riv. giur. amb.*, anno 2002, fasc. 6, pagg. 1011 ss. segnala che sono norme tecniche integrative del nostro ordinamento giuridico i criteri elaborati dalla Commissione scientifica CITES, i quali stabiliscono come un circo o una mostra faunistica viaggiante debba gestire gli animali per assicurarne il benessere e non rendersi responsabile del reato di maltrattamento di animali.

141 Si è sforzata di individuare la normativa relativa alla detenzione degli animali nell'ambito circense, trovandola frammentaria e sicuramente inadeguata a regolare la materia nel suo complesso, Cass., Sez. III, 6 marzo 2012, n. 11606, Calvaruso Vittorio, cit., con nota di GIACOMETTI T.

142 VALASTRO A., *La tutela giuridica degli animali e i suoi livelli*, cit., pagg. 84 s., mette in dubbio l'opportunità della clausola di esclusione: « Pur senza voler contraddire la fiducia manifestata dalla l. n. 189 nei confronti della sensibilità del legislatore regionale in ordine all'utilizzo degli animali nelle manifestazioni del proprio territorio, non si può non avanzare qualche dubbio sull'opportunità di una delega sostanzialmente in bianco. L'efficacia e l'effettività del sistema di tutela penale degli animali rischiano infatti di risultare vanificate in assenza di criteri precisi e uniformi sul territorio nazionale in ordine alle modalità di utilizzo non ammesse».

Si segnala, infine, che il legislatore non ha dato rilevanza alla finalità dello spettacolo o della manifestazione, che può essere lucrativa o di beneficenza, ma ha richiesto che durante il suo svolgimento gli animali siano effettivamente sottoposti a strazio o sevizie, non bastando la loro mera esposizione al pericolo di subire tali maltrattamenti. Sono, dunque, vietati le sfide tra carri trainati da buoi lanciati in una corsa sfrenata mediante l'utilizzo di pungoli e bastoni acuminati¹⁴³ e i giochi della cattura delle anatre e del maiale unto che, quando non cagionano delle vere e proprie lesioni agli animali, portano gli stessi allo sfinimento¹⁴⁴.

Allo scopo di salvaguardare la salute e l'integrità fisica degli equidi impiegati nelle manifestazioni tradizionali, come palii, giostre e quintane, nonché di tutelare l'incolumità dei fantini e degli spettatori, dal luglio 2009 il Ministero della Salute ha emanato una serie di ordinanze che disciplinano lo svolgimento delle rappresentazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali tali animali vengono impiegati al di fuori di impianti e percorsi ufficialmente autorizzati dal MiPAAF o dal CONI¹⁴⁵.

Le condotte dell'art. 544-*quater* c.p., comma primo sono punibili se sorrette dal dolo generale. Per l'integrazione del reato base non si richiede, dunque, che l'agente spenda la condotta per la realizzazione di un fine particolare. Il delitto di spettacoli o manifestazioni vietati è, tuttavia, compatibile con il dolo eventuale: può essere, pertanto, punito il soggetto che, consapevole della possibilità per gli animali di subire

143 V. Cass., Sez. III, 22 giugno 2004, n. 37878, Iannacci L., L. B. e altri, in *C.e.d.*, n. 230048, che ha confermato la penale responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 727 co. 4 c.p., accertata in capo ad alcuni degli imputati, non dando rilevanza al carattere folcloristico-religioso della manifestazione.

In nota a Pret. Larino, 25 maggio 1992, Russo e altri, in *Giur. mer.*, anno 1993, fasc. 3, II, pagg. 743 ss., CIANCI F. sostiene che le manifestazioni tradizionali nel corso delle quali gli animali subiscono maltrattamenti erano accettate in passato dal momento che l'interesse protetto dall'art. 727 c.p. veniva individuato solamente nel sentimento di mitezza provato dall'uomo nei confronti degli animali. Allora si riteneva che il legame di una comunità alle proprie tradizioni non potesse incontrare nell'affetto per gli animali un insuperabile ostacolo alla celebrazione di antichi riti. Una volta riconosciuta, invece, all'art. 727 c.p. una funzione di tutela diretta degli animali, ormai considerati autonomi esseri viventi in grado di avvertire il dolore, l'esigenza di esprimere una tradizione non è stata più ritenuta un motivo idoneo a giustificare le sofferenze a loro inflitte.

144 V. Pret. Modena, 30 aprile 1985, Mucci Emanuele e Chilese Maria, in *Foro it.*, anno 1985, vol. 108, n. 9, II, pagg. 403 ss. Interessante nella sentenza è l'affermazione che l'autorizzazione comunale allo svolgimento della manifestazione non vale ad escludere la responsabilità penale dell'imputato per il reato di maltrattamento di animali: secondo il pretore il provvedimento autorizzativo dettato da esigenze di sicurezza pubblica non può concedere alcuna deroga alla vigenza della legge penale.

145 Illustra gli elementi fondamentali dell'ordinanza 21 luglio 2011, alla quale sono stati apportati diversi miglioramenti negli anni successivi, CAMPANARO C., *Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la nuova Ordinanza ministeriale in materia di tutela di equidi nelle manifestazioni storiche*, in *Diritto all'ambiente*, 14 settembre 2011.

dei maltrattamenti nel corso della rappresentazione, abbia accettato il rischio della loro verifica e si sia adoperato per la realizzazione dello spettacolo o della manifestazione che ha comportato sevizie o strazio per gli animali.

Il secondo comma della disposizione normativa in commento prevede, invece, un aumento della pena stabilita per la fattispecie base da un terzo alla metà se i fatti di organizzazione o di promozione degli spettacoli o delle manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarre un profitto per sé o per altri o se dagli stessi fatti derivi la morte dell'animale. Situazioni eterogenee risultano, così, appiattite sotto uno stesso regime punitivo. Inoltre, il fatto che il legislatore abbia inserito le diverse condotte in uno stesso comma porta a ritenere che le stesse siano fra loro alternative, con la conseguenza che si darà luogo ad un unico aumento della pena anche quando si riscontrino due o più di quelle condotte¹⁴⁶.

Si ritiene che l'aumento di pena previsto per il caso in cui i fatti di organizzazione o di promozione degli spettacoli o delle manifestazioni vietati siano compiuti in relazione all'esercizio di scommesse clandestine abbia lo scopo di scoraggiare le infiltrazioni della criminalità organizzata nelle manifestazioni. Seppure incardinato tra i delitti contro il sentimento per gli animali, non può, dunque, dirsi estranea all'art. 544-*quater* c.p. la tutela dell'interesse alla sicurezza e alla tranquillità pubblica, le quali vengono turbate dalle organizzazioni criminali¹⁴⁷. Per la configurazione della circostanza aggravante non è, tuttavia, necessaria una struttura, anche rudimentale, per la raccolta delle scommesse, ma è fondamentale la consapevolezza dell'organizzatore o del promotore circa il fatto che lo spettacolo o la manifestazione possano offrire l'occasione per l'effettuazione di scommesse illecite.

L'aumento della pena viene, poi, previsto qualora i fatti di organizzazione o di promozione degli spettacoli o delle manifestazioni vietati siano compiuti al fine di trarre un profitto per sé o per altri. Per l'integrazione di questa circostanza aggravante, in cui assume rilievo il dolo specifico dell'agente, non è indispensabile la natura patrimoniale del profitto, il quale può consistere in qualsiasi vantaggio o soddisfazione che il reo miri a procurarsi o a procurare ad altri.

146 V. MAZZA P., *I reati contro il sentimento per gli animali*, cit., pag. 743.

147 Secondo MAZZA P., *I reati contro il sentimento per gli animali*, cit., pag. 129, questo spiega l'autonoma tipizzazione della fattispecie penale e la comminatoria di una pena più grave di quella applicabile in base al combinato disposto degli artt. 544-*ter*, 110 e 112 co. 1 n. 2 c.p.

Infine, l'art. 544-*quater* c.p., comma secondo stabilisce che la pena sia aumentata quando dai fatti di organizzazione o di promozione degli spettacoli o delle manifestazioni vietati derivi la morte dell'animale. Quest'ultima circostanza aggravante prende in considerazione un evento, la morte dell'animale, che è anche elemento costitutivo del delitto di uccisione di animali, sicché, a norma dell'art. 84 c.p., viene escluso il concorso tra il delitto in commento e quello dell'art. 544-*bis* c.p. Affinché la morte dell'animale sia imputabile all'agente occorre, in ossequio al principio di colpevolezza, che la stessa sia prevedibile dallo stesso soggetto quale conseguenza delle condotte descritte nell'art. 544-*quater* c.p., comma primo¹⁴⁸.

Sul versante dei rapporti tra reati, la clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca più grave reato" che apre l'art. 544-*quater* c.p. impedisce il concorso tra il delitto in esame e quello dell'art. 544-*quinqües* c.p., punito più severamente.

È, invece, dubbia l'ipotizzabilità di un concorso tra la fattispecie aggravata dell'art. 544-*quater* c.p., comma secondo, che colpisce l'esercizio di scommesse clandestine in occasione di spettacoli o manifestazioni vietati e i reati di esercizio abusivo di scommesse relative a competizioni di animali previsti dall'art. 4 della l. 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive). Una parte della dottrina la esclude, affermando che la legge del 1989 si riferisce a manifestazioni non proibite¹⁴⁹. Una diversa dottrina ritiene, invece, che la clausola di riserva dell'art. 544-*quater* c.p. abbia la capacità di dirimere l'interazione del delitto di spettacoli o manifestazioni vietati con i reati contemplati dall'art. 4 della l. 401/1989, determinando l'applicazione della più grave sanzione stabilita dalla l. 401/1989 nel caso di organizzazione abusiva di scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal CONI, dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'UNIRE, e riconoscendo la prevalenza della disciplina del delitto di spettacoli o manifestazioni vietati su quella della contravvenzione, prevista dalla l. 401/1989, che punisce chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali¹⁵⁰.

148 V. BASINI S., *La tutela penale degli animali*, tesi di dottorato, Università degli studi di Parma, anno 2012, relatore prof. Cadoppi A., pag. 141.

149 Così MAZZA P., *I reati contro il sentimento per gli animali*, cit., pag. 137.

150 Così BASINI S., *La tutela penale degli animali*, cit., pag. 142.

È, invece, escluso, in forza del principio di specialità sancito dall'art. 15 c.p., il concorso tra il delitto di spettacoli o manifestazioni vietati e quello di maltrattamento di animali.

Infine, già si è detto che, in caso di morte dell'animale, l'art. 84 c.p. esclude il concorso tra il delitto in parola e quello di uccisione di animali.

La figura base del delitto di spettacoli o manifestazioni vietati è punita con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di organizzazione o di promozione degli spettacoli o delle manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarre un profitto per sé o per altri o se dagli stessi fatti derivi la morte dell'animale. Anche per il delitto in parola è, poi, prevista dall'art. 544-*sexies* c.p., nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p., la confisca obbligatoria dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Per il caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per il delitto di spettacoli o manifestazioni vietati, l'art. 544-*sexies* c.p. commina, altresì, la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali e, in caso di recidiva, l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime al soggetto che, esercitando tali attività, contribuisca alla realizzazione degli spettacoli o delle manifestazioni proibiti.

§ 5 Divieto di combattimenti tra animali (art. 544-*quinquies* c.p.)

Agli inizi del secolo i combattimenti tra animali sono divenuti motivo di preoccupazione anche nel nostro Paese. I combattimenti tra cani e le arene per i galli, importate dall'America latina, si erano rapidamente diffusi in Italia con la complicità di un apparato normativo inadeguato a contrastare tali forme di maltrattamento degli animali e della carenza dei controlli. Oltre a questi cruenti spettacoli, turbavano l'ordine pubblico le corse clandestine di cavalli che si svolgevano nelle strade periferiche di molte città del meridione e che sovente si concludevano con incidenti mortali. Queste gare sono anche oggi il frutto del legame dei clan camorristici e

‘ndranghetistici e delle cosche con il mondo degli ippodromi: i picciotti chiudono le strade e cavalli non più idonei a disputare le competizioni ufficiali, e dopati per esaltarne le prestazioni, vengono fatti correre direttamente sull’asfalto alle prime luci del giorno.¹⁵¹

I combattimenti tra animali, le corse clandestine di cavalli e le speculazioni sui loro risultati costituiscono le espressioni più spietate della zoomafia, una forma di criminalità che si è sviluppata nella seconda metà del Novecento e che trae vantaggi economici dai traffici e dallo sfruttamento degli animali¹⁵². Tra le attività zoo-mafiose si annoverano anche l’abigeato, la pesca illegale, la produzione e la vendita di sostanze alimentari di origine animale adulterate, gli allevamenti abusivi, il traffico di cuccioli e di fauna selvatica, la gestione criminale dei canili. Molte di queste attività sono ontologicamente consociative, cioè richiedono per il loro svolgimento la previa formazione di una associazione, resa necessaria da ragioni tecniche, organizzative, logistiche o strettamente economiche (le scommesse sui combattimenti e sulle competizioni non autorizzate di animali, ad esempio, richiedono il facile accesso ad ingenti somme di denaro che è possibile solo per un gruppo organizzato)¹⁵³. Molti

151 TROIANO C., *Rapporto zoomafia 2019*, LAV, cap. 2, evidenzia che, a cavallo tra i due secoli, i combattimenti tra cani hanno costituito una vera e propria emergenza (ne è prova il fatto che nel 1998 sono stati sequestrati ben 233 cani e denunciate 76 persone). Si è assistito ad un forte quanto repentino ridimensionamento del fenomeno all’indomani dell’approvazione della l. 20 luglio 2004, n. 189, che ha istituito il delitto di divieto di combattimenti tra animali: la minaccia della pena della reclusione ha suscitato sgomento e paura negli ambienti criminali, dissuadendo i delinquenti dei combattimenti dal commettere tale reato. La quiete è durata alcuni anni, poi, con lo spostamento dell’attenzione mediatica su altre forme di maltrattamento degli animali e con il conseguente minor attivismo investigativo, il fenomeno è ripreso, pur venendo praticato con modalità operative più prudenti e attente: le persone denunciate (sono state nove nel 2018), i combattimenti fermati, i ritrovamenti di cani con ferite da morsi o di cani morti con esiti cicatriziali riconducibili alle lotte, i furti di cani di grossa taglia o di razze abitualmente usate nei combattimenti, i sequestri di allevamenti di pit bull, le pagine internet e i profili Facebook che esaltano i cani da lotta, le segnalazioni sono chiari segnali di una recrudescenza del fenomeno.

Sulla presenza delle consorterie mafiose, storiche o di nuova formazione, nel mondo delle corse dei cavalli v. TROIANO C., *Rapporto zoomafia 2019*, cit., cap. 3.

152 TROIANO C., *Il maltrattamento organizzato di animali*, IV ed., LAV, 2020, premessa, immagina la zoomafia, cioè lo sfruttamento degli animali per attività economico-criminali da parte di persone, singole o associate, o delle organizzazioni mafiose, come un triangolo che ha per base il *business*, cioè i guadagni che garantiscono i traffici a danno degli animali, e per lati i limiti della normativa e la sua scarsa applicazione e un intreccio di interessi diversi che danno vita a rapporti di corruzione, a connivenze ed ammiccamenti.

153 Cfr. TROIANO C., *Il maltrattamento organizzato di animali*, cit., pagg. 9 s. Molti delitti zoomafiosi, approfondisce l’autore, richiedono, per la loro realizzazione in modo sicuro e protetto, la suddivisione dei compiti e specifiche competenze tecniche o un’organizzazione in grado di operare in uno scenario mutevole o capace di un’azione discreta in difesa dell’obiettivo criminoso, di risolvere eventuali problemi, di prevenire e fronteggiare le azioni di contrasto, anche attraverso il controllo del territorio.

degli illeciti menzionati, pertanto, coinvolgono i sodalizi mafiosi o gruppi che, sebbene non possano essere giuridicamente e socialmente definiti mafiosi, sono organizzati in vere e proprie associazioni per delinquere specializzate in uno o più *business* legati all'uso degli animali.

Volendo concentrare l'attenzione sui combattimenti e sulle competizioni non autorizzate di animali, il vecchio art. 727 c.p., che puniva con una esigua ammenda l'organizzazione o la partecipazione a spettacoli o manifestazioni comportanti strazio o sevizie per gli animali, si rivelava decisamente inidoneo a contrastare condotte che generano introiti milionari per la criminalità organizzata che gestisce il giro delle scommesse. La preoccupante crescita di tali attività delinquenti, favorita dalla debole reazione dell'ordinamento, dunque, ha spinto il legislatore a predisporre una più efficace risposta punitiva con l'art. 544-*quinquies* c.p.¹⁵⁴. Il nuovo delitto raccoglie tre distinte fattispecie: la promozione, l'organizzazione o la direzione di combattimenti o di competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica; la destinazione degli animali ai combattimenti; l'organizzazione o l'effettuazione di scommesse sugli stessi combattimenti e competizioni non autorizzate¹⁵⁵. Pene più severe sono, quindi, oggi previste per condotte che offendono l'integrità psicofisica degli animali, il diffuso sentimento di pietà che l'uomo prova verso di loro, l'ordine e la sicurezza pubblica in quanto sono, di regola, realizzate nell'ambito di sodalizi criminali.

154 Art. 544-*quinquies* c.p. - Divieto di combattimenti tra animali.

i. Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

ii. La pena è aumentata da un terzo alla metà:

1. se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
2. se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3. se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

iii. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.

iv. Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

155 V. MAZZA P., *I reati contro il sentimento per gli animali*, cit., pag. 144.

L'art. 544-*quinquies* c.p., comma primo, punisce con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica. È da rilevare, anzitutto, che la disposizione individua un delitto di pericolo concreto: mentre è evidente che i combattimenti mettono in serio pericolo l'integrità fisica degli animali¹⁵⁶, dovrà essere accertata volta per volta l'idoneità delle competizioni a generare tale pericolo. In particolare, per la sussistenza del reato le competizioni tra animali non devono essere autorizzate e devono essere una potenziale fonte di danni o lesioni per gli stessi¹⁵⁷. Non sono, pertanto, punibili le competizioni autorizzate, le quali sono, teoricamente, sicure per gli animali coinvolti¹⁵⁸. Le sanzioni colpiscono il promotore, cioè chi ha l'iniziativa dell'impresa delittuosa e persuade altri dell'opportunità di attuarla, l'organizzatore, cioè chi predispone il disegno criminoso e individua le persone incaricate di attuarlo, nonché chi guida il singolo combattimento o la competizione non autorizzata¹⁵⁹.

Il secondo comma della disposizione normativa in commento individua delle circostanze in cui la pena viene aumentata da un terzo alla metà e che saranno adesso esaminate.

L'aumento di pena è, anzitutto, previsto quando i combattimenti o le competizioni non autorizzate tra animali sono realizzate con il concorso di minorenni o da persone armate. Le funzioni svolte dai minorenni nell'ambito di queste attività delittuose

156 TROIANO C., *Il maltrattamento organizzato di animali*, cit., pagg. 34 s., riferisce che dopo un combattimento un cane sembra essere passato attraverso una scarica di pallini da caccia e che la prima causa di decesso di un cane da lotta è costituita dalle ferite e dalle emorragie riportate nello scontro. Non è, però, infrequente che il combattente muoia nel corso del *match* o subito dopo per arresto cardiaco in quanto il suo sistema cardiocircolatorio è compromesso dai numerosi trattamenti chimico-ormonali. Afferma la giurisprudenza che l'uso dei cani nei combattimenti può essere dedotto dall'elevato numero di cicatrici e dalla loro localizzazione in precise parti del corpo dell'animale (testa, collo, orecchie, muso e arti anteriori).

157 TROIANO C., *Il maltrattamento organizzato di animali*, cit., pagg. 37 s., ribadisce quanto affermato dalla giurisprudenza, e cioè che debba essere esclusa la rilevanza penale della partecipazione dell'animale alla competizione se manchi una delle due condizioni, ma poi ritiene che una corsa clandestina di cavalli costituisca un evento intrinsecamente pericoloso.

158 Cfr. MAZZA P., *I reati contro il sentimento per gli animali*, cit., pagg. 147 s.

159 TROIANO C., *Il maltrattamento organizzato di animali*, cit., cap. 4, ritiene concorrenti morali nel reato anche quanti, consapevolmente, si radunano intorno ad un *ring* per assistere ad una competizione clandestina tra animali. Integra, infatti, il concorso qualsiasi comportamento che fornisca un contributo alla realizzazione collettiva e, dunque, anche il rafforzamento dell'altrui proposito criminoso che avviene quando si incitano gli animali a combattere. Il pensiero dell'autore, naturalmente, poggia sul fatto che non è neppure necessario un previo accordo diretto alla causazione dell'evento, ben potendo il concorso manifestarsi in un intervento sopravvenuto a sostegno dell'azione criminosa altrui ancora in corso, anche se iniziata all'insaputa del correo.

spaziano dalla raccolta delle scommesse all'accudire gli animali, dal fare da palo durante lo svolgimento delle competizioni al procurare gli animali utilizzati come *sparring partners*. L'aggravante, da un lato, pone un freno alla pratica delle organizzazioni criminali di avvalersi della manodopera di soggetti infraquattordicenni, i quali non sono imputabili¹⁶⁰, dall'altro, protegge l'integrità psicologica ed emotiva dei giovani facendo in modo che non ricevano un'educazione che li renda insensibili alle altrui sofferenze¹⁶¹. Si ritiene, invece, integrata la seconda ipotesi circostanziale prevista dall'art. 544-*quinquies* c.p., comma secondo, n. 1, quando alcuno dei concorrenti nel reato previsto dal primo comma sia armato¹⁶². La norma non prevede che tali soggetti facciano uso delle armi, ma richiede che le indossino: con l'aggravante il legislatore predispose una tutela più forte dell'ordine pubblico turbato da quello che si ritiene essere un gesto intimidatorio¹⁶³ ed anticipa la punibilità ad una condotta prodromica all'uso illecito delle armi¹⁶⁴. Non è escluso il concorso tra il delitto aggravato *de quo* e i reati specifici relativi al porto e alla detenzione delle armi¹⁶⁵.

La pena viene aumentata anche quando i combattimenti e le competizioni non autorizzate tra animali siano promossi mediante videoriproduzioni o altro materiale contenente scene o immagini tratte dagli stessi eventi (art. 544-*quinquies* c.p., comma secondo, n. 2). In questo caso, l'elemento decisivo affinché si possa avere l'aumento della pena è la promozione dei combattimenti o delle competizioni non autorizzate, fatto che può realizzarsi, secondo una parte della dottrina¹⁶⁶, anche attraverso la vendita e lo scambio dei video e delle immagini dal momento che tali attività sono idonee a pubblicizzare e ad accrescere l'interesse nei confronti degli eventi vietati.

160 V. MAZZA P., *I reati contro il sentimento per gli animali*, cit., pag. 148.

161 La partecipazione a eventi cruenti favorisce nei bambini e negli adolescenti l'apprendimento di valori e modelli antisociali, di ideologie violente che rientrano tra i futuri fattori criminogeni. Inoltre, è cosa nota che le corse clandestine di cavalli si inseriscono in un percorso di devianza delle giovani coscienze verso azioni e comportamenti delinquenziali contigui a quelli mafiosi. V. sul punto TROIANO C., *Il maltrattamento organizzato di animali*, cit., pag. 29, il quale, inoltre, lamenta il fatto che l'aggravante ad effetto speciale si applichi solo ai combattimenti e alle competizioni non autorizzate tra animali e non anche agli altri casi di crudeltà o di maltrattamento nei riguardi degli animali.

162 Secondo MAZZA P., *I reati contro il sentimento per gli animali*, cit., pag. 148, l'aggravante opera quando siano armati i promotori, gli organizzatori o i direttori dei combattimenti o delle competizioni non autorizzate.

163 V. MAZZA P., *I reati contro il sentimento per gli animali*, cit., pagg. 148 s.

164 V. TROIANO C., *Il maltrattamento organizzato di animali*, cit., pag. 30.

165 *Ibidem*

166 Così per TROIANO C., *Il maltrattamento organizzato di animali*, cit., pagg. 30 s.

Infine, l'art. 544-*quinquies* c.p., comma secondo, n. 3 stabilisce che la pena è aumentata se il colpevole, vale a dire il promotore, l'organizzatore o il direttore del combattimento o della competizione non autorizzata tra animali¹⁶⁷, curi la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dell'evento. L'aggravante trova applicazione anche se le riprese o le registrazioni siano materialmente eseguite da un terzo soggetto incaricato dal promotore, dall'organizzatore o dal direttore del combattimento o della competizione non autorizzata, terzo soggetto che, se ignaro del successivo impiego del materiale prodotto, andrà esente da qualsiasi responsabilità penale¹⁶⁸.

L'aumento di pena connesso al verificarsi delle circostanze aggravanti si applica a tutti coloro che sono coinvolti nella consumazione del reato, a prescindere dal ruolo rivestito¹⁶⁹.

L'art. 544-*quinquies* c.p., comma terzo, invece, punisce con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro chiunque, allevando o addestrando animali, li destini, sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi, alla partecipazione ai combattimenti. La stessa pena è comminata anche ai proprietari e ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni vietate, se consenzienti.

Si ritiene che il reato contemplato nella prima parte della disposizione si consumi solo al momento dell'assegnazione dell'animale ai combattimenti (appare irragionevole, però, la mancanza nella norma di un richiamo alle competizioni non autorizzate di animali)¹⁷⁰. Secondo parte della dottrina, può, allora, integrare il delitto tentato la presenza nella natura dell'allevamento o nelle sue modalità di segnali che facciano presumere un successivo impiego dell'animale nei combattimenti¹⁷¹. Ancora, si avrà il delitto tentato nel caso di interruzione delle trattative volte al trasferimento dell'animale a chi lo avrebbe utilizzato nei combattimenti¹⁷².

La norma punisce anche la destinazione degli animali ai combattimenti che avvenga per il tramite di terzi, i quali, se consapevoli del loro contributo, secondo una parte della dottrina¹⁷³, divengono concorrenti nel delitto in discorso.

167 V. MAZZA P., *I reati contro il sentimento per gli animali*, cit., pag. 149.

168 *Ibidem*

169 V. TROIANO C., *Il maltrattamento organizzato di animali*, cit., pag. 31.

170 V. MAZZA P., *I reati contro il sentimento per gli animali*, cit., pagg. 150 s.

171 V. TROIANO C., *Il maltrattamento organizzato di animali*, cit., pag. 31.

172 V. MAZZA P., *I reati contro il sentimento per gli animali*, cit., pag. 151.

173 *Ibidem*

L'addestramento degli animali al combattimento comporta il ricorso a metodi violenti e a pratiche crudeli¹⁷⁴ che costituiscono dei veri e propri maltrattamenti punibili a norma degli artt. 544-ter e 727, co. 2 c.p. Va, tuttavia, rilevato che l'allevamento e l'addestramento di animali da lotta sono puniti a prescindere dalle tecniche adoperate. Potrà, dunque, configurarsi un concorso tra il delitto in parola e i reati succitati qualora oltre alla sussistenza dei presupposti dell'art. 544-quinquies c.p., comma terzo, venga accertato il maltrattamento degli animali¹⁷⁵.

La seconda parte del terzo comma dell'art. 544-quinquies c.p., invece, introduce nell'ordinamento giuridico un reato proprio che colpisce solamente il proprietario o il detentore degli animali impiegati nei combattimenti o nelle altre competizioni vietate, se consenziente. Diversamente da quanto previsto dalla norma contemplata nel primo periodo del comma, si richiede qui che gli animali abbiano preso parte agli scontri o alle competizioni vietate¹⁷⁶. Nell'interpretare la disposizione la dottrina si è concentrata soprattutto sul consenso prestato dal proprietario o dal detentore degli animali, consenso che non può tradursi in una forma di vera e propria partecipazione al delitto del primo comma, la quale è punibile a norma degli artt. 110 e ss. c.p.¹⁷⁷, né può essere ridotto a mera connivenza, in quanto la punizione di un atteggiamento puramente psichico contrasta con il principio di materialità del reato¹⁷⁸. Il consenso in questione va, invece, inteso come consapevolezza e approvazione dell'impiego degli animali nelle attività vietate: scopo della norma è, infatti, quello di dissuadere le persone dal possedere o accudire animali abitualmente usati nei combattimenti o nelle altre competizioni proibite¹⁷⁹. Autorevole dottrina ritiene, invece, che la norma miri a

174 Illustra le tecniche di addestramento degli animali da combattimento TROIANO C., *Il maltrattamento organizzato di animali*, cit., pagg. 31 ss.

175 V. TROIANO C., *Il maltrattamento organizzato di animali*, cit., pagg. 33 s.

176 V. MAZZA P., *I reati contro il sentimento per gli animali*, cit., pag. 152. Conf. BASINI S., *La tutela penale degli animali*, cit., pag. 151.

177 V. MAZZA P., *I reati contro il sentimento per gli animali*, cit., pag. 152.

178 V. ARDIA P., *La nuova legge sul maltrattamento degli animali: sanzioni e ammende per i combattimenti clandestini e per chi abbandona*, in MAZZA P., *I reati contro il sentimento per gli animali*, cit., pag. 152.

179 Cfr. MAZZA P., *I reati contro il sentimento per gli animali*, cit., pag. 152. Diversa è l'opinione espressa sulla disposizione dell'art. 544-quinquies c.p., comma terzo, secondo periodo da PISTORELLI L., *Fino a un anno di reclusione per l'abbandono*, cit., pag. 24: per l'autore la responsabilità del proprietario o del detentore dell'animale che abbia acconsentito al suo impiego nel combattimento è già configurabile sulla base delle norme sul concorso di persone nel reato; la discrasia con quanto stabilito dal primo periodo del comma, il quale individua la condotta sanzionata nel "destinare" l'animale al combattimento e, dunque, non richiede che quest'ultimo si sia effettivamente tenuto, può, poi, essere superata con un'interpretazione estensiva del termine "impiegati".

reprimere una condotta molto diffusa tra i proprietari e consistente nel consegnare gli animali ad un terzo per farli partecipare agli scontri o alle competizioni vietate senza esporsi in prima persona¹⁸⁰.

L'ultimo comma dell'art. 544-*quinquies* c.p. punisce con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro chiunque organizzi o effettui scommesse sui combattimenti o sulle competizioni non autorizzate tra animali. Richiamando il concetto di organizzazione, la disposizione punisce chi raccoglie le scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di animali vietate attraverso un sistema di uomini o mezzi appositamente creato¹⁸¹. Viene, inoltre, sanzionato chi effettua le scommesse, cioè chi punta denaro od altri beni su quello che crede sarà l'esito dello scontro o della competizione. Secondo la dottrina¹⁸², l'equiparazione *quod poenam* delle condotte di organizzazione e di effettuazione delle scommesse è stata determinata dalla volontà del legislatore di stroncare un mercato assai lucroso per la criminalità organizzata, ma allo stesso tempo suscita delle perplessità sotto il profilo della proporzionalità della pena. La disposizione non è, quindi, in asse con quelle dei commi primo e terzo dell'art. 544-*quinquies* c.p.: con essa il legislatore, anziché proteggere gli animali da condotte che ne mettono in pericolo l'integrità psicofisica, ha inteso tutelare l'ordinato vivere civile e la pubblica tranquillità¹⁸³.

La dottrina si è interrogata sulla possibilità di ammettere un concorso tra la fattispecie dell'art. 544-*quinquies* c.p., comma quarto, e le contravvenzioni previste dall'art. 4, commi primo e terzo, della l. 13 dicembre 1989, n. 401, le quali colpiscono chiunque abusivamente eserciti l'organizzazione di pubbliche scommesse su competizioni di animali nonché chi partecipi alle stesse scommesse. La maggior parte degli studiosi esclude il concorso in forza del principio di specialità, in quanto le contravvenzioni previste dall'art. 4 della l. 401/1989 riguardano le scommesse illegali su giochi non

180 Cfr. TROIANO C., *Il maltrattamento organizzato di animali*, cit., pagg. 28 s. Dal momento che l'allevamento e l'addestramento di animali da lotta integrano il delitto previsto dall'art. 544-*quinquies* c.p., comma terzo, primo periodo, l'autore ritiene perseguibile per ricettazione chiunque acquisti un animale da combattimento per impiegarlo negli scontri o lo riceva, consapevole dell'addestramento che ha ricevuto e della sua destinazione: v. sul punto *op. cit.*, pag. 31.

181 Cfr. MAZZA P., *I reati contro il sentimento per gli animali*, cit., pag. 153. L'autrice sostiene che a differente conclusione avrebbe portato l'utilizzo nella disposizione del segno linguistico "esercita", il quale non implica la necessità di una, sia pur rudimentale, struttura per la raccolta delle scommesse.

182 V. BASINI S., *La tutela penale degli animali*, cit., pag. 152.

183 Cfr. MAZZA P., *I reati contro il sentimento per gli animali*, cit., pag. 154.

proibiti¹⁸⁴. Vi è, tuttavia, chi ritiene che i suddetti reati possano concorrere: l'applicazione del principio di specialità presuppone che la norma speciale presenti nella sua struttura, oltre agli elementi caratteristici della specialità, tutti gli elementi propri della norma generica, situazione questa che non è riscontrabile rispetto alle fattispecie in questione, le quali incriminano fatti diversi ed hanno diverse obiettività giuridiche¹⁸⁵.

L'art. 544-*quinquies* c.p., come si è detto, costituisce la reazione del legislatore del 2004 all'allarmante fenomeno dei combattimenti tra animali. La disposizione non è stata, però, accompagnata dalla previsione di specifiche sanzioni a carico del medico veterinario che, nell'esercizio della professione, visita o cura animali con lesioni riferibili ai combattimenti senza darne immediata segnalazione all'autorità giudiziaria¹⁸⁶.

Come si è visto, le fattispecie previste dall'art. 544-*quinquies* c.p. sono punite in modo severo con la reclusione dei colpevoli e con delle multe importanti. Inoltre, l'art. 544-*sexies* c.p. stabilisce, anche nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per il delitto in commento, la confisca obbligatoria dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Secondo autorevole letteratura¹⁸⁷, l'istituto qui svolge anche una funzione preventiva rispetto ad animali divenuti intrinsecamente pericolosi a causa dell'addestramento ricevuto. Infine, l'art. 544-*sexies* c.p. prevede la sospensione da tre mesi a tre anni, e in caso di recidiva l'interdizione, dall'esercizio delle attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali qualora la sentenza di condanna o di patteggiamento per il delitto in commento sia pronunciata nei confronti di un soggetto che svolga una di queste attività.

184 Così MAZZA P., *I reati contro il sentimento per gli animali*, cit., pag. 154.

185 Riporta la dottrina minoritaria TROIANO C., *Il maltrattamento organizzato di animali*, cit., pagg. 69 s.

186 Solleva la questione PASSANTINO A., RUSSO M., PASSANTINO M., «*Cinomachia*»: *la riforma del codice penale finalizzata alla tutela degli animali da compagnia*, in *Riv. giur. amb.*, anno 2006, fasc. 3-4, pagg. 443 s. Gli autori, tuttavia, ritengono che tale vuoto normativo sia, probabilmente, dovuto al fatto che nel Regolamento di Polizia veterinaria (d.p.r. 8 febbraio 1954, n. 320) è previsto un obbligo per il veterinario di segnalare all'autorità sanitaria qualunque lesione da morsicatura di cani per il controllo della rabbia. L'autorità sanitaria, aggiungono gli autori, dovrà, a sua volta, verificare le circostanze in cui è avvenuta la morsicatura e, nel caso in cui rilevi degli episodi delittuosi, operando nella veste di pubblico ufficiale, dovrà informare l'autorità giudiziaria per non incorrere nel delitto previsto dall'art. 361 c.p.

187 Cfr. NATALINI A., voce *Animali (tutela penale degli)*, in MAZZA P., *I reati contro il sentimento per gli animali*, cit., pagg. 156 s.

§ 6 Abbandono di animali (art. 727 c.p.)

La l. 20 luglio 2004, n. 189 ha riformulato l'art. 727 c.p. Molte delle condotte che erano ivi sanzionate hanno compiuto un salto di qualità e configurano oggi i delitti contro il sentimento per gli animali del titolo IX-*bis* del libro II del codice penale, mentre l'attuale contravvenzione punisce l'abbandono di animali domestici o che abbiano acquisito le abitudini della cattività e la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze¹⁸⁸.

In verità, dopo la novella del 1993, l'art. 727 c.p. già puniva con una ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e l'abbandono di animali domestici o che avessero acquisito le abitudini della cattività. Un inasprimento della pena era, poi, previsto quando il fatto veniva commesso con mezzi particolarmente dolorosi o quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o quando causava la morte dell'animale o, ancora, nel caso di recidiva¹⁸⁹.

Sebbene il legislatore d'inizio secolo si fosse proposto di rafforzare la tutela offerta agli animali, dopo la l. 189/2004 è ancora la mitezza dei costumi sociali ad essere la situazione di valore presa in considerazione. A questo proposito è emblematica la collocazione dell'art. 727 c.p. tra le contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi. Non c'è stato, dunque, quel salto di qualità nella tutela degli animali che il riconoscimento agli stessi di diritti propri avrebbe determinato; gli animali rimangono protetti solo indirettamente per effetto della tutela di interessi umani non confliggenti con i loro¹⁹⁰.

L'attuale rubrica dell'art. 727 c.p. "abbandono di animali" non consente di cogliere l'integrale contenuto della disposizione, la quale nei suoi due commi individua due

188 Art. 727 c.p. - Abbandono di animali.

i. Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

ii. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.

189 In base a Pret. Verona, 22 settembre 1987, Stevanoni Romano, in *Foro it.*, anno 1988, vol. 111, II, pagg. 410 ss., la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura integra il reato di maltrattamento di animali, *sub specie* di incrudelimento, anche nel vigore dell'originario art. 727 c.p. Secondo VALIERI M., *Il nuovo testo dell'art. 727 del codice penale. Una rassegna giurisprudenziale*, cit., pagg. 255 s., tuttavia, solo dopo la riforma del 1993 è sufficiente ad integrare il reato di maltrattamento di animali una detenzione in contrasto con la natura dell'animale, a prescindere da quella che sia la specifica sofferenza ad esso cagionata.

190 Cfr. sul punto MAZZA P., *L'abbandono di animali*, cit., par. 3.

diverse figure di reato, l'abbandono di animali e la detenzione degli stessi in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, punite con una identica sanzione¹⁹¹.

La condotta prevista nel primo comma dell'articolo in commento consiste nell'abbandonare animali domestici, i quali condividono con l'uomo gli stessi spazi, o che abbiano acquisito abitudini della cattività, avendo trascorso un significativo periodo della loro esistenza in ambienti protetti dall'uomo e non avendo potuto affinare istinti, difese e cautele generalmente indotti negli esemplari liberi dalla *struggle for life*¹⁹².

Integra il reato l'interruzione della relazione di custodia che unisce il soggetto agente all'animale. Non è, invece, inquadrabile nella norma il contegno di chi non si prenda cura di un animale che continui a detenere, tale comportamento costituendo, semmai, una ipotesi di detenzione dell'animale in condizioni incompatibili con la sua natura e produttive di gravi sofferenze.

L'abbandono può consistere tanto in un comportamento attivo di distacco volontario dall'animale, quanto nella condotta omissiva di chi non va alla ricerca dell'animale che è fuggito dal luogo in cui era custodito¹⁹³.

Dunque, abbandona un animale chi manchi di attenzioni nei suoi confronti, privandolo di un acquisito stile di vita¹⁹⁴. La Cassazione ha, pertanto, escluso la responsabilità penale della proprietaria di un cane per non averlo più ritirato dal canile municipale a cui lo aveva affidato e nel quale l'animale riceveva tutte le attenzioni di cui aveva bisogno¹⁹⁵.

Deve essere respinta la tesi secondo cui il reato dell'art. 727, comma 1 c.p. può essere commesso solo dolosamente. Il concetto di abbandono implica, infatti, un disinteresse

191 *Ibidem*

192 Così ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, in VALIERI M., *Il nuovo testo dell'art. 727 del codice penale. Una rassegna giurisprudenziale*, cit., pag. 257.

193 V. Cass., Sez. III, 2 febbraio 2011, n. 18892, Mariano Giovanni, in *Dir. giur. agr. amb.*, anno 2012, n. 10, II, pagg. 631 s., con nota di MAZZA P., che afferma che la nozione di abbandono dell'art. 727, comma primo c.p. postula una condotta ad ampio raggio che include anche l'indifferenza o l'inerzia nella ricerca immediata dell'animale che è stato smarrito.

194 V. Cass., Sez. III, 10 luglio 2000, n. 11056, Concu M. e T. R., in *Cass. Pen.*, anno 2001, fasc. 12, pagg. 3421 s.

195 V. Cass., Sez. III, 21 febbraio 2008, n. 14421, Bellino A., in *Cass. Pen.*, anno 2009, fasc. 6, pagg. 2456 s. In senso parzialmente conforme v. Cass., Sez. III, 5 luglio 2001, n. 34396, Menchi, in *Cass. Pen.*, anno 2002, fasc. 11, pag. 3463, secondo cui non integra il reato di maltrattamento di animali, neppure sotto la forma dell'abbandono, la consegna di un cane presso una struttura comunale di ricovero per cani intervenuta sul falso presupposto che l'animale non sia il proprio ma abbia origine randagia, atteso che gli animali ricoverati nelle strutture pubbliche di questo tipo non

per la sorte dell'animale che può integrare una condotta colposa alternativa al distacco volontario¹⁹⁶. La Cassazione, inoltre, afferma che risponde del reato di abbandono chi affidi l'animale ad un canile privato e non provveda poi né al pagamento del corrispettivo, né al ritiro dell'animale sebbene sia prevedibile che un tale inadempimento possa determinare l'abbandono dello stesso da parte della struttura¹⁹⁷. L'abbandono di animali è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. In conseguenza del nuovo quadro sanzionatorio, più rigoroso di quello del passato che contemplava la sola ammenda, la possibilità di definire il procedimento penale attraverso l'oblazione è contenuta nei limiti segnati dall'art. 162-*bis* c.p.

Trattandosi di una ipotesi contravvenzionale il tentativo non è configurabile. Questo non esclude la punibilità degli atti idonei e diretti in modo non equivoco ad abbandonare un animale qualora integrino un maltrattamento rilevante ai sensi dell'art. 544-*ter* c.p.

Sul versante dei rapporti tra la fattispecie del primo comma dell'art. 727 c.p. e gli altri reati, va, anzitutto, detto che qualora un animale muoia in conseguenza dell'abbandono troverà applicazione il delitto dell'art. 544-*bis* c.p. che punisce chiunque, in qualunque modo, cagioni la morte di un animale per crudeltà o senza necessità¹⁹⁸.

possono essere soppressi né destinati alla sperimentazione e che agli stessi, nell'attesa della cessione a privati, vengono assicurate le necessarie prestazioni di cura e custodia. Secondo MAZZA P., *L'abbandono di animali*, cit., pag. 80, invece, per l'integrazione della contravvenzione di abbandono di animali è del tutto irrilevante il luogo in cui si interrompe la relazione di custodia e di cura dell'animale, ben potendo consistere in un ambiente spaziale in cui lo stesso può ricevere particolari attenzioni.

196 V. Cass., Sez. III, 2 febbraio 2011, n. 18892, Mariano Giovanni, cit., pagg. 631 s., con nota di MAZZA P. Secondo l'autrice, invece, la condotta non può che essere innervata dal dolo, richiedendo l'abbandono una precisa volontà di disfarsi dell'animale e non potendo verificarsi per negligenza, imprudenza, imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (sul punto v. anche ID., *L'abbandono di animali*, cit., pag. 81).

197 V. Cass., Sez. III, 10 gennaio 2012, n. 13338, Rullo Nadia, in *Foro it.*, anno 2013, vol. 136, n. 1, pagg. 39 ss. In senso parzialmente conforme v. Cass., Sez. III, 10 luglio 2000, n. 11056, Concu M. e T. R., cit., pagg. 3421 s., ove si sostiene che la colpevolezza non è esclusa dall'aver affidato ad una vicina di casa l'incarico di provvedere alla cura degli animali sebbene non risulti la serietà del suo impegno.

198 Così per MAZZA P., *L'abbandono di animali*, cit., pag. 80. Secondo BASINI S., *La tutela penale degli animali*, cit., pagg. 177 s., qualora l'abbandono comporti la morte dell'animale o una lesione della sua integrità fisica si configureranno le più gravi fattispecie degli artt. 544-*bis* e 544-*ter* c.p., sempre che la condotta sia innervata dal dolo e sia spesa per crudeltà o senza necessità e il dolo investa anche gli elementi della morte e delle lesioni.

Problematico è, invece, il rapporto tra la fattispecie e l'art. 5, comma primo, della l. 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), che stabilisce «chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione». La disposizione normativa citata presenta degli elementi di specialità rispetto all'art. 727 c.p. che sono costituiti dalla indicazione tipologica degli animali e da un preciso ambito spaziale: questo se, da un lato, comporta l'applicazione della stessa nei casi concreti in cui si riscontrano tali elementi speciali, dall'altro, limita la sfera di operatività della norma del codice penale agli animali custoditi dal soggetto agente fuori dalla propria abitazione. Il fatto che l'abbandono del cane o del gatto di casa sia sanzionato meno severamente di quello di un animale cresciuto in cattività fuori dall'abitazione del soggetto agente appare, tuttavia, irragionevole ad una parte della dottrina che, dopo aver individuato l'elemento specializzante nell'esigenza di tutela del sentimento di pietà e mitezza che l'uomo nutre per gli animali, ritiene opportuno applicare l'art. 727 c.p. ad ogni ipotesi di abbandono di animali¹⁹⁹. Un'altra parte della dottrina sostiene, invece, che la contravvenzione abbia parzialmente abrogato la norma di legge speciale che, quindi, sanziona solamente l'abbandono di animali che non sono domestici o addomesticati e che sono custoditi dal soggetto agente nella propria abitazione²⁰⁰. Infine, vi è chi non condivide i riferiti orientamenti dottrinali, affermando che in base al principio "*lex generalis posterior non derogat speciali priori*" le modifiche apportate all'art. 727 c.p. non hanno abrogato la previgente norma di legge speciale e, di conseguenza, la disposizione in parola punisce solamente l'abbandono di animali domestici o che abbiano acquisito le abitudini della cattività, custoditi fuori dalla

199 V. COSSEDDU A., voce *Maltrattamento di animali*, in MAZZA P., *L'abbandono di animali*, cit., pag. 81.

200 V. PADOVANI T., *Commento alla legge 22 novembre 1993, n. 473 - Nuove norme contro il maltrattamento degli animali.*, in VALIERI M., *Il nuovo testo dell'art. 727 del codice penale. Una rassegna giurisprudenziale*, cit., pag. 258. È della stessa opinione NATALINI A., *Crudeltà sugli animali? Ora è un delitto - Ecco i primi effetti prodotti dalla riforma*, in *DeG - Dir. e giust.*, anno 2005, fasc. 26, pagg. 28 ss. La tesi secondo cui l'art. 5, comma primo della l. 281/1991 sanziona l'abbandono di tigri, leoni, coccodrilli o altri simili animali, la cui detenzione in casa configura di per sé un reato in quanto è incompatibile con la loro natura, è criticata da MAZZA P., *L'abbandono di animali*, cit., pag. 81, ed ivi nota 60, che ritiene la condotta altamente pericolosa per l'incolumità delle persone e degli altri animali e, quindi, meritevole dell'intermediazione di una sanzione penale e non di un mero intervento a livello amministrativo.

abitazione del soggetto agente. Il legislatore potrà, tuttavia, sempre uniformare il trattamento sanzionatorio delle diverse ipotesi di abbandono di animali²⁰¹.

L'art. 727 comma secondo c.p. punisce, invece, chiunque detenga animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. Frutto della l. 189/2004, l'inserimento nel testo della contravvenzione del riferimento alle gravi sofferenze avverte che la stessa reprime condotte che non soltanto offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali, ma che incidono pure sulla loro sensibilità producendo un dolore²⁰².

La figura di reato presuppone l'esistenza di un rapporto di fatto tra l'agente e l'animale che sia fonte per quest'ultimo di gravi sofferenze fisiche o psichiche. Una detenzione che non si concilia con la natura dell'animale è certamente causa di tribolazione, ma il legislatore ha circoscritto la portata applicativa della norma penale richiedendo l'accertamento che le sofferenze inferte all'animale siano gravi²⁰³. Si esclude così che integri una ipotesi di maltrattamento la semplice limitazione della libertà dell'animale che non comporti per quest'ultimo patimenti gravi²⁰⁴.

Ai fini dell'integrazione della fattispecie penale non è necessario che l'animale riporti una lesione all'integrità fisica²⁰⁵. L'art. 727 comma secondo c.p. incrimina, infatti, non solo la sofferenza fisica arrecata all'animale, ma anche quei comportamenti che determinano nello stesso stress, angoscia, paura, disagio psicofisico, inquietudine ed agitazione²⁰⁶.

201 Così MAZZA P., *L'abbandono di animali*, cit., pag. 81.

202 V. Cass., Sez. III, 7 novembre 2007, n. 44287, Belloni Pasquinelli C., in *Dir. giur. agr. amb.*, anno 2008, n. 10, II, pagg. 635 s., con nota di MAZZA P.

203 V. MAZZA P., *Il ruolo delle «gravi sofferenze» nella condotta di maltrattamento di animali*, in *Dir. giur. agr. amb.*, anno 2008, n. 11, II, pagg. 709 ss. L'aver attribuito rilevanza penale alla gravità delle sofferenze, osserva l'autrice, ha determinato una riduzione della tutela offerta agli animali, in contrasto con gli obiettivi della l. 20 luglio 2004, n. 189. È dello stesso parere NATALINI A., *Crudeltà sugli animali? Ora è un delitto - Ecco i primi effetti prodotti dalla riforma*, cit., pagg. 28 ss., che afferma: «la nuova legge (n. 189 del 20 luglio 2004) pare far regredire il livello di tutela penale già assicurato dall'art. 727 c.p., quasi che abbia voluto positivizzare quella vecchia opinione giurisprudenziale che predicava l'imprescindibilità dell'ipotesi detentiva dall'elemento della sofferenza, intesa questa come lesione dell'integrità fisica dell'animale che deve risultare da una prova adeguata, non superabile sulla base di semplici presunzioni circa le conseguenze negative sul benessere fisico degli animali».

204 Cfr. MAZZA P., *L'abbandono di animali*, cit., pag. 83.

205 V. Cass., Sez. III, 13 novembre 2007, n. 175, Mollaian, in *Dir. giur. agr. amb.*, anno 2008, n. 11, II, pagg. 709 ss., con nota di MAZZA P., relativa al caso di un cane che, liberato dall'autovettura parcheggiata in pieno sole nella quale era stato rinchiuso, manifestava difficoltà di respirazione e un principio di disidratazione.

206 V. MAZZA P., *L'abbandono di animali*, cit., pag. 82.

Il reato in discorso coinvolge qualsiasi animale e si basa su di un elemento, la gravità della sofferenza, difficile da definire prima ancora che da accertare, e perciò non del tutto rispondente ai requisiti di chiarezza e precisione che devono caratterizzare l'enunciato di una norma penale in ossequio ai principi stabiliti dall'art. 25, comma 2, Cost. e al fine di evitare una eccessiva attribuzione di discrezionalità al giudice penale²⁰⁷.

Per definire la natura degli animali e cogliere l'incompatibilità delle loro condizioni di vita si guarda alle acquisizioni di comune esperienza per le specie più conosciute e ai dati forniti dalla osservazione scientifica per quelle meno note. Dunque, per rilevare il maltrattamento non occorrono sempre particolari conoscenze tecniche, talvolta essendo sufficiente il bagaglio culturale e l'esperienza degli operatori che agiscono nel settore. Dal momento, poi, che la contravvenzione dell'art. 727 comma secondo c.p. punisce anche quelle condotte che non provocano negli animali stati patologici, per accertare gli estremi del reato non è sempre necessaria la consulenza di un veterinario, la quale risulta, tuttavia, utile ad avvalorare i riscontri della polizia giudiziaria acquisiti in occasione di quegli episodi che hanno conseguenze cliniche. Detto questo, avendo il legislatore attribuito rilevanza penale alla gravità delle sofferenze inferte, una perizia veterinaria diviene spesso imprescindibile.²⁰⁸

Il reato in esame può essere commesso, oltre che dal proprietario degli animali, da chiunque li detenga anche occasionalmente²⁰⁹.

La fattispecie penale è integrata tanto da una condotta attiva, quanto dal comportamento omissivo di chi non si prende cura degli animali di cui risulta il detentore²¹⁰.

207 V. MAZZA P., *Il ruolo delle «gravi sofferenze» nella condotta di maltrattamento di animali*, cit., pag. 710, in nota a Cass., Sez. III, 13 novembre 2007, n. 175, Mollaian. CAMPANARO C., *Art. 727, comma 2 c.p. "Detenzione in condizioni incompatibili produttive di gravi sofferenze"*, in AA. VV., *Norme di diritto penale e amministrativo a tutela degli animali - Procedure e casi pratici, con focus su aspetti medici veterinari correlati*, a cura di Campanaro C. e Falvo M., 2020, pagg. 219 s., riporta il giudizio della Cassazione secondo il quale, alla luce dell'orientamento costante della Corte costituzionale che non ritiene violato il principio di tipicità quando il legislatore, per individuare il fatto di reato, ricorre a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività in cui opera, la detenzione in condizioni incompatibili e la produzione di gravi sofferenze sono concetti ormai «di percezione comune perché parte della sensibilità della comunità, per cui il fatto non appare indeterminato nella tipicità».

208 Sul punto v., diffusamente, MAZZA P., *L'abbandono di animali*, cit., pagg. 82 s.

209 V. Cass., Sez. III, 18 gennaio 2006, n. 6415, Bollecchino G., in *Cass. Pen.*, anno 2007, fasc. 5, pag. 2068, che conferma la responsabilità penale del soggetto che, senza esserne il proprietario, si occupava dell'azienda agricola nella quale gli animali erano rinvenuti.

La condotta contemplata dalla contravvenzione in discorso può essere sorretta sia dal dolo che dalla colpa²¹¹: all'origine della stessa non vi è, infatti, sempre un atteggiamento di perversione o di abietto compiacimento, ma più frequentemente si è al cospetto di insensibilità ed indifferenza, ovvero di incapacità di rapportarsi in termini di attenzione verso il mondo animale²¹². La colpa può essere generica oppure specifica, come nell'ipotesi di inosservanza delle disposizioni che prescrivono determinate modalità di detenzione degli animali²¹³.

La detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze è punita, come la condotta di abbandono, con l'arresto fino ad un anno o con un'ammenda da 1.000 a 10.000 euro, con un appiattimento della reazione sanzionatoria che parte della dottrina non ritiene ragionevole dato che la prima fattispecie, richiedendo un evento di danno, arreca un'offesa maggiore all'interesse protetto dalla legge rispetto alla seconda²¹⁴. In forza del descritto quadro sanzionatorio è possibile definire il giudizio penale attraverso l'oblazione disciplinata dall'art. 162-*bis* c.p. In caso di condanna o di patteggiamento per la contravvenzione in esame non sono, invece, applicabili la confisca obbligatoria degli animali e le pene accessorie previste dall'art. 544-*sexies* c.p. Ciò, tuttavia, non esclude che anche nelle ipotesi contemplate dall'art. 727 c.p. gli animali possano essere definitivamente tolti dalle mani di chi li maltratta: secondo una giurisprudenza costante della Cassazione la

210 Benché relativa ad un caso verificatosi nel vigore della vecchia formulazione dell'art. 727 c.p., v. Cass., Sez. V, 13 agosto 1998, n. 9556, Biffi, in *Cass. Pen.*, anno 2000, fasc. 3, pag. 621, da cui emerge che il reato è configurabile quando un soggetto, accolto un animale presso di sé, non si curi più del medesimo, mantenendolo in condizioni assolutamente incompatibili con la sua natura (nella specie Biffi aveva lasciato che zecche e pulci infestassero il corpo del cane) ovvero in stato di sostanziale abbandono, non dandogli da mangiare.

211 V. Cass., Sez. III, 26 aprile 2005, n. 21744, Duranti L., R. R. e B. F., in *DeG - Dir. e giust.*, anno 2005, fasc. 26, pagg. 28 ss., con nota di NATALINI A., nella quale si afferma che il reato dell'attuale art. 727 co. 2 c.p. può sicuramente essere ascritto anche ad una condotta colposa dell'agente. «Questa conclusione» si legge nella nota «appare puntuale non solo perché, trattandosi di contravvenzione, il rimprovero può essere a titolo di dolo o di colpa, ma anche perché l'esistenza di un autonomo delitto che punisce le lesioni fisiche provocate dolosamente all'animale autorizza a pensare che il legislatore abbia voluto rimettere all'ambito contravvenzionale tutte quelle forme residuali colpose di abbandono di animali, avvenute per mera incuria o trascuratezza».

212 Relativamente alla detenzione di una settantina di gatti all'interno di un appartamento, mantenuti dall'imputata in precarie condizioni di salute, igiene e nutrizione, v. Cass., Sez. III, 22 novembre 2012, n. 49298, T. G., in *C.e.d.*, n. 253882, che ha ribadito che l'art. 727, comma secondo c.p. non punisce solo le crudeltà caratterizzate dal dolo, ma anche quei comportamenti colposi di abbandono e incuria che offendono la sensibilità psico-fisica degli animali quali autonomi esseri viventi, capaci di reagire agli stimoli del dolore come alle attenzioni amorevoli dell'uomo.

213 V. MAZZA P., *L'abbandono di animali*, cit., pag. 84.

214 Così MAZZA P., *L'abbandono di animali*, cit., pag. 82.

disciplina generale della confisca si applica anche in caso di violazione della norma penale in commento²¹⁵.

Sul fronte dei rapporti tra reati va, anzitutto, detto che qualora la detenzione incompatibile comporti la morte dell'animale o una lesione della sua integrità fisica si configureranno le più gravi fattispecie degli artt. 544-*bis* e 544-*ter* c.p., sempre che la condotta sia dolosa e spesa per crudeltà o senza necessità e che il dolo investa anche gli elementi della morte e delle lesioni²¹⁶.

Va, poi, segnalato che rispetto all'art. 727 c.p. non trovano riscontro le previsioni dell'art. 19-*ter* disp. att. e coord. c.p. La Suprema Corte ha, così, legittimato il concorso tra la contravvenzione di abbandono di animali e quelle contemplate dall'art. 30 della l. 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"²¹⁷.

Infine, si ammette il concorso tra la contravvenzione in commento e il delitto dell'art. 500 c.p., quando la condotta spesa dall'agente, anche per mera colpa, determini la diffusione di una malattia degli animali che sia pericolosa per l'economia rurale ovvero per il patrimonio zootecnico della nazione²¹⁸.

§ 7 La tutela delle specie animali e vegetali selvatiche protette

Con il d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, adottato in attuazione dell'art. 19 della c.d. legge comunitaria 2009²¹⁹, sono state recepite nel nostro Paese le direttive 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e 2009/123/CE in tema di inquinamento provocato dalle navi²²⁰. Affidandosi ciecamente alla forza intimidatrice-deterrente dello strumento

215 V. FRAGASSO B., *Detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura (art. 727, co. 2 c.p.): il Tribunale di Milano ordina la confisca di un cane ai sensi dell'art. 240, co. 1 c.p. e ammette la costituzione di parte civile del comune*, in *DPC*, 17 maggio 2019, in particolare par. 2 e 2.1.

216 Cfr. BASINI S., *La tutela penale degli animali*, cit., pagg. 177 s.

217 V. Cass., Sez. III, 6 ottobre 2009, n. 41742, Russo P., in *Dir. giur. agr. amb.*, anno 2010, n. 6, II, pagg. 396 ss., con nota di DI DIO F., che ammette il concorso tra le norme anche per la loro diversa oggettività giuridica. Mentre, infatti, l'art. 30 della l. 157/1992 protegge la fauna selvatica in qualità di patrimonio indisponibile dello Stato, l'art. 727 c.p. tutela il sentimento di pietà verso gli animali, nonché l'animale in sé e per sé.

218 V. MAZZA P., *L'abbandono di animali*, cit., pag. 84.

219 Si tratta della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.

220 Le direttive 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente e 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre

penale, il primo dei due provvedimenti dell'Unione Europea, per la prima volta nella storia, obbliga gli Stati membri a prevedere sanzioni di natura penale in relazione a gravi violazioni delle disposizioni di diritto comunitario in materia di tutela dell'ambiente. Al fine di dissipare le preoccupazioni della Comunità europea per l'aumento dei reati ambientali dovuto all'inadeguatezza dei regimi sanzionatori nazionali e per le loro conseguenze, l'art. 5 della direttiva impone ai singoli Stati di predisporre sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive, che esprimano una riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa da quella connessa alle sanzioni amministrative o ai meccanismi risarcitori di diritto civile.²²¹ Nuove sanzioni dovranno interessare anche le persone giuridiche e, secondo quanto stabilito dall'art. 6 della direttiva, se un comportamento illecito sarà commesso a vantaggio di una di esse risponderà del reato anche chi in quel momento occuperà una posizione preminente all'interno dell'organizzazione in virtù del potere di rappresentanza della stessa o del potere di assumere decisioni o di esercitare un controllo in seno all'ente.

Alla luce delle indicazioni sovranazionali, l'art. 1 d.lgs. 121/2011 ha introdotto nel codice penale gli artt. 727-bis e 733-bis²²².

2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni possono essere consultate su EUR-Lex, all'indirizzo eur-lex.europa.eu.

221 Sulla direttiva 2008/99/CE v. LO MONTE E., *Considerazioni sulla (in)applicabilità delle fattispecie di cui agli artt. 727-bis e 733-bis c.p.*, in *DPC*, anno 2015, n. 1, pagg. 219 ss. Dopo aver ricordato l'insegnamento di Palazzo, secondo cui il sistema sanzionatorio di tipo penale reprime i conflitti anziché comporli e ne fa sorgere di nuovi anche in contesti diversi, l'autore critica l'obbligo di criminalizzazione stabilito dal legislatore comunitario ritenendo che sanzioni diverse da quelle penali siano più idonee a salvaguardare l'ambiente. Secondo il giurista un eccessivo ricorso al diritto penale favorisce la banalizzazione dello stesso, mentre un intervento effettivo del legislatore nazionale a tutela dell'ambiente deve essere improntato a interdisciplinarietà e valorizzare i diversi settori dell'ordinamento, nel segno del principio di sussidiarietà che, nella sua più ampia accezione, non solo consente l'applicazione di sanzioni diverse da quelle penali, ma anche apre le porte alla tutela con meccanismi alternativi alla giustizia penale. Preferire alle sanzioni penali strumenti diversi e più adatti a tutelare l'ambiente, aggiunge Lo Monte, è anche in sintonia con il principio di *extrema ratio* del diritto penale.

222 Precisamente, le nuove fattispecie incriminatrici costituiscono adempimento delle sollecitazioni contenute nell'art. 3 lett. f) ed h) della direttiva 2008/99/CE.

Il legislatore delegato ha, poi, creato un catalogo di reati presupposto idonei a fondare la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche nel quale, oltre agli artt. 727-bis e 733-bis c.p., rientrano alcune fattispecie contemplate dalla l. 150/1992 che contiene la disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione di Washington, del 3 marzo 1973, sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione e del Regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive modificazioni. Rispetto a queste ultime fattispecie che, per quanto strumentali alla tutela dell'ambiente, rimangono dei reati contro la fede pubblica che non sono presi in considerazione dall'art. 3 della direttiva 2008/99/CE sembra, però, sostenibile un eccesso di delega legislativa che contrasta con l'art. 76 Cost. Sull'argomento si rinvia a RUGA RIVA C., *Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente: nuovi reati, nuova responsabilità degli enti da reato ambientale*, in *DPC*, 8 agosto 2011, in

La prima disposizione²²³ punisce, nel comma primo, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccida, catturi o detenga esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Come evidenzia la clausola di esiguità che chiude il comma, non prevista nello schema di decreto legislativo originariamente predisposto dal Governo²²⁴ ma modellata sull'art. 3 lett. f) della direttiva 2008/99/CE e sulla quale si ritornerà a breve, la figura di reato non protegge il singolo animale in quanto essere vivente né il sentimento umano di pietà e mitezza per le bestie, ma tutela l'ambiente nel peculiare aspetto dello stato di conservazione delle specie animali selvatiche protette. L'art. 727-bis c.p., comma primo, offre, quindi, agli animali selvatici una tutela solo indiretta, nel momento in cui viene lesa il diverso bene giuridico preso in considerazione dalla norma.²²⁵

Quanto alle condotte punite va detto che sono tutte a forma libera. L'animale può essere ucciso sia attraverso un comportamento attivo che con una omissione. La cattura consiste, invece, nel fare prigioniero l'animale e può essere il frutto tanto di un'attività diretta a tale scopo quanto, ancora, di un'omissione che si verifica, ad esempio, se non viene liberato l'esemplare rimasto impigliato in una recinzione o in una rete. Infine, la detenzione può essere definita ricorrendo all'esegesi dell'art. 727 c.p. che presuppone l'esistenza di un rapporto di fatto tra l'agente e l'animale. Nello schema di decreto legislativo sopra citato queste condotte erano contemplate in commi diversi e la reazione sanzionatoria dell'ordinamento era graduata sulla loro

particolare par. 5.1.1.

223 Art. 727-bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

i. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

ii. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

224 Lo schema di decreto legislativo di recepimento delle direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 7 aprile 2011, può essere letto in allegato a GATTA G.L., *Responsabilità degli enti per i reati ambientali: approvato lo schema del decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2008/99/CE*, in *DPC*, 12 aprile 2011.

225 Cfr. BASINI S., *La tutela penale degli animali*, cit., pagg. 68 s.

differente offensività. Confluite in un unico comma, l'appiattimento del regime punitivo ha lasciato perplessa una parte della dottrina che si è preoccupata di stabilire se debba considerarsi irrilevante una loro plurima realizzazione (e la norma sia, dunque, riconducibile all'insieme di quelle a più fattispecie) oppure se ad ogni comportamento debba conseguire un intervento sanzionatorio (cosa che consente di inquadrare l'art. 727-bis co. 1 c.p. come una disposizione a più norme)²²⁶.

La contravvenzione risulta integrata se le descritte condotte sono spese «fuori dai casi consentiti». Codesta clausola di illiceità espressa, che richiama tutte le norme e i provvedimenti basati su norme che facoltizzano o impongono l'uccisione, la cattura o la detenzione di animali selvatici protetti²²⁷, impedisce all'art. 727-bis c.p. di trovare applicazione in ipotesi, come quelle previste dall'art. 16 della direttiva 92/43/CEE, in cui vi è l'esigenza di proteggere la fauna e la flora selvatiche e di conservare gli *habitat* naturali, di prevenire danni a colture, boschi, allevamenti, patrimonio ittico, acque e altre forme di proprietà, di agire per scopi didattici o di ricerca, di tutelare la sanità e la sicurezza pubblica o di soddisfare altri pubblici interessi.

Per individuare le specie animali selvatiche protette l'interprete deve fare riferimento all'art. 1, comma secondo, del d.lgs. 121/2011, dove è detto che tali sono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE (c.d. direttiva *habitat*) e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE (c.d. direttiva uccelli)²²⁸. In proposito va detto che autorevole dottrina²²⁹ ha criticato il rinvio alle fonti comunitarie che, risolvendosi in fitti elenchi di specie e sottospecie in grado di mettere in difficoltà nell'opera di identificazione anche il più esperto tra gli zoologi, pongono a repentaglio l'effettività della tutela penale accordata agli animali selvatici a rischio di estinzione.

Descrive, invece, una causa di non punibilità l'ultima parte del primo comma della disposizione in esame. L'efficacia della clausola di esiguità a cui mi sto riferendo, la

226 Cfr. MAZZA P., *I reati contro il sentimento per gli animali*, cit., pagg. 193 ss., che propende per la natura di disposizione a più norme dell'art. 727-bis co. 1 c.p.

227 V. RUGA RIVA C., *Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente: nuovi reati, nuova responsabilità degli enti da reato ambientale*, cit., pag. 4.

228 Anche le direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici sono disponibili su EUR-Lex.

229 Il riferimento è a LO MONTE E., *Considerazioni sulla (in)applicabilità delle fattispecie di cui agli artt. 727-bis e 733-bis c.p.*, cit., pag. 226.

quale esclude la tipicità di condotte di scarso significato offensivo dello stato di conservazione delle specie protette, è subordinata alla contemporanea sussistenza di tre condizioni: a) che la condotta spesa dall'agente rivesta la forma dell'azione e non quella della omissione; b) che l'azione del soggetto riguardi una quantità trascurabile di esemplari protetti; c) che l'azione abbia un impatto trascurabile sulla conservazione della specie protetta. Quanto alla condizione *sub a)*, la dottrina non comprende il motivo per cui il legislatore non abbia tenuto conto delle condotte omissive²³⁰. Le altre due condizioni, invece, introducono nella contravvenzione una nota quantitativa di non facile misurazione: l'aggettivo "trascurabile", centrale in entrambe, richiede la conoscenza da parte dell'interprete del numero esatto di esemplari che compone la specie protetta e avvolge la disposizione di un'indeterminatezza che toccherà ai giudici superare alla luce delle caratteristiche del caso da risolvere e con il pericolo di decisioni contraddittorie su casi simili. Non si può, infatti, tacere che il giudizio sul caso concreto è complicato dal fatto che incidono sulla conservazione della specie protetta anche il genere e l'età dell'animale su cui cade la condotta illecita, nonché le eventuali difficoltà di riproduzione della relativa specie²³¹.

L'art. 727-bis c.p., comma primo, commina la pena dell'arresto da uno a sei mesi o dell'ammenda fino a 4.000 euro. La sanzione alternativa permette al contravventore di domandare l'oblazione a norma dell'art. 162-bis c.p. Nel complesso, emerge un regime sanzionatorio privo delle caratteristiche di dissuasività invocate dal legislatore comunitario²³².

Dal momento che la fattispecie in commento è una contravvenzione, il tentativo non è configurabile. Talora, però, la legislazione speciale arriva a colpire le attività prodromiche, come nel caso dell'art. 30 co. 1, lett. e) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 che punisce la predisposizione di reti da uccellazione²³³.

230 V. MAZZA P., *I reati contro il sentimento per gli animali*, cit., pag. 197.

231 V. RUGA RIVA C., *Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente: nuovi reati, nuova responsabilità degli enti da reato ambientale*, cit., pag. 4.

232 V. LO MONTE E., *Considerazioni sulla (in)applicabilità delle fattispecie di cui agli artt. 727-bis e 733-bis c.p.*, cit., pag. 222.

233 V. sul punto MAZZA P., *I reati contro il sentimento per gli animali*, cit., pag. 196. Contra VOLPE A., *Bracconaggio e traffico illegale di fauna selvatica, aspetti diversi di una medesima realtà: la «zoomafia»*, in *Dir. giur. agr. amb.*, anno 2000, n. 12, I, pagg. 733 ss., sostiene che la mera predisposizione delle reti non sia sufficiente ad integrare il reato di cui al combinato disposto degli artt. 3 e 30 co. 1, lett. e) della l. 157/1992.

Sul fronte dei rapporti tra reati, possono interferire con l'art. 727-*bis* c.p., comma primo, alcune fattispecie previste dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, attuativa della Convenzione di Washington, del 3 marzo 1973, sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione e del Regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e sul prelievo venatorio. Per quanto concerne i rapporti con quest'ultima legge, in particolare, la clausola di riserva collocata all'inizio del comma comporta l'applicazione delle fattispecie contemplate nella normativa speciale che prevedono una pena più severa. Quando, invece, le condotte incriminate dall'art. 727-*bis* c.p., comma primo, interferiscono con quelle tipiche di fattispecie venatorie punite meno severamente, il conflitto tra norme viene risolto sulla base dei consueti criteri interpretativi.

In virtù della clausola di riserva appena ricordata, la contravvenzione in esame cede il passo al c.d. furto venatorio, figura delittuosa di creazione giurisprudenziale che punisce l'impossessamento di fauna selvatica, patrimonio indisponibile dello Stato, da parte di soggetti sprovvisti della licenza di caccia (c.d. bracconaggio predatorio)²³⁴.

L'uccisione dell'animale protetto comporta anche la sovrapposizione dell'art. 544-*bis* c.p. alla contravvenzione in commento. Il concorso apparente di norme viene risolto, in molti casi, concentrando l'attenzione sull'oggetto materiale del reato che, divergendo nelle due disposizioni, individua fatti tipici diversi. Mentre, infatti, l'art. 727-*bis* c.p., comma primo, tutela gli animali selvatici appartenenti ad una specie protetta per garantire la biodiversità di un certo territorio, l'art. 544-*bis* c.p. punisce l'uccisione degli animali aventi un elevato livello evolutivo e capaci di suscitare nell'animo umano quel sentimento di compassione e di rispetto che è il vero bene giuridico protetto dai delitti del Titolo IX-*bis* c.p. Viene, però, superato per mezzo della nota clausola di riserva che apre l'art. 727-*bis* c.p. e con l'applicazione della più grave fattispecie dell'art. 544-*bis* c.p. il concorso apparente di norme che si verifica quando viene ucciso un animale appartenente ad una specie protetta e, al tempo stesso, caratterizzato da un livello evolutivo a tal punto elevato che qualunque atto di

234 V. CAMPANARO C., *Articolo 727 bis c.p.*, in AA. VV., *Norme di diritto penale e amministrativo a tutela degli animali - Procedure e casi pratici, con focus su aspetti medici veterinari correlati*, cit., pag. 224, e giurisprudenza ivi richiamata.

violenza non necessaria nei suoi confronti esprime un disvalore culturalmente e moralmente condiviso dalla società umana.²³⁵

Da quanto si è detto, emerge un ambito di applicazione dell'art. 727-bis c.p., comma primo, alquanto angusto e che per taluni dottori²³⁶ è circoscritto all'uccisione colposa di animali selvatici protetti avvenuta fuori dell'ambito dell'attività di caccia. La nuova contravvenzione, dunque, non migliora la protezione della fauna selvatica minacciata di estinzione, come richiesto dal legislatore comunitario, e anche un rafforzamento della tutela rispetto all'uccisione colposa dell'animale selvatico protetto, a ben vedere, risulta problematico alla luce del requisito soggettivo della colpa grave prescritto dall'art. 3 della direttiva 2008/99/CE²³⁷.

L'art. 727-bis c.p., comma secondo, punisce, invece, con un'ammenda fino a 4.000 euro, chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugga, prelevi o detenga esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Alla contravvenzione, che tutela l'ambiente sotto il particolare aspetto dello stato di conservazione delle specie vegetali selvatiche protette, dedicherò solo poche battute, vista l'attinenza marginale con il tema di questo elaborato (la tutela penale degli animali). Non posso, però, non ricordare che alla stessa viene attribuito il merito di aver colmato il vuoto di tutela dovuto al fatto che, prima del 7 luglio 2011, le uniche fattispecie presenti nel nostro ordinamento penale aventi ad oggetto specie vegetali selvatiche protette incriminavano le diverse condotte ad es. di importazione o commercio, senza le prescritte autorizzazioni e documentazioni²³⁸.

Ebbene, le condotte sanzionate dall'art. 727-bis c.p., comma secondo, consistono tutte in una azione. In particolare, per delineare l'ipotesi della distruzione l'interprete potrà rifarsi all'ampia casistica che si è formata attorno agli artt. 635 e 734 c.p. Nello schema originario del decreto legislativo di recepimento delle direttive 2008/99/CE e

235 Cfr. LANZI M., *Commento all'art. 727 bis c.p.*, in BASINI S., *La tutela penale degli animali*, cit., pagg. 69 ss.

236 Ci si riferisce, in particolare, a RUGA RIVA C., *Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente: nuovi reati, nuova responsabilità degli enti da reato ambientale*, cit., pag. 3.

237 V. RUGA RIVA C., *Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente: nuovi reati, nuova responsabilità degli enti da reato ambientale*, cit., pag. 4.

238 V. RUGA RIVA C., *Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente: nuovi reati, nuova responsabilità degli enti da reato ambientale*, cit., pag. 5.

2009/123/CE la distruzione degli esemplari protetti era punita più severamente del prelevamento e della detenzione. Appiattite le diverse condotte sotto uno stesso regime punitivo, si è posto il problema di stabilire se si fosse in presenza di una norma a più fattispecie ovvero di una disposizione a più norme.²³⁹

Come disposto dall'art. 1, comma secondo, del d.lgs. 121/2011, per individuare le specie vegetali selvatiche protette l'interprete deve fare riferimento all'allegato IV alla c.d. direttiva *habitat*, che ne contiene l'elenco.

Chiude la disposizione in discorso una clausola di esiguità identica a quella contemplata nell'art. 727-*bis* c.p., comma primo, la quale, introducendo nella fattispecie una nota di indeterminatezza, sarà la causa di un suo completo abbandono o, all'opposto, di una sua applicazione smisurata, secondo che siano osservati i principi costituzionali, primo fra tutti quello di legalità, oppure no²⁴⁰.

Le condotte offensive dello stato di conservazione delle specie vegetali selvatiche protette sono punite con una modesta ammenda. Rende ancor più debole la reazione sanzionatoria dell'ordinamento la possibilità offerta al contravventore di usufruire della oblazione disciplinata dall'art. 162 c.p. La nuova contravvenzione, dunque, non asseconda le sollecitazioni delle direttive comunitarie che ancorano la tutela dell'ambiente a pene deterrenti e all'effettività della risposta sanzionatoria²⁴¹.

Come si è detto, il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121, ha introdotto nel tessuto normativo del codice penale anche l'art. 733-*bis*, che punisce la distruzione e il deterioramento di *habitat* all'interno di siti protetti²⁴². Il nuovo reato difende diverse tipologie di *habitat* naturali di interesse comunitario nonché gli *habitat* di specie animali e vegetali selvatiche bisognevoli di particolare protezione²⁴³.

239 Sulle condotte integranti la contravvenzione in esame v., diffusamente, MAZZA P., *I reati contro il sentimento per gli animali*, cit., pagg. 197 s., che qualifica l'art. 727-*bis* co. 2 c.p. come una disposizione a più norme dalla quale avrà origine un concorso di reati se al prelevamento degli esemplari protetti seguirà la loro distruzione.

240 Cfr. LO MONTE E., *Considerazioni sulla (in)applicabilità delle fattispecie di cui agli artt. 727-*bis* e 733-*bis* c.p.*, cit., pag. 225.

241 Cfr. LO MONTE E., *Considerazioni sulla (in)applicabilità delle fattispecie di cui agli artt. 727-*bis* e 733-*bis* c.p.*, cit., pag. 223.

242 Art. 733-*bis* c.p. - Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un *habitat* all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

243 Quanto detto si evince da una lettura coordinata dell'art. 1 co. 3 d.lgs. 121/2011 e delle disposizioni di diritto comunitario che questa norma richiama.

Il legislatore delegato ha inserito la contravvenzione tra quelle concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione sebbene con la stessa non si puniscano violazioni formali, né si tutelino le funzioni di pianificazione e controllo della P.A.²⁴⁴.

L'art. 733-*bis* c.p. persegue chiunque distrugga un *habitat* all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriori, compromettendone lo stato di conservazione. Occorre, anzitutto, chiarire cosa si intenda per “*habitat* all'interno di un sito protetto”. A questo proposito è d'aiuto l'art. 1 co. 3 del d.lgs. 121/2011, secondo il quale la formula individua «qualsiasi *habitat* di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE» nonché «qualsiasi *habitat* naturale o un *habitat* di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE». L'oggetto materiale del reato è ulteriormente precisato dalla c.d. direttiva *habitat* che, in primo luogo, descrive gli *habitat* naturali come le zone terrestri o acquatiche che si distinguono in virtù delle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali (art. 1, lett. b), in secondo luogo, definisce l'*habitat* di specie come l'ambiente caratterizzato da fattori abiotici e biotici specifici in cui una determinata specie vive in una delle fasi del suo ciclo biologico (art. 1, lett. f).

Secondo il lessico comune e benché l'interprete possa giovare delle elaborazioni giurisprudenziali e dottrinarie che contornano, ad esempio, gli artt. 733 e 635 c.p., per “distruzione di un *habitat*” si intende il suo annientamento, che non comporta necessariamente il venir meno nella sua materialità ma implica sempre la perdita dell'essenza specifica dello stesso²⁴⁵. La prima condotta sanzionata dall'art. 733-*bis* c.p. pare affetta da gigantismo e comporta grandi problemi di tipo probatorio²⁴⁶. La nuova contravvenzione incrimina, poi, il deterioramento di un *habitat* purché sia tale

244 V. RUGA RIVA C., *Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente: nuovi reati, nuova responsabilità degli enti da reato ambientale*, cit., pag. 5, che critica la collocazione della norma incriminatrice nel titolo II del libro III del codice penale, suggerendone una diversa in calce ad uno dei tanti delitti di danneggiamento gemmati sul tronco dell'art. 635 dello stesso codice. Diversamente, MAZZA F., *Il danneggiamento di “habitat” all'interno di siti protetti*, in *osservatoriopenale.it*, pag. 2, ritiene corretto il posizionamento del nuovo reato subito dopo l'art. 733 c.p. che punisce il danneggiamento del patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale e contempla condotte in parte uguali e in parte simili.

245 V. MAZZA F., *Il danneggiamento di “habitat” all'interno di siti protetti*, cit., pag. 6.

246 V. LO MONTE E., *Considerazioni sulla (in)applicabilità delle fattispecie di cui agli artt. 727-*bis* e 733-*bis* c.p.*, cit., pag. 225.

da comprometterne lo stato di conservazione. Autorevole dottrina²⁴⁷ ritiene che il pregiudizio contemplato da questa seconda condotta sia non tanto quantitativo, ma funzionale, incidendo sulla funzione ecologica dell'*habitat*. La fattispecie che in questo momento sto esaminando si considera integrata anche nel caso in cui l'*habitat* possa essere ripristinato con opere dell'uomo o con il lento passare del tempo²⁴⁸. Sebbene, nella definitiva formulazione dell'art. 733-bis c.p., la sostituzione della vaga espressione «in modo significativo» con quella «compromettendone lo stato di conservazione» abbia meglio individuato la soglia di deterioramento al di là del quale scatta la reazione sanzionatoria dell'ordinamento, una parte della dottrina²⁴⁹ lamenta difficoltà nell'accertare il superamento del valore di riferimento per l'applicazione della contravvenzione. Le condotte punite sono a forma libera, ma è dubbio che le stesse possano assumere carattere omissivo in quanto la nuova contravvenzione non sanziona un obbligo di buona conservazione delle aree protette²⁵⁰. Ancora, i comportamenti descritti sono alternativi e non concorrono tra di loro, dando luogo la realizzazione di uno solo di essi, nella loro progressiva aggressione al bene tutelato, alla piena integrazione del reato²⁵¹.

Per assumere rilevanza penale i suddetti comportamenti di distruzione e deterioramento devono essere tenuti dal soggetto, oltre che all'interno di un sito protetto, «fuori dai casi consentiti». Codesta clausola di illiceità espressa, non prevista nell'originario schema di decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente ed inserita nel corpo dell'articolo in commento forse per simmetria con il testo dell'art. 727-bis c.p., lascia perplessa buona parte della dottrina che a stento immagina situazioni che autorizzino un soggetto a danneggiare luoghi di notevole pregio naturalistico²⁵².

Attribuendo rilievo anche alle condotte colpose, l'art. 733-bis c.p. punisce la distruzione e il deterioramento di *habitat* all'interno di siti protetti con l'arresto fino a

247 Ci si riferisce a RUGA RIVA C., *Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente: nuovi reati, nuova responsabilità degli enti da reato ambientale*, cit., pag. 6.

248 *Ibidem*

249 Ci si riferisce a LO MONTE E., *Considerazioni sulla (in)applicabilità delle fattispecie di cui agli artt. 727-bis e 733-bis c.p.*, cit., pag. 228.

250 Si rinvia sul punto a MAZZA F., *Il danneggiamento di "habitat" all'interno di siti protetti*, cit., pag. 7.

251 *Ibidem*

252 V. MAZZA F., *Il danneggiamento di "habitat" all'interno di siti protetti*, cit., pag. 3.

18 mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro. Il condannato per la contravvenzione in esame può giovare dei vari "benefici" previsti dal sistema penale e consistenti, fra l'altro, nella conversione della pena detentiva breve in pecuniaria e nella possibilità di usufruire della rateizzazione della sanzione pecuniaria²⁵³. La reazione dell'ordinamento di fronte a condotte gravemente offensive dell'ambiente, della salute dell'uomo e del benessere degli animali si rivela, quindi, molto tenue, a maggior ragione se si riflette che ove le stesse siano spese al di fuori di siti protetti possono trovare applicazione fattispecie delittuose punite in modo assai più severo²⁵⁴. Il reato di danneggiamento di *habitat* può concorrere con quello previsto dall'art. 734 c.p., che protegge le bellezze naturali dal punto di vista estetico dell'uomo e non gli *habitat* naturali come luoghi in sé o per le specie che vi dimorano meritevoli di tutela. Si segnala, inoltre, un'interferenza tra la contravvenzione in esame e le fattispecie penali dell'art. 30, comma 1, della l. 6 dicembre 1991, n. 394, le quali sono poste a tutela dei parchi nazionali, delle riserve naturali, sia nazionali che regionali, delle aree marine protette e, secondo la giurisprudenza, anche delle zone umide, delle zone di protezione speciale, delle zone speciali di conservazione e delle altre aree naturali protette. Le fattispecie della Legge quadro sulle aree protette, tuttavia, soccombono davanti all'art. 733-*bis* c.p., che costituisce una figura speciale di reato riferita a fatti dannosi e più specifici delle generiche violazioni delle misure di salvaguardia attestanti pericoli prese in considerazione dalla normativa speciale.²⁵⁵

Emerge da queste poche pagine che il d.lgs. n. 121/2011 ha introdotto nel codice penale delle fattispecie che sollevano problemi di applicazione a causa della loro mancanza di corrispondenza al principio di tassatività-determinatezza dell'illecito penale. Secondo una parte della dottrina, norme indeterminate, limitando le possibilità probatorie dell'accusato, violano il diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione. Si dimostra, invece, privo delle caratteristiche di dissuasività richieste dal legislatore sovranazionale il regime sanzionatorio collegato ai nuovi reati. Le

253 V. MAZZA F., *Il danneggiamento di "habitat" all'interno di siti protetti*, cit., pag. 8.

254 La esposta considerazione è tratta da MAZZA F., *Il danneggiamento di "habitat" all'interno di siti protetti*, cit., pagg. 7 s., che non manca di ricordare il pensiero proprio di una parte del mondo giuridico secondo cui le condotte contemplate nell'art. 733-*bis* c.p. avrebbero dovuto configurare dei delitti, destando particolare allarme sociale e avendo un impatto notevole su beni di rilievo costituzionale.

255 V. RUGA RIVA C., *Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente: nuovi reati, nuova responsabilità degli enti da reato ambientale*, cit., pagg. 6 s..

sanzioni previste finiscono per avere una scarsa capacità di contrastare i comportamenti in danno dell'ambiente anche perché vanificate dai meccanismi clemenziali. Per tutti questi aspetti, le nuove contravvenzioni rischiano di non trovare applicazione e di finire solo per appesantire, inutilmente, il sistema penale.²⁵⁶

256 Relativamente alle conclusioni cfr. LO MONTE E., *Considerazioni sulla (in)applicabilità delle fattispecie di cui agli artt. 727-bis e 733-bis c.p.*, cit., par. 5.

CAPITOLO III

LA TUTELA PENALE DEGLI ANIMALI NEL REGNO UNITO

§ 1 L'*Animal Welfare Act 2006*, la sua struttura e il suo ambito di applicazione

L'*Animal Welfare Act 2006*²⁵⁷ costituisce nel Regno Unito il più importante testo di legge che tutela il benessere degli animali. Prodotto di una approfondita riflessione che ha coinvolto *stakeholders*, accademici ed esperti giuristi, il documento, che ha ricevuto il *Royal Assent* l'8 novembre 2006, riunisce, armonizza e aggiorna la legislazione fino ad allora vigente in tale materia²⁵⁸. L'atto rimpiazza il *Protection of Animals Act 1911* e fonde diversi atti normativi con la principale giurisprudenza relativa alla protezione degli animali, presentandosi come una legislazione comprensiva²⁵⁹.

L'*Animal Welfare Act 2006* viene pienamente applicato in Inghilterra e nel Galles, in verità in modo non sempre uniforme nelle due nazioni, mentre ha un'efficacia limitata in Scozia e in Irlanda del Nord. In questi ultimi territori atti legislativi separati ma simili per forma e contenuto tutelano il benessere degli animali. In Scozia il documento fondamentale è l'*Animal Health and Welfare (Scotland) Act 2006*. La protezione degli animali in Irlanda del Nord è, invece, principalmente affidata al *Welfare of Animals Act (Northern Ireland) 2011*, mentre l'atto a cui è dedicato questo paragrafo si limita ad apportare modifiche minori ad altre leggi sul benessere animale ivi vigenti. Le disposizioni dell'*Animal Welfare Act 2006* interessano le acque interne e gli estuari, ma non il mare territoriale²⁶⁰.

L'*Animal Welfare Act 2006* è composto da sessantanove articoli (*sections*) raccolti in 11 titoli. L'*Introductory* chiarisce lo scopo dell'atto e definisce le diverse categorie di animali a cui lo stesso si applica. Il Titolo II disciplina i c.d. reati di crudeltà che, con alcune differenze, possono essere perpetrati ai danni di tutti gli animali protetti dal testo di legge. Il Titolo III, *Promotion of welfare*, contempla alcune violazioni del dovere di assicurare condizioni di benessere agli animali che grava su coloro che ne

257 L'atto può essere reperito sul sito legislation.gov.uk.

258 V. *Explanatory Notes* dell'*Animal Welfare Act 2006*, *Background*.

259 La s. 65 dell'*Animal Welfare Act 2006* rinvia a *Sch. 4* per l'elenco delle norme abrogate.

260 V. *Explanatory Notes* dell'*Animal Welfare Act 2006*, punti 8 e 10.

sono i responsabili. La s. 13, che da sola costituisce il Titolo IV, stabilisce l'obbligo di registrazione o di ottenere una licenza per lo svolgimento di determinate attività che coinvolgono animali, individuando una *offence* nel comportamento di chi non osserva la disposizione normativa. Il Titolo V disciplina la procedura di emanazione, modifica e revoca dei *codes of practice*, vere e proprie guide che indicano ai consociati i comportamenti da tenere per aderire alle previsioni dell'Atto²⁶¹. Il Titolo VI regola l'esercizio del potere di accesso nei locali che è riconosciuto ai poliziotti e agli ispettori per alleviare le sofferenze degli animali e descrive le procedure relative al trattamento, alla liberazione, alla vendita, alla cessione e all'eliminazione degli stessi²⁶². Il Titolo VII, invece, si occupa di altre misure che possono essere adottate in situazioni connesse alle *offences* che coinvolgono gli animali, tra le quali figurano le ispezioni e il sequestro degli animali impiegati nei combattimenti. L'VIII Titolo conferisce alle autorità locali il potere di perseguire i reati contro gli animali e stabilisce i limiti temporali per l'esercizio del potere di azione. Nel Titolo IX sono indicate le sanzioni irrogabili in caso di condanna per i reati contemplati nell'atto. Il Titolo X fissa i limiti di applicazione in Scozia dell'*Animal Welfare Act 2006*, attribuendo efficacia nel territorio agli ordini interdittivi pronunciati a norma dell'atto dalle corti inglesi e gallesi (s. 46) e riconoscendo il potere dei giudici scozzesi di far rispettare detti ordini in tale Paese (ss. 47-50). Disposizioni generali sono, infine, contenute nel Titolo XI. Quattro allegati (*schedules*) accompagnano l'articolato normativo.

Diversamente da quanto avviene nella maggior parte della legislazione italiana esaminata, la s. 1 dell'*Animal Welfare Act 2006* individua subito gli animali tutelati dalla normativa. Sotto la rubrica "*Animals to which the Act applies*" si dice, infatti, che per "animale" si intende ogni vertebrato diverso dall'uomo (*subsection 1*). Le prescrizioni non riguardano, però, gli animali in stato embrionale o fetale (*subsection*

261 I *codes of practice* adottati a norma della s. 14 dell'*Animal Welfare Act 2006* possono essere consultati sul sito internet del *Department for Environment, Food & Rural Affairs* (Defra), all'indirizzo www.gov.uk/government/organisations/department-for-environment-food-rural-affairs.

262 Le ss. 18 e 19 stabiliscono che un ispettore o un poliziotto ha il potere di accedere nei locali se è convinto che negli stessi si trovi un animale protetto che stia soffrendo o che soffrirà se le sue condizioni di vita non cambieranno. Non è, tuttavia, consentito l'ingresso in quelle parti degli edifici che sono adibite a privata dimora. L'agente può, inoltre, adottare tutte le misure necessarie per soccorrere l'animale e può addirittura ucciderlo senza avere prima consultato un chirurgo veterinario, se ritiene che non ci siano ragionevoli alternative all'eliminazione e che non sia possibile attendere un parere medico.

2). Ciò stabilito, l'autorità nazionale competente, cioè il Segretario di Stato in Inghilterra o l'Assemblea Nazionale per il Galles²⁶³, può modificare in ogni momento l'atto per ricomprendere nel concetto di animale gli invertebrati e per estendere la protezione agli esseri, vertebrati oppure no, che si trovano in un precoce stadio di sviluppo, a condizione che vi siano prove scientifiche della loro capacità di sperimentare dolore o sofferenza²⁶⁴ (*subsections* 3 e 4). La *section 1* dell'*Animal Welfare Act 2006*, dunque, fonda la tutela giuridica degli animali sulla loro capacità di soffrire, riprendendo quel criterio della senzietà sulla base del quale Jeremy Bentham, alla fine del XVIII secolo, aveva riconosciuto l'esistenza di taluni obblighi morali dell'Uomo nei confronti delle bestie²⁶⁵.

La s. 2 dell'atto in commento definisce ulteriormente gli animali protetti dallo stesso. Non tutti i vertebrati, infatti, sono presi in considerazione dal testo di legge, che non si preoccupa di quelli coinvolti nella regolare pratica della pesca²⁶⁶ ed ha una applicazione limitata rispetto a quelli utilizzati negli istituti di ricerca, il cui benessere è garantito, principalmente, dall'*Animals (Scientific Procedures) Act 1986*²⁶⁷. Secondo la *section* un animale è protetto se, alternativamente: a) appartiene ad una specie comunemente addomesticata nelle isole britanniche; b) è sotto il controllo permanente o temporaneo dell'uomo; c) non vive allo stato selvatico. Anzitutto, con la lett. a), viene assicurata protezione a quelle specie animali il cui comportamento e ciclo vitale o la cui fisiologia sono stati nei secoli alterati attraverso l'allevamento e la convivenza con l'uomo²⁶⁸. Gli esemplari di dette specie sono tutelati a prescindere dal fatto che siano sotto il controllo umano oppure no, sicché anche un gatto selvatico o un cane randagio, per fare degli esempi, beneficeranno di buona parte delle difese apprestate dall'atto. Gli animali che non rientrano nelle specie comunemente addomesticate nelle isole britanniche, invece, sono protetti solamente se sono assoggettati al controllo dell'uomo, in modo permanente o temporaneo, o se non sono in grado di vivere autonomamente in natura. L'espressione "sotto il controllo dell'uomo", contenuta

263 V. *Explanatory Notes* dell'*Animal Welfare Act 2006*, punto 12.

264 COLLINSON A., *Legal Protection of Animals in the UK*, in *Animal Legal & Historical Center*, anno 2018, par. II.A., evidenzia che l'Atto fornisce la nozione di "sofferenza" ma non definisce il "dolore".

265 Per quanto concerne la tutela degli animali sul piano etico-morale si rinvia al Capitolo I, § 1.

266 V. COLLINSON A., *Legal Protection of Animals in the UK*, cit., par. II.A.

267 V. *Explanatory Notes* dell'*Animal Welfare Act 2006*, punto 3.

268 Cfr. *Explanatory Notes* dell'*Animal Welfare Act 2006*, punto 14.

nella lett. b), ha un significato più ampio di quella “animale in cattività” utilizzata in un contesto equivalente nel *Protection of Animals Act 1911*, presupponendo la capacità della bestia di controllare il proprio ambiente. A norma della s. 2, lett. b) anche un riccio custodito nel giardino di casa per una sola notte e un uccello migratore a cui venga dato da mangiare possono essere considerati animali protetti²⁶⁹. Con la formula “animale che non vive allo stato selvatico” della lett. c) dell’articolo in commento si è, infine, riconosciuta protezione a quegli esseri che, tradizionalmente non addomesticati nelle isole britanniche, non sono più sotto il controllo dell’uomo ma non sono capaci di provvedere a loro stessi (si pensi, ad esempio, ad un leone scappato da uno zoo o da un circo, i cui istinti naturali sono stati addormentati da una lunga cattività)²⁷⁰. Alla luce del suo complessivo contenuto, autorevole dottrina²⁷¹ ritiene che l’articolo 2 introduca un correttivo di matrice antropocentrica nel sistema di tutela delineato dalla *section 1* del medesimo atto. Se, infatti, la tutela degli animali si fondasse esclusivamente sulla loro capacità di soffrire non dovrebbe essere negata la protezione a quegli esemplari di specie tradizionalmente non domestiche che vivono liberamente e autonomamente in natura. Precisamente, secondo la citata dottrina, l’art. 2 dell’*Animal Welfare Act 2006* circoscrive l’applicazione del testo di legge agli animali vicini all’uomo o maggiormente in grado di relazionarsi con l’uomo, rivelando così quale oggetto giuridico di tutela il sentimento umano per le bestie²⁷². Codesta scelta normativa del legislatore britannico, dunque, si inserisce in quell’orientamento antropocentrico che affonda le radici nella c.d. morale della simpatia e che influenza anche l’ordinamento giuridico italiano²⁷³.

Completa la definizione della sfera operativa dell’*Animal Welfare Act 2006* il suo articolo 3, che chiarisce il concetto di persona responsabile per un animale. Come si

269 Cfr. SWEENEY N., *A Practical Approach to Animal Welfare Law*, in COLLINSON A., *Legal Protection of Animals in the UK*, cit., par. II.A.

270 Cfr. *Explanatory Notes* dell’*Animal Welfare Act 2006*, punto 15.

271 Il riferimento è a BASINI S., *La tutela penale degli animali*, cit., pag. 202.

272 Cfr. BASINI S., *La tutela penale degli animali*, cit., pag. 222.

273 Si pensi, ad esempio, alla legge quadro 14 agosto 1991, n. 281 in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, alla l. 20 luglio 2004, n. 189 che ha introdotto nel libro II del codice penale il Titolo IX-bis “Dei delitti contro il sentimento per gli animali” e alla l. 4 novembre 2010, n. 201 di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia. FURIA F., *L’animale come soggetto passivo del reato? Tre recenti sentenze della III Sezione in materia di maltrattamenti*, in *DPC*, 15 luglio 2019, fotografa il comportamento dei giudici italiani nelle cause di maltrattamento degli animali che se, da un lato, sono condizionati dal carattere antropocentrico dei testi di legge, dall’altro, sono determinati a superare quella concezione dell’animale come oggetto esclusivamente indiretto di una tutela penale graduabile secondo l’empatia e le reazioni che lo stesso è capace di suscitare nell’uomo.

vedrà meglio nei prossimi paragrafi, l'atto in commento prevede, infatti, alcune fattispecie di reato che possono essere commesse ai danni di un animale solamente dalla persona che ne ha la cura e la custodia.

In generale, è considerato responsabile di un animale chi assuma l'impegno di soddisfare i suoi bisogni quotidiani anche solo per un periodo di tempo limitato²⁷⁴. Precisa, infatti, la *subsection 1* dell'articolo citato che si può essere responsabili di un animale in modo permanente o temporaneo. La responsabilità viene estesa, inoltre, dalla *subsection 2* della medesima disposizione a chi abbia il comando dell'animale, sicché anche un funzionario di polizia è gravato dei doveri di proteggere ed accudire una bestia sequestrata²⁷⁵. A norma della *subsection 3* dello stesso articolo, deve essere sempre considerato responsabile di un animale chi ne abbia il possesso. Qualora, però, di una bestiola si occupi un minore di sedici anni, potrà essere chiamato a rispondere del pregiudizio dalla stessa subito colui che risulti legato al minore da una relazione di cura e di custodia (v. *subsection 4*).

L'art. 3 dell'*Animal Welfare Act 2006*, quindi, individua una categoria ristretta di animali protetti, composta solamente da quelli per cui vi sia una persona responsabile e destinataria di una tutela che si spinge fino a riconoscere l'esistenza in capo a tale soggetto dei doveri di impedire le aggressioni dei terzi all'animale e di garantire allo stesso condizioni di benessere. Questa protezione molto forte riconosciuta alle bestie quando siano in rapporto diretto con l'uomo conferma l'esistenza, in Inghilterra e nel Galles, di una prospettiva antropocentrica che assicura alle stesse una tutela giuridica tanto più ampia quanto più siano vicine all'uomo e in relazione con esso e, pertanto, orientata a tutelare più il sentimento umano per gli animali che non questi ultimi in quanto autonomi esseri viventi²⁷⁶.

Si staglia nel quadro tratteggiato l'idea di una responsabilità per l'animale, responsabilità che è assunta da chi ne sia il padrone o il detentore e che comporta la necessità di proteggerlo e di assicurargli benessere, nonché l'impossibilità di disinteressarsene senza incorrere in sanzioni penali. Secondo la dottrina²⁷⁷, al bene

274 Cfr. *Explanatory Notes* dell'*Animal Welfare Act 2006*, punto 17.

275 V. COLLINSON A., *Legal Protection of Animals in the UK*, cit., par. II.B.

276 Cfr. BASINI S., *La tutela penale degli animali*, cit., pagg. 203 s., la quale ritiene che la prospettiva menzionata individui livelli sempre più assolutizzanti di tutela fino a raggiungere quel grado di protezione degli animali che si sarebbe ottenuto scegliendo di salvaguardarli in quanto autonomi esseri viventi.

277 Il riferimento è, ancora una volta, a BASINI S., *La tutela penale degli animali*, cit., pagg. 224 s.

giuridico del sentimento per gli animali si affianca, allora, il valore del rispetto dell'impegno preso da parte di chi abbia deciso di darsi carico della vita dell'animale. Questo più ampio oggetto di tutela giustifica la protezione più intensa che viene riconosciuta agli animali per cui vi sia un soggetto responsabile.

Evidente è, dunque, l'influenza esercitata dall'etica della responsabilità sul legislatore britannico. Codesta teoria filosofica sposta l'attenzione dal concetto di diritto a quello di rispetto per tutte le entità viventi, individuando una posizione intermedia tra l'emancipazionismo che rivendica diritti agli animali e l'antropocentrismo più rigoroso che eleva la razionalità umana ad unico parametro per l'attribuzione di considerazione morale. L'idea di responsabilità assume connotazioni ulteriori rispetto a quella di dovere poiché evoca una dimensione relazionale e complessa dell'agire umano, in cui questo deve essere preceduto dalla, e informato alla, conoscenza dell'ambito in cui si agisce, in cui l'acquisizione di nuove conoscenze comporta l'aggiornamento dell'operare, ed in cui, infine, l'azione è connessa al rispondere per quanto si è fatto²⁷⁸. Questa riflessione che ha caratterizzato anche il pensiero dei filosofi John Passmore e Mary Midgley²⁷⁹, per la succitata dottrina, si rispecchia nelle *offences* che possono essere commesse ai danni di un animale da chi ne sia il

278 Così TALLACCHINI M., *Appunti di filosofia della legislazione animale*, in AA. VV., *Per un codice degli animali. Commenti sulla normativa vigente*, a cura di Mannucci A. e Tallacchini M., Milano, 2001, sintetizza il concetto di responsabilità formulato da Hans Jonas nel saggio *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*. Per il filosofo tedesco l'avanzare impetuoso e inarrestabile della nuova civiltà tecnologica, che minaccia un possibile e tragico annientamento di qualsiasi forma di vita umana futura, esige l'immediata elaborazione e applicazione politica di un'etica della responsabilità che, fondata sull'anticipazione dei pericoli futuri e concepita in termini di educazione, di scelta e limitazione degli obiettivi, ponga un freno alle potenzialità distruttive dell'uomo. Per una esauriente analisi del progetto filosofico jonasiano si rinvia a PELLEGRINO P., *Il principio responsabilità di Hans Jonas nel conflitto delle interpretazioni*, in *Idee*, anno 1994, vol. 26/27, pagg. 69 ss.

279 Secondo Passmore alle bestie non possono essere riconosciuti diritti poiché quest'ultimo concetto è applicabile solo a quanti fanno parte della società umana. Una comunità sorge da una comunanza di interessi e poggia sull'impegno vicendevole dei suoi membri, mentre è innegabile che uomini e batteri non spartiscono gli stessi interessi né tanto meno sono astretti gli uni agli altri. Ferma restando l'esclusione delle bestie dalla titolarità di diritti, per il filosofo australiano, l'uomo, nel suo rapporto con la natura, deve essere sottoposto a censura morale e deve custodire e amministrare il patrimonio naturale in modo responsabile e rispettoso delle diverse esigenze.

L'inglese Midgley ritiene, invece, che l'uomo sia divenuto dominatore quasi assoluto della natura ed abbia acquisito mezzi tecnici capaci di distruggere tutta la vita animale del pianeta. Considerato che la salvezza della nostra specie è legata a quella delle altre, la studiosa reputa, quindi, doveroso un ripensamento del rapporto uomo-animale che superi la c.d. esclusione assoluta, ossia l'idea che le bestie non siano degne di alcuna considerazione morale. A questo fine un ruolo chiave sarebbe giocato dalle attitudini simpatetiche dell'uomo che, vincendo il naturale legame di specie, consentirebbero di estendere la moralità oltre la sfera umana.

Disamina l'approccio dei due filosofi alla questione animale FIORAVANTI L., *Teorie etiche e diritti degli animali*, in *Studi urb. A.*, anno 2004, vol. 55, n. 4, pagg. 559 ss.

responsabile, come attesta il fatto che gli obblighi sorgenti in capo a quest'ultimo soggetto devono essere valutati alla luce delle caratteristiche e delle esigenze peculiari dell'animale.

§ 2 I reati di crudeltà contro gli animali

Sotto l'*inscriptio* "Prevention of harm", il Titolo II dell'*Animal Welfare Act 2006* raccoglie cinque *offences*, tutte volte a prevenire e reprimere veri e propri danni agli animali e che la dottrina riconduce alla categoria tradizionale dei reati di crudeltà contro le bestie²⁸⁰.

Consistendo in un attacco alla vita e all'integrità psicofisica di esseri senzienti e, per conseguenza, offendendo profondamente il sentimento umano di pietà e mitezza per le bestie, questi reati possono essere commessi nei confronti di tutti gli animali protetti dall'Atto, vi sia per gli stessi un soggetto responsabile oppure no. Va, tuttavia, segnalato che un numero superiore di condotte può integrare gli illeciti quando siano coinvolti animali assoggettati alla responsabilità di qualcuno. Per quasi tutte le *offences* in discorso, infatti, il legislatore ha previsto delle particolari modalità di consumazione che può mettere in pratica soltanto il responsabile di un animale ai danni dell'essere affidato alla sua cura e custodia. Quanto appena detto unito all'esclusione dalla tutela penale degli esemplari di specie ordinariamente non domestiche che vivono liberamente e autonomamente in natura costituisce, probabilmente, il portato di quell'impostazione antropocentrica dell'ordinamento britannico che riconosce agli animali una protezione tanto più intensa quanto più siano vicini all'uomo²⁸¹.

Il Titolo II si apre con l'*offence* di *unnecessary suffering*. Secondo la s. 4, una persona commette il reato quando con un suo atto o con una sua omissione causa una sofferenza non necessaria ad un animale protetto, sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che la condotta ha quell'effetto o probabilmente avrebbe prodotto tale risultato. Integra, altresì, il reato il soggetto responsabile di un animale che permette ad un atto o ad un'omissione di un'altra persona di causare alla bestia

280 V. BASINI S., *La tutela penale degli animali*, cit., pag. 204.

281 Sul punto cfr. BASINI S., *La tutela penale degli animali*, cit., pagg. 204 s.

una sofferenza non necessaria, autorizzando il comportamento offensivo o non adottando le misure ragionevolmente necessarie ad impedire il verificarsi dell'evento. Affiora nel secondo comma della disposizione una singolare *offence* di *permitting unnecessary suffering*²⁸², reato proprio che può essere realizzato solamente da chi sia responsabile di un animale nei confronti dell'essere di cui si occupi. Riflettendo sulle condotte che integrano la fattispecie, la dottrina ha notato che mentre il responsabile di un animale che consente attivamente ad un'altra persona di far soffrire la bestia può essere incriminato anche nel nostro ordinamento per concorso nel reato di cui all'art. 544-ter c.p., la punizione dello stesso soggetto che ometta di adottare quegli accorgimenti che impedirebbero ad altri di causare un'identica sofferenza contro la sua volontà è sconosciuta in Italia. Sembra, dunque, fare capolino nella previsione quell'impostazione giuridica, ispirata all'etica della responsabilità, che impone a chi si da carico della vita di un animale un obbligo di proteggerlo dalle altrui aggressioni²⁸³. Secondo il *Department for Environment, Food and Rural Affairs*, la s. 4, pur con un ambito di applicazione normalmente circoscritto ai vertebrati, replica, semplifica ed aggiorna la tutela un tempo offerta dal *Protection of Animals Act 1911*. L'art. 1 di quest'ultimo atto legislativo incriminava, infatti, le sofferenze non necessarie procurate a qualunque animale domestico o in cattività, con limitate eccezioni che includevano, per esempio, quelle causate a norma dell'*Animals (Scientific Procedures) Act 1986*²⁸⁴. Se l'*offence* di *unnecessary suffering* possa trovare applicazione è una questione che i giudici devono valutare caso per caso²⁸⁵. Fondamentale a questo proposito è verificare che l'animale protetto abbia davvero sofferto. Benché la s. 62 dell'*Animal Welfare Act 2006* offra una scarna definizione di sofferenza²⁸⁶, la giurisprudenza che si è stratificata negli anni ha riempito di significato il sostantivo. La breve durata del tormento inflitto alle bestie, per esempio, è stata in più di una pronuncia ritenuta di

282 V. *Explanatory Notes* dell'*Animal Welfare Act 2006*, punto 20.

283 Cfr. BASINI S., *La tutela penale degli animali*, cit., pagg. 206 s.

284 V. *Explanatory Notes* dell'*Animal Welfare Act 2006*, punto 18.

Il *Protection of Animals Act 1911* può essere reperito sul sito legislation.gov.uk.

285 Ciò è stato detto nel caso *Bandeira and Brannigan v RSPCA* (2000) 164 JP 307, riportato anche in *J. Crim. L.*, anno 2000, vol. 64, pagg. 444 s. Sebbene riguardi un caso disciplinato dal *Protection of Animals Act 1911*, l'affermazione ha valore anche nella vigenza dell'*Animal Welfare Act 2006*.

286 Per l'Atto del 2006 «*“suffering” means physical or mental suffering and related expressions shall be construed accordingly*».

poco momento²⁸⁷. La condanna dell'imputato, poi, non può prescindere dall'accertamento della tribolazione oltre ogni ragionevole dubbio, cosa che rende necessario il parere di un veterinario o di un etologo esperto quando la stessa non può essere pacificamente dedotta dalle circostanze del caso concreto²⁸⁸.

La s. 4 dell'*Animal Welfare Act 2006* esige, per produrre i propri effetti, che la sofferenza arrecata all'animale non sia necessaria. Tale requisito non viene precisamente definito nella disposizione che si limita ad elencare, nel terzo comma, una serie di aspetti che il giudice deve valutare per individuarne la presenza nella situazione materiale. Cosa significhi "*cause unnecessary suffering*", comunque, è emerso nel caso *Barnard v Evans*²⁸⁹, dove l'espressione è stata avvicinata a quella "*cruelly ill-treating*". Il concetto di sofferenza non necessaria andava, però, perfezionandosi nelle aule giudiziarie già alla fine dell'Ottocento. Nel caso *Ford v Wiley*²⁹⁰, il giudice Hawkins ha affermato che per sostenere una condanna *for cruel abuse or torture of animals*, fattispecie allora punite da uno statuto vittoriano, va dimostrato che il dolore è stato inferto alle bestie crudelmente, cioè senza necessità o senza una buona ragione, e che nell'operazione l'intensità e la durata della sofferenza, nonché l'obiettivo perseguito dall'imputato con la sua condotta sono elementi da tenere in considerazione. Anche allora, insomma, si richiedeva una ragionevole proporzione tra l'utilità ricercata dall'agente e l'ampiezza delle sofferenze causate all'animale, mentre vi era una certa riluttanza a ritenere necessari i vantaggi economici che un comportamento negativamente incidente sulla integrità psicofisica delle bestie aveva determinato.

La *subsection 3* dell'articolo in discorso invita il giudice a cui compete stabilire se il reato è stato commesso oppure no ad esaminare, anzitutto, se nello specifico caso la sofferenza potesse essere ragionevolmente risparmiata all'animale o ridotta. Emerge, tuttavia, dalla decisione del caso *Roberts v Ruggiero* che l'evitabilità dei patimenti, indice emblematico di integrazione dell'illecito, non deve portare alla condanna

287 Cfr. COLLINSON A., *Legal Protection of Animals in the UK*, cit., par. II.C.1, e giurisprudenza ivi citata.

288 *Ibidem*

289 V. *Barnard v Evans* [1925] 2 KB 794, in *Animal Legal & Historical Center*.

290 V. *Ford v Wiley* (1889) 23 QBD 203.

dell'imputato quando gli stessi siano la normale conseguenza di una tecnica di allevamento intensivo non vietata²⁹¹.

Naturalmente, il giudice deve verificare se la condotta che ha offeso l'animale sia stata conforme oppure no agli atti normativi o alle disposizioni di una licenza o di un codice di condotta.

Non deve, poi, essere ignorato il fatto che il comportamento produttivo della sofferenza sia stato tenuto per uno scopo legittimo, qual è quello di garantire la salute della bestia interessata dalla condotta o di proteggere una persona, una proprietà o un altro animale. Così, per il *Department for Environment, Food and Rural Affairs*, è improbabile la rilevanza penale dell'uso altamente logorante di un cavallo fatto dalle forze dell'ordine nel corso di una rivolta al fine di proteggere persone e proprietà²⁹². Ulteriori esempi di scopo legittimo si rinvengono nella letteratura che da una parte ammette la sterilizzazione come misura di contrasto del randagismo, dall'altra giustifica gli atti di difesa dalle aggressioni degli animali feroci, sempre che non esistano metodi alternativi per conseguire il risultato desiderato che procurino minori sofferenze alle bestie²⁹³.

Si richiede, altresì, al giudice di valutare se vi sia stata proporzione tra i patimenti inferti all'animale e l'utilità ricercata dall'imputato con la sua condotta. La quantità di sofferenze che possono essere inflitte alle bestie dipende dal fine perseguito dall'agente e deve essere garantito un ragionevole equilibrio tra desideri umani e interessi degli animali²⁹⁴.

Infine, il giudice deve accertare se il comportamento contestato all'imputato è identico a quello che avrebbe tenuto una persona ragionevolmente competente e umana nella stessa situazione. Questa operazione, in cui la discrezionalità del magistrato riveste un ruolo determinante, è in verità un'indagine dell'elemento

291 V. Roberts v Ruggiero (unreported, 3rd April 1985), in BATES A., *Detailed Discussion of the Offences of Cruelty to Domestic and Captive Animals (U.K.)*, in *Animal Legal & Historical Center*, anno 2002, par. 2.1.2.1. La decisione della *Divisional Court*, secondo Bates, consente anche di dire che la comune pratica di tenere uccelli in gabbia dentro casa non costituisce reato, e ciò nonostante sia noto che la detenzione in voliere all'aperto è senza dubbio un modo migliore di custodire i volatili. Il principio racchiuso nella pronuncia, sempre a giudizio dell'accademico, permette, inoltre, di ritenere lecite gare ippiche particolarmente pericolose per gli animali coinvolti, come il Grand National.

292 V. *Explanatory Notes* dell'*Animal Welfare Act 2006*, punto 21.

293 Cfr. COLLINSON A., *Legal Protection of Animals in the UK*, cit., par. II.C.2.

294 Le considerazioni del giudice Hawkins sul caso *Ford v Wiley* hanno influenzato il diritto successivo sul punto.

soggettivo del reato. La colpevolezza dell'imputato non deve fondarsi sempre sulla prova dell'intenzione di procurare all'animale una sofferenza inutile e in molti casi può essere stabilita confrontando la sua condotta con quella che avrebbe tenuto una persona ragionevole nelle stesse circostanze. Diversamente sarebbero decisive le convinzioni dell'imputato sul corretto modo di trattare l'animale e sull'adeguatezza del suo agire e, per conseguenza, sarebbe favorita l'assoluzione del soggetto insensibile, indifferente e ignorante²⁹⁵. Secondo quanto disposto dall'art. 4, comma terzo, lett. e) dell'Atto, il mero fatto che l'agente ritenga la propria condotta appropriata o giustificata non è sufficiente per considerarla ragionevole. Occorre, infatti, che il modo di procedere dell'imputato nel caso particolare appaia condivisibile agli occhi di un'ipotetica persona ragionevolmente umana e in possesso delle stesse competenze. Così, nel caso *Hall v RSPCA*, l'*High Court* ha confermato le condanne inflitte per il reato in commento ad alcuni allevatori di maiali che non avevano affidato i loro animali, affetti da artrite settica, alle cure di un veterinario e li avevano lasciati soffrire fino al raggiungimento del peso ideale per la macellazione, argomentando che un moderno allevatore di maiali, ragionevolmente competente e umano, si sarebbe comportato diversamente e avrebbe fornito l'assistenza medica al bestiame o ne avrebbe anticipato l'abbattimento²⁹⁶. La possibilità di condannare il soggetto che, agendo negligenemente, provoca la sofferenza di un animale protetto può essere desunta anche dal primo comma dell'articolo in esame. Questo, infatti, afferma che commette un illecito chi, con un atto od un'omissione, induca la bestia a soffrire inutilmente, consapevole delle conseguenze, certe o probabili, della sua condotta o dovendo ragionevolmente conoscerle. Non è mancato chi abbia messo in dubbio la capacità della disposizione di reprimere i comportamenti negligenti suscettibili di causare una sofferenza non necessaria, ma si ritiene che tale efficacia normativa trovi il proprio fondamento nel fatto che la condotta dell'imputato deve essere giudicata attraverso il confronto con quella che avrebbe tenuto una persona ragionevole nella stessa posizione²⁹⁷.

295 Cfr. RADFORD M., *Towards a better understanding of animal protection legislation*, in AA. VV., *Veterinary ethics: an introduction*, a cura di Legood G., Londra; New York, 2000, pagg. 40 ss.

296 V. *Hall v RSPCA* (unreported, 11th November 1993), in RADFORD M., *Towards a better understanding of animal protection legislation*, cit., pag. 42. Benché la decisione preceda l'*Animal Welfare Act 2006*, i suoi principi guida si trovano incorporati nell'attuale legislazione sul benessere animale e conservano, pertanto, rilevanza giuridica.

Quanto alle conseguenze sanzionatorie delle *unnecessary suffering*, si osserva che un'unica disciplina abbraccia la maggior parte delle fattispecie contemplate nel Titolo II. L'*Animal Welfare (Sentencing) Act 2021* ha innalzato i limiti di pena per i reati più odiosi e oggi chiunque commetta un illecito previsto dagli artt. 4, 5, 6, comma primo e secondo, 7 e 8 dell'*Animal Welfare Act 2006* può essere condannato alla reclusione fino a cinque anni, al pagamento di una sanzione pecuniaria per la quale il legislatore non ha prestabilito un importo massimo o ad entrambe le pene (v. art. 32, comma primo di questo secondo atto). *Deprivation or disqualification orders* possono, poi, costituire un'alternativa o aggiungersi alla reclusione o alla sanzione pecuniaria e prevenire il ripetersi delle crudeltà privando l'offensore della proprietà degli animali o impedendogli di entrare in contatto con le bestie (v. artt. 33 e 34 dell'atto del 2006).

La seconda *offence* del Titolo II è quella di *mutilation*, che incrimina le procedure che incidono sui tessuti sensibili o sulla struttura ossea degli animali per uno scopo diverso dal loro trattamento medico-veterinario.

Secondo la *section 5*, commette il reato chiunque esegua o lasci che sia posta in essere da altri una procedura proibita su di un animale protetto. Realizza, inoltre, l'illecito il soggetto responsabile di un animale che permetta ad un'altra persona di effettuare su quell'essere la procedura, autorizzandone lo svolgimento o non adottando le ragionevoli misure idonee ad impedirla.

Il legislatore ha, quindi, previsto anche per la *mutilation* due fattispecie costitutive, una che individua un reato comune e un'altra che configura un reato proprio integrabile solamente dal responsabile di un animale ai danni della bestia di cui si occupa.

La norma mette al bando un gran numero di pratiche non compatibili con l'accentuata sensibilità nei confronti delle bestie caratteristica della società attuale, ma non vieta l'amputazione della coda ai cani che è oggetto di un'autonoma disciplina. Il comma quarto dell'articolo in esame, inoltre, riconosce al Segretario di Stato e all'Assemblea Nazionale per il Galles il potere di escludere alcune procedure dal generale divieto previsto dalla disposizione. È fatto, però, obbligo a dette autorità di consultare, nei modi dalle stesse ritenuti opportuni, i soggetti portatori degli interessi coinvolti prima di introdurre, con propri atti, le eccezioni al divieto (v. art. 5 co. 5). Esercitando i

297 Cfr. Gray & Ors, R (on the application of) v Crown Court Aylesbury & Anor [2013] EWHC 500 (Admin), par. 25-30.

poteri conferiti dalla *subsection 4*, il Segretario di Stato ha elaborato le *Mutilations (Permitted Procedures) (England) Regulations 2007* che escludono la punibilità di alcune operazioni (per es. l'*ear tagging* del bestiame) e ne ammettono altre solo per determinate specie animali e a certe condizioni (così il *pinioning*, tecnica che rende gli uccelli permanentemente incapaci di volare attraverso la rimozione dell'osso metacarpale e delle falangi delle ali, può essere eseguito sulle specie selvatiche e richiede la somministrazione di un anestetico se gli esemplari hanno più di nove giorni di vita).

La *section 6* dell'*Animal Welfare Act 2006* disciplina in modo dettagliato l'amputazione della coda ai cani. Stabilisce il legislatore che commette un reato chiunque amputi o lasci che sia da altri rimossa l'intera coda di un cane o una sua parte per un motivo diverso dal suo trattamento medico-veterinario. Realizza un illecito pure il soggetto responsabile di un cane che, per una ragione estranea al suo trattamento medico-veterinario, permetta ad un'altra persona di eseguire sull'animale la procedura, autorizzandola o lesinando quelle ragionevoli accortezze che impedirebbero alla stessa di avere luogo.

Balza subito all'occhio che anche per la *docking of dogs' tails*, reato che può avere per oggetto materiale soltanto i cani, il legislatore ha previsto due fattispecie costitutive, una che non esige particolari caratteristiche del soggetto attivo e un'altra che può essere integrata soltanto dal soggetto responsabile di un cane a detrimento dell'essere affidato alla sua cura e custodia.

Il terzo comma dell'articolo in discorso, tuttavia, afferma che non costituisce reato l'amputazione della coda di un "*certified working dog*" con meno di cinque giorni di vita. I commi successivi chiariscono che l'espressione allude ad un cucciolo, appartenente ad una delle razze indicate dall'autorità nazionale competente con un'apposita normativa, per cui un veterinario abbia certificato, nelle modi stabiliti dalla legge, che è stata fornita la prova, richiesta dalla medesima autorità, che lo stesso sarà verosimilmente utilizzato per attività funzionali all'applicazione della legge o al servizio delle forze armate di Sua Maestà o, ancora, nei soccorsi d'emergenza o per attività di controllo legale degli animali nocivi o di lecito abbattimento di animali. Nell'ambito di questa disciplina si inseriscono le *The Docking of Working Dogs' Tails (England) Regulations 2007* che, per fare un

esempio, ammettono l'esecuzione della procedura, ad opera di un chirurgo veterinario, sui cani di razza *hunt, point, terrier e spaniel* purché il proprietario esibisca una valida licenza di porto di fucile per uso di caccia e gli animali non abbiano più di cinque giorni di vita.

Stabilisce l'art. 6, comma 12 che commette un reato il soggetto che consapevolmente fornisce false informazioni ad un veterinario per ottenere il certificato di cui al comma quarto della stessa disposizione normativa.

L'amputazione della coda ai cani è una procedura rispetto alla quale l'opinione dei veterinari si contrappone alle ragioni degli allevatori²⁹⁸. Nella disciplina di compromesso che è stata descritta, dunque, si coglie lo sforzo del legislatore di tenere in debito conto l'esperienza maturata da tutti i soggetti chiamati quotidianamente a confrontarsi con tale pratica.

Il settimo comma dell'articolo in commento consente ad un soggetto accusato di aver amputato o di aver permesso ad altri di amputare la coda ad un cane di discolarsi dimostrando la ragionevolezza della propria convinzione circa la sussistenza, nel caso particolare, dei requisiti previsti dalla legge per eseguire l'operazione.

L'art. 6, comma 8 dell'*Animal Welfare Act 2006*, invece, obbliga il proprietario del cane la cui coda sia stata legittimamente amputata a rendere lo stesso identificabile mediante microchip. Commetterà, infatti, una *offence* il proprietario che non adotti le ragionevoli misure per assicurare che l'animale, prima del compimento dei tre mesi d'età, sia identificato come legalmente amputato.

Introduce una singolare limitazione delle esibizioni dei cani che hanno subito l'amputazione della coda la *subsection 9* dell'articolo in esame. Afferma la disposizione che commette un reato il soggetto che mostri ad un pubblico pagante un cane la cui coda sia stata, in tutto o in parte, asportata successivamente alla sua entrata in vigore. A norma della *subsection 10*, tuttavia, non integra l'illecito chi faccia esibire in pubblico un *certified working dog* al solo scopo di dimostrarne le abilità lavorative. Nel comma 11 viene, poi, sancita la possibilità per il soggetto accusato di aver violato il comma 9 di discolarsi provando che nella concreta situazione vi erano ragionevoli elementi per credere che il pubblico non fosse pagante o che l'amputazione della coda

298 L'articolo dell'AMERICAN VETERINARY MEDICAL ASSOCIATION, *Welfare Implications of Tail Docking-Dogs*, in *avma.org*, 29 gennaio 2013, passa in rassegna i principali argomenti pro e contro la procedura.

del cane fosse precedente all'entrata in vigore della norma penale o, ancora, che trovasse applicazione il comma 10. L'*offence* ora ricordata e le violazioni dell'art. 6, commi 8 e 12, sono punite con la reclusione fino a 51 settimane o con una sanzione pecuniaria non eccedente il livello 4 della scala standard o con entrambe le pene (v. art. 32 co. 4 dell'*Animal Welfare Act 2006*).

Le *subsections* da 13 a 15 dell'art. 6, infine, consentono all'autorità nazionale competente di elaborare regole differenti per casi diversi e di attuare previsioni incidentali, supplementari, consequenziali, transitorie o eccezionali, previa consultazione, nei modi che la stessa autorità ritenga opportuni, dei soggetti titolari degli interessi coinvolti. Per garantire l'esecuzione della disposizione normativa, il Segretario di Stato e l'Assemblea Nazionale per il Galles possono, quindi, autorizzare le ispezioni dei certificati richiamati dall'articolo in commento e attribuire poteri agli ispettori nella procedura di identificazione degli animali.

Dall'analisi proposta si evince che l'ordinamento britannico dedica un'articolata normativa all'amputazione della coda ai cani. Tale pratica non viene, invece, disciplinata dal nostro legislatore con uguale grado di dettaglio. Al fine di adeguare l'ordinamento alle norme della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, il taglio della coda per scopi non terapeutici aveva assunto particolare rilievo nel d.d.l. 2836 presentato alla Camera dei deputati il 19 ottobre 2009. Come è stato più volte ricordato, tuttavia, in sede di esame al Senato la specifica incriminazione della procedura medico-veterinaria è stata cancellata dal disegno di legge, sicché ad oggi la stessa risulta penalmente rilevante solo qualora integri una condotta di maltrattamento punita dall'art. 544-ter c.p.

Proseguendo l'esame dei reati di crudeltà previsti dall'*Animal Welfare Act 2006*, l'art. 7 punisce l'avvelenamento. Secondo la *section*, commette un illecito chi, senza una legale autorizzazione o una ragionevole giustificazione, somministra ad un animale protetto o faccia sì che dallo stesso sia assunta una qualsiasi droga o sostanza velenosa o nociva, conoscendo la tossicità della sostanza. Realizza, altresì, una *offence* il soggetto responsabile di un animale che consapevole della natura velenosa o nociva di una sostanza permetta ad un'altra persona, la quale difetti di una legale autorizzazione o di una ragionevole giustificazione, di somministrarla all'animale o di fare in modo che dallo stesso sia assunta, eventualmente omettendo quegli accorgimenti che

avrebbero impedito l'altrui comportamento. Precisa il terzo comma della disposizione normativa che il reato è integrato anche quando sostanze, altrimenti innocue, siano somministrate o assunte in una quantità o con una modalità tali da avere effetti tossici. Si osserva, anzitutto, che anche per l'illecito in discorso sono previste due fattispecie costitutive, una che descrive un reato comune che può essere commesso da chiunque nei confronti di qualsiasi animale protetto e un'altra che configura un reato proprio integrabile soltanto dalla persona responsabile di un animale ai danni dell'essere assoggettato alla propria responsabilità.

Si segnala, inoltre, che la disposizione normativa non incrimina soltanto chi somministri una droga o una sostanza velenosa o nociva ad un animale protetto, ma anche colui che artatamente crei le condizioni perché la bestia assuma da sé tale sostanza. Secondo autorevole dottrina può, quindi, essere sussunta nella norma in commento la condotta di chi dissemini bocconi avvelenati nelle zone frequentate da animali domestici. La stessa fattispecie non è, invece, riconducibile all'art. 544-ter, comma secondo, del nostro codice penale che, nel punire chiunque somministri sostanze stupefacenti o vietate agli animali, sembra richiedere un comportamento squisitamente attivo dell'agente, ma può essere inquadrata come una semplice ipotesi di maltrattamento oppure di uccisione di animali, laddove dalla condotta derivi la morte dell'animale²⁹⁹.

Il *Department for Environment, Food and Rural Affairs* ricorda che la norma penale in esame sostituisce la previsione dell'art. 1, comma primo, lett. d) del *Protection of Animals Act 1911*. Entrambe le disposizioni puniscono, infatti, la somministrazione di droghe o sostanze velenose o nocive agli animali in assenza di una legale autorizzazione o di una ragionevole giustificazione³⁰⁰.

Similarmente alla pregressa disciplina³⁰¹, una condanna per il reato di cui all'art. 7 dell'*Animal Welfare Act 2006* richiede la prova che l'imputato fosse a conoscenza della natura velenosa o nociva della sostanza somministrata o assunta dall'animale. L'avvelenamento deve essere il prodotto di una condotta deliberata e intenzionale, mentre l'intossicazione accidentale non è contemplata dalla disposizione normativa.

299 V. BASINI S., *La tutela penale degli animali*, cit., pagg. 213 s.

300 V. *Explanatory Notes* dell'*Animal Welfare Act 2006*, punto 35.

301 Per una compiuta analisi dell'art. 1 co. 1, lett. d) del *Protection of Animals Act 1911* si rinvia a BATES A., *Detailed Discussion of the Offences of Cruelty to Domestic and Captive Animals (U.K.)*, cit., in particolare par. 2.2.2.

Per riconoscere la responsabilità per il reato in commento non occorre, infine, dimostrare che la condotta abbia procurato all'animale una effettiva sofferenza³⁰².

Il catalogo dei reati di crudeltà previsti dall'*Animal Welfare Act 2006* si chiude con l'art. 8 che è volto a contrastare il triste e, purtroppo, assai diffuso fenomeno dei combattimenti con animali³⁰³. Secondo la *section*, commette una *offence* chi: consenta ad un combattimento con animali di aver luogo o cerchi di organizzarlo; consapevolmente riceva denaro da quanti vogliono assistere ad un combattimento con animali; consapevolmente pubblicizzi un combattimento con animali o fornisca ad altri informazioni per permetterne o incoraggiarne la partecipazione; effettui o accetti una scommessa sull'esito di un combattimento con animali o sulla possibilità che qualcosa accada o non accada nel corso di un incontro; prenda parte ad un combattimento con animali; sia in possesso di qualsiasi cosa creata o adattata per essere usata in occasione di un combattimento con animali e abbia intenzione di servirsene per o durante tale evento; custodisca o alleni un animale da utilizzare in un combattimento; sia in possesso di un locale destinato ad ospitare un combattimento con animali.

Il settimo comma della disposizione normativa chiarisce che un combattimento con animali si verifica ogniqualvolta un animale protetto venga contrapposto ad un altro animale o ad un uomo allo scopo di dar vita ad uno scontro. Il concetto è stato ulteriormente precisato dalla giurisprudenza. Nel caso *RSPCA v McCormick*, i giudici hanno ritenuto che un combattimento con animali sia qualcosa di diverso da una battuta di caccia e non richieda un inseguimento, ma implichi la prossimità dei lottatori in un ambiente che non offra agli stessi possibilità di fuga³⁰⁴. È, inoltre, opinione consolidata nei tribunali che lo scopo di lucro non sia un elemento essenziale dell'attività proibita, e ciò sebbene la stessa sia solitamente fonte di lauti guadagni per i gruppi criminali che organizzano gli incontri.

Le condotte punite sembrano, inoltre, rivelare una natura di gruppo dell'*animal fighting*, fenomeno che coinvolge organizzatori, addestratori, spettatori e, in molti

302 Cfr. *Explanatory Notes* dell'*Animal Welfare Act 2006*, punto 37.

303 La Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals riferisce di aver ricevuto, tra il 2015 e il 2020, più di 9000 segnalazioni di combattimenti organizzati tra cani e, nel periodo 2012-2020, oltre 350 segnalazioni di combattimenti tra galli. Fonte: rspca.org.uk/whatwedo/endcruelty/investigatingcruelty/organised/animalfighting.

304 Cfr. *Royal Society for the Prevention of Cruelty of Animals (RSPCA) v McCormick & Ors* [2016] EWHC 928 (Admin), par. 31 e 32.

casi, una struttura che raccoglie e gestisce le scommesse. Ciò consente di escludere dall'ambito di applicazione della disposizione in commento i combattimenti di strada improvvisati dal momento che gli stessi non sono espressione di quella attività organizzata che la norma persegue³⁰⁵.

A ben vedere quasi tutte le condotte contemplate dall'art. 8, comma primo, dell'Atto sono punite anche nel nostro ordinamento. Come un'attenta dottrina osserva³⁰⁶, l'unico comportamento che non viene incriminato dall'art. 544-*quinquies* c.p. è quello del soggetto che prenda parte ad un incontro come vero e proprio combattente, e ciò dal momento che la disposizione normativa proibisce esclusivamente i combattimenti che avvengono tra animali.

La *subsection 2* dell'articolo in analisi assoggetta a pena chiunque presenzi ad un combattimento con animali senza una legale autorizzazione o una ragionevole giustificazione. A questo proposito si evidenzia che l'inciso "*without lawful authority or reasonable excuse*" contenuto nella disposizione esclude l'integrazione del reato da parte dei membri delle forze dell'ordine che assistano ad un *match* nel corso di un'indagine sotto copertura³⁰⁷.

Si osserva in dottrina³⁰⁸ che, diversamente da quanto avvenuto nell'ordinamento inglese e gallese, il legislatore nazionale ha scelto di non incriminare la mera partecipazione passiva ai combattimenti tra animali, e ciò probabilmente per scongiurare una lesione dei principi di materialità e offensività che governano il nostro sistema penale.

L'art. 8, comma terzo, dell'*Animal Welfare Act 2006*, infine, stabilisce che commette una *offence* chi, senza una legale autorizzazione o una ragionevole giustificazione, consapevolmente ceda, pubblici o faccia vedere ad altri una videoregistrazione di un combattimento con animali o, ancora, possieda una tale videoregistrazione, conoscendone il contenuto e con l'intenzione di farla circolare³⁰⁹. I commi successivi

305 V. NURSE A., *Green criminological perspectives on dog-fighting as organised masculinities-based animal harm*, in *Trends Organ Crim* (2021), <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12117-021-09432-z.pdf>, in particolare pagg. 6 s.

306 Il riferimento è a BASINI S., *La tutela penale degli animali*, cit., pagg. 214 s.

307 Cfr. COLLINSON A., *Legal Protection of Animals in the UK*, cit., par. II.C.

308 V. BASINI S., *La tutela penale degli animali*, cit., pag. 215.

309 In base all'art. 8 co. 7 per "videoregistrazione" s'intende una registrazione in qualsiasi forma dalla quale un'immagine in movimento possa essere riprodotta con un qualche strumento. Secondo il *Department for Environment, Food and Rural Affairs* non rientrano, dunque, nella definizione le fotografie: v. *Explanatory Notes* dell'*Animal Welfare Act 2006*, punto 47.

escludono, tuttavia, l'integrazione del reato qualora il combattimento ripreso abbia avuto luogo fuori dalla Gran Bretagna o si sia svolto prima dell'entrata in vigore della disposizione normativa in commento o, ancora, quando la registrazione sia pubblicata o offerta in visione all'interno di un *programme service* o sia ceduta per la sua inclusione in un *programme service*³¹⁰.

Concludo questa analisi ricordando che, diversamente da quanto avviene in Inghilterra e nel Galles, le condotte relative alla registrazione dei combattimenti tra animali e alla diffusione di materiale contenente scene o immagini degli incontri non configurano nel nostro ordinamento un'autonoma ipotesi di reato, bensì costituiscono aggravanti del delitto previsto e punito dall'art. 544-*quinqies*, comma primo, c.p.

§ 3 Promozione del benessere

Il Titolo III dell'*Animal Welfare Act 2006* raccoglie quattro articoli che, nel loro insieme, promuovono un possesso responsabile degli animali che assicuri a questi condizioni di benessere.

La *section 9* sancisce il dovere della persona responsabile di un animale di provvedere ai bisogni di quest'ultimo. Un singolare reato è, infatti, commesso dal soggetto che non adotti quegli accorgimenti che sono ragionevoli nel caso concreto per assicurare che i bisogni dell'animale di cui si occupi siano soddisfatti nella misura richiesta dalla buona pratica. In particolare, non devono essere trascurate le necessità dell'animale di vivere in un ambiente adatto alle proprie caratteristiche, di seguire una dieta adeguata, di esternare i normali modelli comportamentali, di essere alloggiato insieme a conspecifici o separato da altre bestie, di essere protetto dal dolore, dalla sofferenza, dalle lesioni e dalla malattia.

È evidente che il secondo comma della disposizione normativa modella i principali doveri gravanti sul soggetto responsabile di un animale sulle 5 libertà individuate nel rapporto Brambell del 1965, in tal modo estendendo a tutti gli animali protetti dall'Atto quei livelli minimi di benessere che vanno garantiti agli animali da reddito e che generalmente seguono gli sviluppi nella comprensione scientifica degli stessi³¹¹.

310 Per la definizione di "*programme service*" si rinvia al *Communications Act 2003*, art. 405.

311 Cfr. COLLINSON A., *Legal Protection of Animals in the UK*, cit., par. II.D.

Come risulta scolpito nella decisione del caso *Gray v RSPCA*, chi decida di darsi carico della vita di un animale deve assumere, comunque, tutte quelle misure che una persona ragionevole nelle stesse circostanze riterrebbe idonee ad assicurare il benessere della bestia³¹².

Qualora un soggetto trasferisca temporaneamente la responsabilità di un animale ad un'altra persona deve assicurarsi che quest'ultima sia in grado di prendersene cura. Commette il reato previsto dall'art. 9 dell'Atto chi trasferisca la responsabilità di un animale senza aver prima assunto quelle misure che nel caso concreto appaiono ragionevoli per verificare la competenza del soggetto che dovrà occuparsene³¹³.

Il *Department for Environment, Food and Rural Affairs* ha osservato che la disposizione normativa in commento incrimina anche chi abbandoni un animale di cui sia responsabile. L'*Abandonment of Animals Act 1960* è, infatti, stato abrogato dalla disciplina dell'*Animal Welfare Act 2006* e sostituito dall'articolo in discorso. Commette, dunque, il reato in esame chi si separi da un animale senza aver adottato le opportune misure per fare in modo che lo stesso sia in grado di provvedere ai propri bisogni e di vivere autonomamente³¹⁴.

Il legislatore britannico riconosce che alcune pratiche, anche se lecite, possono impedire ad una persona di soddisfare pienamente le necessità di un altro essere. Il terzo comma dell'art. 9, dunque, invita i tribunali a tener conto nei loro giudizi dell'eventuale scopo lecito per il quale l'animale sia detenuto e di qualunque attività coinvolgente lo stesso consentita dalla legge e intrapresa dall'imputato. Alla luce della disposizione, quindi, certe condotte non costituiscono reato in quanto ammesse da una separata legislazione. Non è escluso, tuttavia, che il dovere di assicurare all'animale condizioni di benessere possa essere violato anche se l'attività che coinvolge l'animale sia generalmente permessa dall'ordinamento o se lo scopo perseguito dall'agente sia lecito³¹⁵. È in questo scenario che va, forse, inserito il quarto comma dell'articolo in esame, che afferma che non integra il reato l'uccisione di un animale a condizione che avvenga in modo consentito e umano.

312 V. *Gray & Ors, R (on the application of) v Crown Court Aylesbury & Anor* [2013] EWHC 500 (Admin), par. 31.

313 Cfr. *Explanatory Notes* dell'*Animal Welfare Act 2006*, punto 50.

314 Cfr. *Explanatory Notes* dell'*Animal Welfare Act 2006*, punto 49.

315 Cfr. *Explanatory Notes* dell'*Animal Welfare Act 2006*, punti 52 e 53.

Viene sottolineato in dottrina³¹⁶ che per l'applicazione dell'art. 9 dell'Atto non è richiesta la prova della sofferenza sperimentata dall'animale. Dovesse la trascuranza dei doveri di cura comportare una sofferenza non necessaria della bestia è, tuttavia, possibile ritenere configurata anche un'ipotesi di *unnecessary suffering*.

Qualora una persona responsabile di un animale manchi di soddisfare le esigenze dello stesso nella misura richiesta dalla buona pratica, l'art. 10 dell'Atto autorizza gli ispettori nominati dall'autorità nazionale o dalle autorità locali a norma dell'art. 51 del medesimo testo di legge ad emettere un *improvement notice*. Codesto avviso, notificato al responsabile dell'animale, deve indicare, in particolare, gli aspetti del caso concreto che a giudizio dell'ispettore costituiscono violazione dell'art. 9 dell'Atto, le misure che il funzionario ritiene necessarie per conformarsi a quest'ultima disposizione normativa e un termine entro il quale le stesse devono essere adottate (v. art. 10, comma primo).

Secondo un'interpretazione costante dell'articolo ora in esame, i contenuti di un *improvement notice* e la sua stessa emissione sono discrezionali, nulla ostando a che un'azione penale per una inosservanza dell'art. 9 sia esperita senza un previo avviso. I commi secondo e terzo stabiliscono che, in caso di emissione di un *improvement notice* e prima della scadenza del termine per l'assunzione delle misure nello stesso indicate, nessun procedimento penale possa essere iniziato per quelle violazioni del dovere di garantire alle bestie condizioni di benessere che hanno condotto alla notifica dell'avviso. Nessuna azione giudiziaria può, inoltre, essere intentata per le stesse violazioni qualora il responsabile dell'animale ottemperi all'avviso nel termine stabilito nello stesso. Il dettato normativo se, da un lato, offre al soggetto responsabile dell'animale uno scudo dalle azioni penali relative a quelle violazioni dell'art. 9 contemplate nell'avviso (purché le stesse abbiano fine e che, in caso contrario, non si protrae oltre la scadenza del termine per la loro eliminazione), dall'altro non esclude che altre violazioni commesse dallo stesso soggetto del dovere di fornire alle bestie cure adeguate possano essere perseguite senza un previo *improvement notice*³¹⁷. L'art. 10, comma quarto, infine, riconosce agli ispettori il potere di estendere il periodo di tempo lasciato al soggetto responsabile di un animale per conformarsi alle prescrizioni di un *improvement notice*.

316 V. COLLINSON A., *Legal Protection of Animals in the UK*, cit., par. II.D.

317 Cfr. *Explanatory Notes dell'Animal Welfare Act 2006*, punti 57-59.

Sottolinea la dottrina³¹⁸ che ignorare un *improvement notice* costituisce un fattore aggravante nell'eventuale giudizio promosso contro la persona responsabile di un animale che non ha saputo adeguatamente prendersi cura dell'essere assoggettato alla propria responsabilità.

Consapevole del fatto che per occuparsi di un essere senziente occorrono serietà e un impegno costante, il legislatore britannico, con la *section 11* dell'*Animal Welfare Act 2006*, ha vietato il trasferimento della proprietà di animali a soggetti minori di sedici anni d'età, così innalzando l'età minima per possedere una bestia fissata in anni 12 dal *Pet Animals Act 1951*. In base a detto articolo realizza una condotta sanzionabile chi venda o, nell'ambito di un diverso negozio, ceda la proprietà di un animale ad una persona che abbia ragionevole motivo di credere che non abbia compiuto i sedici anni d'età. Alla luce del terzo comma della disposizione normativa, inoltre, commette una *offence* chi stringa un accordo con un soggetto che ritenga di età inferiore a 16 anni in base al quale costui possa ottenere un animale come premio per una vincita. Rispetto a quest'ultima fattispecie, i tre commi che completano l'articolo in commento individuano, tuttavia, alcuni casi di non punibilità. Non integra il reato, infatti, chi concluda l'accordo avendo ragionevole motivo di credere che il minore di sedici anni, sua controparte, sia accompagnato da una persona più vecchia, o che un genitore o colui che abbia la cura e la custodia dell'infrasedicenne abbia approvato il patto o, ancora, chi perfezioni l'accordo in un contesto familiare.

A giudizio della dottrina³¹⁹, è evidente che la *section* in analisi è volta ad evitare che soggetti considerati non abbastanza maturi instaurino, indipendentemente dalla volontà e dal permesso degli adulti che ne abbiano la cura e la custodia, un rapporto in forza del quale animali inizino a dipendere per i loro bisogni da essi. La norma inerisce e accentua, infatti, quel senso e quel dovere di responsabilità che l'ordinamento britannico fa sorgere in capo alla persona al momento dell'acquisto o del principiarsi di un rapporto di detenzione con l'animale, responsabilità che lo stesso ordinamento ritiene eccessiva per un soggetto infrasedicenne.

Quanto alle conseguenze sanzionatorie per i c.d. reati connessi al benessere animale finora esaminati, l'art. 32 dell'*Animal Welfare Act 2006* prevede, per la violazione dell'art. 9, la pena della reclusione fino a 51 settimane o una multa non eccedente il

318 V. COLLINSON A., *Legal Protection of Animals in the UK*, cit., par. II.H.

319 V. BASINI S., *La tutela penale degli animali*, cit., pagg. 218 s.

livello 5 della scala standard o entrambe le pene. *Deprivation or disqualification orders* possono, tuttavia, costituire un'alternativa o aggiungersi alla condanna tipica, privando l'offensore della proprietà dell'animale o impedendogli di entrare in contatto con le bestie per un conveniente periodo di tempo. Viene, invece, punito con la reclusione fino a 51 settimane o con una multa non eccedente il livello 4 della scala standard o con entrambe le pene il *transfer of animals by way of sale or prize to persons under 16*.

Completa il Titolo III dell'*Animal Welfare Act 2006* l'art. 12 che conferisce all'autorità nazionale competente, cioè al Segretario di Stato in Inghilterra o all'Assemblea Nazionale per il Galles, il potere di elaborare specifiche norme volte a promuovere il benessere degli animali per i quali qualcuno sia responsabile come pure della progenie degli stessi animali. Prima di introdurre le proprie disposizioni, dette autorità hanno, però, l'obbligo di consultare, nei modi che ritengono opportuni, i soggetti portatori degli interessi coinvolti.

Senza pregiudizio per la generalità del potere menzionato, le regolamentazioni secondarie possono, in particolare, specificare il modo in cui le persone responsabili degli animali devono soddisfare i bisogni di questi ultimi, istituire corpi con funzione consultiva sulle questioni collegate al benessere animale o migliorare la coordinazione tra gli esperti di tale materia. L'autorità nazionale competente può, inoltre, stabilire sanzioni per la violazione della disciplina da lei stessa creata.

Le norme prodotte dall'autorità nazionale competente definiscono, quindi, la buona pratica, contemplata nell'art. 9 dell'Atto, che una persona responsabile di un animale deve osservare nel prendersi cura dell'essere assoggettato alla propria responsabilità³²⁰. Sotto il cappello dell'art. 12 dell'*Animal Welfare Act 2006* si possono, così, iscrivere le *The Welfare of Farmed Animals (England) Regulations 2007* che individuano i livelli minimi di benessere che vanno garantiti a tutti gli animali da reddito³²¹.

Il riferimento, nel primo comma dell'articolo in discorso, alla progenie degli animali per i quali qualcuno sia responsabile consente al Segretario di Stato o all'Assemblea

320 V. COLLINSON A., *Legal Protection of Animals in the UK*, cit., par. II.D.

321 Queste regolamentazioni, emendate nel 2010, implementano le direttive dell'UE sul benessere dei vitelli, dei maiali, delle galline ovaiole, nonché una generale direttiva-quadro che stabilisce standard minimi per la protezione del bestiame. V. sul punto la *Guidance to the 2007 Regulations* al seguente url: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/915866/regulation-guidance-1.pdf.

Nazionale per il Galles di sviluppare una normativa secondaria sull'allevamento degli animali che tuteli sia l'animale genitore che i suoi piccoli³²².

Secondo la dottrina³²³, l'art. 12 dell'Atto favorisce la formazione della disciplina sulla protezione degli animali dal momento che una legislazione secondaria è agevole da creare. L'esercizio del potere normativo da parte del *Department for Environment, Food and Rural Affairs* è stato, tuttavia, inizialmente timido, e ciò ha indotto autorevoli giuristi ed esperti di medicina veterinaria a parlare di un potenziale inespresso dell'*Animal Welfare Act 2006* di fornire un efficace regime legislativo per difendere gli animali e promuoverne il benessere³²⁴. Detto diversamente, l'Atto avrebbe la capacità di migliorare significativamente i livelli di benessere degli animali, ma la sua effettività è stata a lungo minata dalla mancanza di una legislazione secondaria.

322 V. *Explanatory Notes* dell'*Animal Welfare Act 2006*, punto 63.

323 V. COLLINSON A., *Legal Protection of Animals in the UK*, cit., par. II.E.

324 Cfr. le *written evidence* sulla legislazione secondaria della dott.ssa F. Cooke, della prof.ssa S. Crispin e di M. Radford, OBE LLB al seguente url: <http://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevidence.svc/evidencedocument/environment-food-and-rural-affairs-subcommittee/animal-welfare-domestic-pets/written/31356.pdf>.

CONCLUSIONI

Dopo la promulgazione della legge 20 luglio 2004, n. 189, nel nostro Paese la tutela penale offerta agli animali si presenta articolata come qui descritto. Nel codice penale, nuovi delitti sanzionano sia l'uccisione immotivata degli animali, prescindendo dalla titolarità di diritti sugli stessi e dal comportamento concretamente tenuto dall'agente, sia il loro maltrattamento determinato da un impulso abietto o che non appare indispensabile per soddisfare apprezzabili interessi umani. E, ancora, l'organizzazione di spettacoli o manifestazioni che comportano sevizie o strazio per le bestie e l'esercizio di scommesse clandestine sui risultati delle stesse manifestazioni. Un innovativo articolo del libro II, punisce, inoltre, la promozione, l'organizzazione e la direzione di combattimenti e di competizioni non autorizzate tra animali, le speculazioni sul loro esito, l'allevamento e l'addestramento di animali da lotta e chi delle bestie si occupa prima e dopo ogni confronto.

Dall'analisi delle disposizioni normative ora accennate emerge che molte delle richieste provenienti dalla società, che agli inizi di questo secolo auspicava per gli animali una tutela più forte e completa, sono state accolte dal legislatore. In particolare, il linguaggio imperniato attorno ad un criterio generalizzante dell'art. 544-*ter* c.p. consente di assoggettare a pena anche tutte quelle forme violente di repressione dei comportamenti molesti degli animali, che vengono, pertanto, dismesse e sostituite con trattamenti correttivi etologicamente informati e rispettosi dell'umana compassione per le sofferenze delle bestie. Dettato dalla volontà di reprimere condotte nocive per gli animali assai diffuse nell'ambito delle competizioni sportive, il comma secondo dell'articolo appena citato punisce, poi, chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate o li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla loro salute. Molto utile a contrastare il fenomeno dei combattimenti e delle competizioni non autorizzate tra animali si rivela, invece, l'art. 544-*quinquies* c.p. che, con la minaccia della reclusione e di una severa sanzione pecuniaria, intimorisce le organizzazioni criminali attive nel settore. Prevedendo un aumento della pena stabilita per la fattispecie base qualora il fatto delittuoso sia commesso con il concorso di minorenni, la disposizione normativa scoraggia, inoltre, l'impiego di soggetti infraquattordicenni, non imputabili, nelle attività funzionali e collegate ai

combattimenti e alle competizioni vietate e protegge, nel contempo, l'integrità psicologica ed emotiva dei giovani, impedendo l'apprendimento di valori e modelli antisociali e di ideologie violente.

In forza dell'art. 19-*ter* disp. att. e coord. c.p., disposizione che trova anch'essa la fonte nella l. 189/2004, i nuovi delitti non si applicano quando il fatto concretamente verificatosi, pur sussumibile sotto uno di essi, risulta ammesso o punito diversamente da una norma speciale in materia di animali. I delitti del Titolo IX-*bis* del libro II del codice penale vengono, così, coordinati con la legislazione speciale che riguarda gli animali e ciò consente di bilanciare la protezione delle bestie con la soddisfazione degli interessi umani.

Affianca i delitti contro il sentimento per gli animali il nuovo testo dell'art. 727 c.p., che punisce con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro chiunque abbandona animali domestici o che hanno acquisito abitudini della cattività, nonché chi detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.

L'intervento legislativo del 2004, a ben guardare, riesuma un bene giuridico, quello del sentimento di pietà e mitezza nutrito dall'Uomo nei confronti degli animali, che nulla ha a che fare con la soggettività giuridica animale e con il concetto di maltrattamento-dolore, cardine della riforma dell'art. 727 c.p. avvenuta con la l. 473/1993. Sebbene la dottrina ritenga inammissibili eventuali letture conservatrici delle disposizioni che proteggono le bestie atte a spostare l'asse del sistema di tutela verso beni e parametri umani, nel diritto positivo gli animali continuano, quindi, ad essere considerati alla stregua di *res*, sia pure dalla riconosciuta sensibilità, messe a disposizione dell'Uomo. Si è, dunque, fatta strada l'idea che una piena tutela delle bestie possa essere raggiunta solo attraverso il riconoscimento della dignità animale nella Costituzione e si sono rapidamente moltiplicate le proposte legislative volte ad introdurre la tutela degli animali nell'art. 9 della Carta. A questo proposito si segnala che l'8 febbraio scorso si è concluso l'*iter* parlamentare di un d.d.l. recante modifiche agli artt. 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e che è stata, così, inserita nel primo degli articoli ora richiamati la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, nonché

una riserva di legge statale in ordine alla determinazione delle forme e dei modi di tutela degli animali.

Importanti documenti internazionali, tra i quali spicca la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, hanno stimolato ulteriori interventi normativi volti a garantire il benessere delle bestie. Con il d.d.l. n. 2836 di ratifica ed esecuzione del menzionato accordo internazionale, la Camera dei deputati proponeva di modificare l'art. 544-ter c.p. e di incriminare nello stesso le condotte di amputazione della coda e delle orecchie degli animali, di recisione delle corde vocali, di asportazione delle unghie e dei denti e, in generale, l'esecuzione di interventi chirurgici sulle bestie per scopi non terapeutici e per ragioni diverse da quella di impedirne la riproduzione. Le modifiche dell'art. 544-ter c.p. suggerite dalla Camera dei deputati non hanno, però, ottenuto l'approvazione del Senato.

Si deve, invece, al d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, di attuazione delle direttive 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e 2009/123/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi, l'introduzione nel codice penale degli artt. 727-bis e 733-bis. Codeste disposizioni, tuttavia, non proteggono le bestie in quanto autonomi esseri viventi né il sentimento di pietà e di compassione che l'Uomo prova di fronte alla loro sofferenza, ma tutelano, rispettivamente, l'ambiente nel peculiare aspetto dello stato di conservazione delle specie animali selvatiche protette e gli *habitat* di specie animali selvatiche particolarmente fragili. Le due contravvenzioni offrono, quindi, una protezione solo indiretta agli animali selvatici nel momento in cui viene leso il diverso bene giuridico dalle medesime norme preso in considerazione.

Oltre alla disciplina del codice penale qui accennata, diverse norme speciali assicurano il benessere degli animali, anche se solo in via secondaria o in modo riflesso. Si può portare l'esempio del delitto di traffico illecito di animali da compagnia che, contemplato dalla l. 4 novembre 2010, n. 201 di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, principalmente allo scopo di tutelare la salute dell'uomo minacciata dalle zoonosi e di eliminare una fonte di reddito delle organizzazioni criminali, punisce con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da 3.000 a 15.000 euro chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia privi dei sistemi

per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie o non muniti, ove richiesto, del passaporto individuale, nonché chi, ugualmente per trarne un profitto, trasporta, cede o riceve quegli stessi animali.

Avuto generale riguardo alla legislazione italiana che concerne le bestie, risultano in parte deluse le aspettative generate dal riconoscimento della natura senziente degli animali nell'art. 13 TFUE. Secondo autorevole dottrina, tuttavia, la statuizione di Lisbona rappresenta più che un punto di arrivo una vera e propria base di partenza per dare impulso alla costituzionalizzazione del diritto degli animali, atteso che la qualificazione degli animali come esseri senzienti pone dei problemi di ordine etico-giuridico dei quali né il legislatore nazionale né i giudici non possono non farsi carico. L'approccio sostanzialmente antropocentrico alla protezione degli animali non sembra essere una prerogativa solo della legislazione italiana. L'*Animal Welfare Act 2006*, il più importante testo di legge nel Regno Unito ad occuparsi di benessere delle bestie, con i primi articoli dimostra di non tutelare direttamente gli animali in quanto esseri senzienti, bensì il sentimento di pietà e mitezza che l'Uomo nutre nei loro confronti. La volontà di salvaguardare tutti i vertebrati diversi dall'uomo e che non si trovano allo stadio embrionale o fetale dichiarata nell'art. 1 dell'Atto viene immediatamente riconsiderata nell'art. 2, che circoscrive la protezione offerta dal documento solamente a quelli che, alternativamente, appartengono ad una specie comunemente addomesticata nelle isole britanniche, si trovano sotto il controllo permanente o temporaneo dell'Uomo, non vivono allo stato selvatico. Solo gli animali vicini all'Uomo o con lo stesso maggiormente in grado di relazionarsi possono, quindi, beneficiare delle previsioni dell'Atto, che non riconosce protezione agli esemplari di specie che non vengono tradizionalmente addomesticate nelle isole britanniche e che vivono autonomamente in natura, i quali sono, tuttavia, ben in grado di sperimentare dolore e sofferenza. L'*Animal Welfare Act 2006* contempla, poi, un numero superiore di modalità esecutive per quasi tutti i reati di crudeltà quando a realizzarli sia la persona responsabile di un animale nei confronti dell'essere affidato alla sua cura e custodia, nonché individua illeciti relativi alla promozione del benessere che possono essere integrati solo dal responsabile di un animale ai danni della bestia di cui si occupi. Questa maggior tutela riconosciuta agli animali che sono in rapporto diretto con l'Uomo, secondo la dottrina, conferma l'impostazione antropocentrica dell'Atto

del 2006 e si collega alla responsabilità che una persona assume nel momento in cui decide di darsi carico della vita di un'altra creatura.

I reati di crudeltà e quelli connessi alla promozione del benessere previsti dall'*Animal Welfare Act 2006* puniscono condotte in larga parte sovrapponibili a quelle incriminate nel nostro codice penale. In particolare, le fattispecie di *docking of dogs' tails* e di *transfer of animals by way of sale or prize to persons under 16* ricalcano le disposizioni della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, pur non essendo la Gran Bretagna parte dell'accordo internazionale.

La tutela delle bestie non si esaurisce, però, nella sola persecuzione degli illeciti che le coinvolgono. Per rispettare gli animali bisogna, anzitutto, conoscerli. Con tale affermazione voglio concludere questo discorso, ricordando le numerose campagne di sensibilizzazione all'amore per gli animali promosse dal nostro legislatore ed evidenziando che la stessa è alla base dei *codes of practice*, vere e proprie guide che nel Regno Unito indicano ai consociati i comportamenti da tenere per aderire alle previsioni dell'*Animal Welfare Act 2006*.

BIBLIOGRAFIA

AMERICAN VETERINARY MEDICAL ASSOCIATION, *Welfare Implications of Tail Docking-Dogs*, in *avma.org*, 29 gennaio 2013

ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, XII ed., Milano, 1996

ARDIA P., *La nuova legge sul maltrattamento degli animali: sanzioni e ammende per i combattimenti clandestini e per chi abbandona*, in *Diritto penale e processo*, anno 2004, fasc. 12, pagg. 1462 e ss.

BARZANTI F., *La tutela del benessere degli animali nel Trattato di Lisbona*, in *Il Diritto dell'Unione Europea*, anno 2013, fasc. 1, pagg. 49 e ss.

BASINI S., *La tutela penale degli animali*, tesi di dottorato, Università degli studi di Parma, anno 2012, relatore prof. Cadoppi A.

BATES A., *Detailed Discussion of the Offences of Cruelty to Domestic and Captive Animals (U.K.)*, in *Animal Legal & Historical Center*, anno 2002

BATTELLI E., *La relazione fra persona e animale, tra valore economico e interessi non patrimoniali, nel prisma del diritto civile: verso un nuovo paradigma*, in *CULTURA E DIRITTI. Per una formazione giuridica*, anno 2018, fasc. 1-2, pagg. 35 e ss.

BENTHAM J., *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Londra, 1789

BOSCOLO CONTADIN L., *La tutela giuridica degli animali e il loro valore come categoria protetta*, Vicalvi, 2017

BROOM M. D., *Indicators of poor welfare*, in *British Veterinary Journal*, Issue 6, novembre-dicembre 1986, vol. 142, pagg. 524 e ss.

CAMPANARO C., *Art. 727, comma 2 c.p. "Detenzione in condizioni incompatibili produttive di gravi sofferenze"*, in AA. VV., *Norme di diritto penale e amministrativo a tutela degli animali - Procedure e casi pratici, con focus su aspetti medici veterinari correlati*, a cura di Campanaro C. e Falvo M., 2020

CAMPANARO C., *Articolo 727 bis c.p.*, in AA. VV., *Norme di diritto penale e amministrativo a tutela degli animali - Procedure e casi pratici, con focus su aspetti medici veterinari correlati*, a cura di Campanaro C. e Falvo M., 2020

CAMPANARO C., *Publicata in Gazzetta Ufficiale la nuova Ordinanza ministeriale in materia di tutela di equidi nelle manifestazioni storiche*, in *Diritto all'ambiente*, 14 settembre 2011

CAPORALE N. V., DELVINO F., *La tutela degli animali sulla dottrina e nella legislazione*, Matelica, 2004

CIANCI F., *Note in margine alla corsa dei buoi nel dì di festa*, in *Giurisprudenza di merito*, anno 1993, fasc. 3, II, pagg. 745 e ss.

COLLINSON A., *Legal Protection of Animals in the UK*, in *Animal Legal & Historical Center*, anno 2018

COSEDDU ADRIANA, voce *Maltrattamento di animali*, in *Digesto delle Discipline Penalistiche Aggiornamento*, vol. I, Torino, 2000

CRESPI A., STELLA F., ZUCCALA' G., *Commentario breve al codice penale*, Padova, 1999

D'ARONCO LETIZIA, *Il benessere degli animali negli allevamenti e la normativa europea. Il caso delle galline ovaiole*, Vicalvi, 2018

DE MORI B., *Che cos'è la bioetica animale*, Roma, 2007

DESCARTES R., *Discorso sul metodo*, trad. it., Cubeddu I., Roma, 1996

DI DIO F., *Gli ambiti (talora angusti) del processo penale per la tutela dei diritti degli animali*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, anno 2008, nn. 7-8, I, pagg. 498 e ss.

DI DIO F., *La normativa venatoria e quella penale contro il maltrattamento di animali: il concorso di norme affievolisce il c.d. diritto di caccia*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, anno 2010, n. 6, II, pagg. 397 e s.

FIORAVANTI L., *Teorie etiche e diritti degli animali*, in *Studi urbinati. Serie A*, anno 2004, vol. 55, n. 4, pagg. 559 e ss.

FRAGASSO B., *Detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura (art. 727, co. 2 c.p.): il Tribunale di Milano ordina la confisca di un cane ai sensi dell'art. 240, co. 1 c.p. e ammette la costituzione di parte civile del comune*, in *DPC*, 17 maggio 2019

FRANCIONE G. L., *Animals, Property and the Law*, Filadelfia, 1995

FURIA F., *L'animale come soggetto passivo del reato? Tre recenti sentenze della III Sezione in materia di maltrattamenti*, in *DPC*, 15 luglio 2019

GASPARRE ANNALISA, *Il doping integra il maltrattamento*, in *Diritti animali*, 4 giugno 2018

GATTA G. L., *Responsabilità degli enti per i reati ambientali: approvato lo schema del decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2008/99/CE*, in *DPC*, 12 aprile 2011

GEMMA G., *Costituzione e diritti degli animali*, in *Quaderni costituzionali*, anno 2004, fasc. 3, pagg. 615 e ss.

GIACOMETTI T., *Il maltrattamento di animali è configurabile nell'esercizio dell'attività circense. La Cassazione sull'ambito di operatività dell'art. 19-ter disp. coord. c.p.*, in *DPC*, 20 luglio 2012

GIOVANNI PAOLO II, *Sollicitudo rei socialis*, Roma, 30 dicembre 1987

GRIGNOLIO A., *Animali fuori dalla Costituzione*, in *Il Sole 24-Ore*, 4 gennaio 2015, n. 3, pag. 23

HUGHES O. B., *Behaviour as an index of welfare*, *Proceedings of Vth European Poultry Conference*, Malta, 1976, pagg. 1005 e ss.

LANZI M., *Commento all'art. 727 bis c.p.*, in CADOPPI A., CANESTRARI S., MANNA A., PAPA M., *Trattato di diritto penale*, a cura di Papa M., Torino, 2011

LATTANZI G., *Codice penale annotato con la giurisprudenza*, Milano, 2013

LEONE A., MADDALENA P., MONTANARI T., SETTIS S., *Costituzione incompiuta. Arte, paesaggio, ambiente*, Torino, 2013

LO MONTE E., *Considerazioni sulla (in)applicabilità delle fattispecie di cui agli artt. 727-bis e 733-bis c.p.*, in *DPC*, anno 2015, n. 1, pagg. 219 e ss.

LOTTINI M., *Benessere degli animali e diritto dell'Unione Europea*, in *CULTURA E DIRITTI. Per una formazione giuridica*, anno 2018, fasc. 1-2, pagg. 11 e ss.

LOTTINI M., *La tutela degli animali d'affezione tra diritto italiano ed europeo*, in *Rivista Quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente*, anno 2017, fasc. 1, pagg. 100 e ss.

LOTTINI M., GALLO G., *Le iniziative a garanzia del benessere degli animali tra ordinamento interno ed ordinamento europeo: la EU Platform on animal welfare e il Garante degli animali*, in *CULTURA E DIRITTI. Per una formazione giuridica*, anno 2018, fasc. 1-2, pagg. 103 e ss.

MANZINI V., *Trattato di diritto penale italiano*, V ed., Torino, 1984

MAZZA F., *Il danneggiamento di "habitat" all'interno di siti protetti*, in *osservatoriopenale.it*

MAZZA P., *Cassazione in confusione in tema di uccisione e danneggiamento di animali*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, anno 2011, n. 2, I, pagg. 136 e s.

MAZZA P., *Il delitto di maltrattamento di animali e l'uso di richiami vivi per la caccia*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, anno 2006, n. 10, I, pagg. 611 e s.

MAZZA P., *Il ruolo delle «gravi sofferenze» nella condotta di maltrattamento di animali*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, anno 2008, n. 11, II, pagg. 709 e ss.

MAZZA P., *I reati contro il sentimento per gli animali*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, anno 2004, n. 12, I, pagg. 741 e ss.

MAZZA P., *I reati contro il sentimento per gli animali*, Lavis, 2012

MAZZA P., *L'abbandono di animali*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, anno 2010, n. 2, I, pagg. 75 e ss.

MAZZA P., *Le condotte di maltrattamento degli animali fra vecchia e nuova disciplina*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, anno 2007, n. 4, II, pagg. 262 e s.

MAZZA P., *Sulla rilevanza penale dello smarrimento di un animale domestico*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, anno 2012, n. 10, II, pag. 632

MAZZA P., *Uso di collare antiabbaio ed incrudelimento senza necessità nei confronti di cani*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, anno 2008, n. 10, II, pagg. 635 e s.

MEO ZILIO D., *Il Benessere animale*, in *Rivista di Agraria.org*, 1 maggio 2007, n. 38

MUSACCHIO V., *Luci ed ombre della nuova normativa penale contro il maltrattamento di animali*, in *Rivista penale*, anno 2005, n. 1, pagg. 15 e ss.

NATALINI A., voce *Animali (tutela penale degli)*, in *Digesto delle Discipline Penalistiche Aggiornamento*, vol. I, Torino, 2005

NATALINI A., *Colpiti i cacciatori: stop alle crudeltà - Il nuovo delitto è norma peggiorativa*, in *DeG - Dir. e giust.*, anno 2006, fasc. 6, pagg. 51 e ss.

NATALINI A., *Crudeltà sugli animali? Ora è un delitto - Ecco i primi effetti prodotti dalla riforma*, in *DeG - Dir. e giust.*, anno 2005, fasc. 26, pagg. 28 e ss.

NURSE A., *Green criminological perspectives on dog-fighting as organised masculinities-based animal harm*, in *Trends in Organized Crime (2021)*, <https://doi.org/10.1007/s12117-021-09432-z>

PADOVANI T., *Commento alla legge 22 novembre 1993, n. 473 – Nuove norme contro il maltrattamento degli animali.*, in *La legislazione penale*, anno 1994, fasc. 4, II, pagg. 603 e ss.

PASSANTINO A., RUSSO M., PASSANTINO M., «*Cinomachia*»: *la riforma del codice penale finalizzata alla tutela degli animali da compagnia*, in *Rivista Giuridica dell’Ambiente*, anno 2006, fasc. 3-4, pagg. 433 e ss.

PAVONE R. I., *Animal Experimentation and Animal Welfare in the Context of the European Union: Reflections on the Directive 2010/63/EU and its Transposition in Italy*, in *BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto, Essays*, anno 2015, fasc. 3, pagg. 75 e ss.

PELLEGRINO P., *Il principio responsabilità di Hans Jonas nel conflitto delle interpretazioni*, in *Idee*, anno 1994, vol. 26/27, pagg. 69 ss.

PIRAINO E., *Le differenze tra i reati di cui agli artt. 544-bis e 544-ter c.p. e quello di cui all’art. 638 c.p.*, in *Cassazione penale*, anno 2012, fasc. 3, sez. 4_1, pagg. 982 e ss.

PISTORELLI L., *Così il legislatore traduce i nuovi sentimenti e fa un passo avanti verso la tutela diretta*, in *Guida al Diritto*, anno 2004, n. 33, pagg. 19 e s.

PISTORELLI L., *Fino a un anno di reclusione per l’abbandono*, in *Guida al Diritto*, anno 2004, n. 33, pagg. 21 e ss.

RADFORD M., *Towards a better understanding of animal protection legislation*, in AA. VV., *Veterinary ethics: an introduction*, a cura di Legood G., Londra; New York, 2000

REGAN T., *I diritti animali*, trad. it., Rini R., Milano, 1990

RESCIGNO F., *Gli esseri animali quali “res senzienti”*, in *BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto*, Essays, anno 2019, fasc. 2S Special Issue, pagg. 679 e ss.

RESCIGNO F., *Una nuova frontiera per i diritti esistenziali: gli esseri animali*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, anno 2006, fasc. 4, pagg. 3183 e ss.

RUGA RIVA C., *Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente: nuovi reati, nuova responsabilità degli enti da reato ambientale*, in *DPC*, 8 agosto 2011

RUSSELL M. S. W., BURCH R. L., *The Principles of Human Experimental Technique*, Londra, 1959

SABATINI G., *Delle contravvenzioni in particolare*, in AA. VV., *Trattato di diritto penale*, coord. da Florian E., IV ed., Milano, 1937

SINGER P., *In difesa degli animali*, trad. it., Nesi Sirgiovanni S., Roma, 1987

SINGER P., *Liberazione animale. Il manifesto di un movimento diffuso in tutto il mondo*, trad. it., Ferreri E., Milano, 2003

SINISI M., *Appalti pubblici e contrasto al randagismo*, in *CULTURA E DIRITTI. Per una formazione giuridica*, anno 2018, fasc. 1-2, pagg. 89 e ss.

STRIPPOLI V., *Circhi e animali: istruzioni per l'uso*, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, anno 2002, fasc. 6, pagg. 1011 e ss.

SWEENEY N., *A Practical Approach to Animal Welfare Law*, II ed., Sheffield, 2017

TALLACCHINI M., *Appunti di filosofia della legislazione animale*, in AA. VV., *Per un codice degli animali. Commenti sulla normativa vigente*, a cura di Mannucci A. e Tallacchini M., Milano, 2001

TROIANO C., *Il maltrattamento organizzato di animali*, IV ed., LAV, 2020

TROIANO C., *Rapporto zoomafia 2019*, LAV

VALASTRO A., *La tutela giuridica degli animali e i suoi livelli*, in *Quaderni costituzionali*, anno 2006, fasc. 1, pagg. 67 e ss.

VALIERI M., *Il nuovo testo dell'art. 727 del codice penale. Una rassegna giurisprudenziale*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, anno 1999, fasc. 1, pagg. 233 e ss.

VERONESI P., *Gli animali nei recinti della Costituzione, delle leggi e della giurisprudenza*, in *Quaderni costituzionali*, anno 2004, fasc. 3, pagg. 618 e ss.

VOLPE A., *Braconaggio e traffico illegale di fauna selvatica, aspetti diversi di una medesima realtà: la «zoomafia»*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, anno 2000, n. 12, I, pagg. 733 e ss.